




CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RELAZIONE ANNUALE 1996



CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**RELAZIONE ANNUALE
1996**

Compendio dell'attività
della Corte di giustizia
e
del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee

Lussemburgo 1997

Corte di giustizia delle Comunità europee
L-2925 Lussemburgo
Telefono: (352) 4303-1
Telex cancelleria: 2510 CURIA LU
Indirizzo telegрафico: CURIA
Telefax Corte: (352) 4303-2600
Telefax servizio informazione: (352) 4303-2500

Tribunale di primo grado delle Comunità europee
L-2925 Lussemburgo
Telefono: (352) 4303-1
Telefax Tribunale: (00352) 4303-2100

Chiusura redazionale: 8 agosto 1997

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.it>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1998
ISBN 92-829-0356-7

© Comunità europee, 1998
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Italy

Indice

Prefazione di G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente della Corte 7

La Corte di giustizia delle Comunità europee

A – L’attività della Corte di giustizia nel 1996 (di G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente della Corte)	11
B – Nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali	21
C – La composizione della Corte di giustizia	25
I – Ordini protocollari	27
dal 1° gennaio all’11 luglio 1996	27
dal 12 luglio al 6 ottobre 1996	28
dal 7 ottobre al 31 dicembre 1996	29
II – Membri della Corte di giustizia	31
III – Modifiche nella composizione della Corte di giustizia nel 1996	39

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

A – L’attività del Tribunale di primo grado nel 1996 (di A. Saggio, Presidente del Tribunale)	43
B – La composizione del Tribunale di primo grado	65
I – Ordini protocollari	67
dal 1° al 10 gennaio 1996	67
dall’11 gennaio all’11 luglio 1996	68

dal 12 luglio al 30 settembre 1996	69
dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996	70
II – Membri del Tribunale di primo grado	71
III – Modifiche nella composizione del Tribunale di primo grado nel 1996	77

Incontri e visite

A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nel 1996	81
B – Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 1996	87

Udienze solenni

Udienza solenne della Corte di giustizia del 10 gennaio 1996	93
Udienza solenne della Corte di giustizia del 31 gennaio 1996	103
Udienza solenne della Corte di giustizia del 12 giugno 1996	109
Udienza solenne della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996	113

Allegato I

A – Attività giurisdizionale della Corte di giustizia	125
I – Indice analitico delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nel 1996	125

II – Indice delle altre decisioni della Corte di giustizia nel 1996	157
III – Statistiche giudiziarie	159
B – Attività giurisdizionale del Tribunale di primo grado	181
I – Indice analitico delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado nel 1996	181
II – Indice delle altre decisioni del Tribunale di primo grado nel 1996	199
III – Statistiche giudiziarie	201
C – Attività dei giudici nazionali in materia di diritto comunitario	211


Allegato II

L'amministrazione: organigramma sintetico	215
---	-----

Allegato III

Pubblicazioni ed informazioni di carattere generale	219
---	-----

La Corte di giustizia delle Comunità europee



A – L’attività della Corte di giustizia nel 1996

(di G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente della Corte)

L’attività giudiziaria della Corte è proseguita a ritmo serrato per tutto il 1996.

Oltre ad un centinaio circa di ordinanze, le sentenze emesse dalla Corte sono ammontate a 193, più dell’anno precedente, e le cause definite sono state circa 350. La durata dei procedimenti ha potuto essere mantenuta globalmente al livello del 1995.

Tuttavia, si deve constatare che tale aumento di produttività non è stato sufficiente a compensare l’aumento delle cause promosse, che nel 1996 hanno raggiunto la cifra record di 423. Di conseguenza, il numero delle cause pendenti è salito da 620, al 31 dicembre 1995, a 694 dodici mesi più tardi.

Come negli anni precedenti, i procedimenti pregiudiziali hanno costituito la maggior parte delle cause definite dalla Corte nel 1996. Il rapporto di collaborazione istituito tra la Corte e i giudici nazionali è così proseguito intensamente.

Vanno rilevati in particolare i primi rinvii pregiudiziali disposti dai giudici dei nuovi Stati membri (6 rinvii dall’Austria, 4 dalla Svezia e 3 dalla Finlandia), che evidenziano una rapida integrazione nel sistema giuridico comunitario.

Consapevole dell’importanza dei procedimenti pregiudiziali per lo sviluppo e per la coerenza del diritto comunitario, la Corte ha peraltro preso l’iniziativa di diffondere negli ambienti interessati una nota informativa¹ sulla promozione di tali procedimenti da parte dei giudici nazionali, onde aiutarli a rivolgersi alla Corte nel modo più adeguato.

Il 1996 è stato contrassegnato in larga misura dagli sviluppi giurisprudenziali che il principio della *responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili* ha avuto nelle sentenze pronunciate nelle cause *Brasserie du pêcheur* e *Factortame* (sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Racc. pag. I-1029), *British Telecommunications* (sentenza 26 marzo 1996, causa C-392/93, Racc. pag. I-1631), *Hedley Lomas* (sentenza 23 maggio 1996, causa C-5/94, Racc. pag. I-2553) e *Dillenkofer* (sentenza

¹ Riprodotta a pag. 21.

8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/84, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Racc. pag. I-4845).

La Corte aveva già affermato, nella sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Francovich* (Racc. pag. I-5357), che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato. Le sentenze emesse nel 1996 hanno fornito l'occasione di precisare le condizioni in cui la responsabilità dello Stato fa sorgere un diritto al risarcimento.

Nelle sentenze *Brasserie du pêcheur* e *Factortame*, *British Telecommunications* e *Hedley Lomas* la Corte, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, ha affermato che i singoli lesi hanno diritto al risarcimento quando sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione grave e manifesta e che esista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito dai soggetti lesi. Nella sentenza *Hedley Lomas* ha inoltre dichiarato che, nell'ipotesi in cui lo Stato membro, al momento in cui ha commesso la trasgressione, non si trovasse di fronte a scelte normative e disponesse di un margine di discrezionalità notevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione grave e manifesta.

D'altro canto, nel caso in cui una direttiva non sia stata recepita entro il termine stabilito, risulta dalle sentenze *Francovich* e *Dillenkofer* che il diritto al risarcimento sussiste ove il risultato prescritto dalla direttiva implichi l'attribuzione di diritti identificabili ai singoli ed esista un nesso di causalità tra la violazione e il danno. Più precisamente, nella sentenza *Dillenkofer* la Corte ha rilevato che, quando uno Stato membro, in violazione dell'art. 189, terzo comma, del Trattato, non prenda alcuno dei provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto da una direttiva entro il termine da questa fissato, tale Stato membro viola, in modo grave e manifesto, i limiti posti all'esercizio dei suoi poteri.

La Corte ha così potuto dichiarare che le condizioni evidenziate in queste due serie di sentenze erano le stesse, poiché la condizione di una violazione sufficientemente grave e manifesta, che pure non era stata menzionata nella sentenza *Francovich*, era tuttavia inerente alla fattispecie oggetto di tale causa.

Nelle dette sentenze è stato poi precisato che non si può subordinare il risarcimento del danno al presupposto di un previo accertamento, da parte della Corte, di un inadempimento del diritto comunitario imputabile allo Stato né all'esistenza di un

comportamento doloso o colposo dell'organo statale al quale è imputabile l'inadempimento.

La Corte ha anche affrontato il problema del *diritto a una tutela giurisdizionale provvisoria* nella sentenza 26 novembre 1996, causa C-68/95, *T. Port* (Racc. pag. I-6065). Essa doveva pronunciarsi sulla competenza del giudice comunitario a concedere a taluni operatori economici una tutela giurisdizionale provvisoria nell'ipotesi in cui, in base ad un regolamento comunitario, l'esistenza e la portata dei diritti degli operatori economici debbano essere accertate mediante un atto della Commissione che questa non ha ancora emanato. Rilevando che il sindacato sul comportamento carente di un'istituzione comunitaria rientra nella sua competenza esclusiva, la Corte ne deduce che ad essa sola spetta provvedere alla tutela giurisdizionale degli interessati adottando eventualmente provvedimenti provvisori. Essa ha quindi dichiarato che il Trattato CE non autorizza i giudici nazionali ad adottare provvedimenti provvisori nell'ambito di un procedimento sommario promosso per ottenere una tutela provvisoria, fintantoché la Commissione non abbia emanato un atto giuridico per disciplinare i casi di estrema difficoltà in cui vengono a trovarsi gli operatori economici.

Sempre nella stessa causa la Corte ha precisato che, siccome gli artt. 173 e 175 del Trattato sono l'espressione di uno stesso rimedio giuridico, l'art. 175, terzo comma, dev'essere interpretato nel senso che conferisce ai singoli la facoltà di proporre ricorso per carenza contro un'istituzione che abbia omesso di emanare un atto che li avrebbe riguardati direttamente e individualmente.

Il 28 marzo dell'anno cui si riferisce questa Relazione la Corte ha emesso, ai sensi dell'art. 228, n. 6, del Trattato CE, un importante *parere* (2/94, Racc. pag. I-1759) secondo il quale, allo stato attuale del diritto comunitario, la Comunità non ha la competenza per aderire alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Per giungere a questa conclusione la Corte ha osservato che la Comunità dispone unicamente di poteri attribuiti, risultino questi espressamente da specifiche disposizioni del Trattato o possano essere dedotti, in modo implicito, da tali disposizioni. Orbene, nessuna norma del Trattato attribuisce alle istituzioni comunitarie, in termini generali, il potere di dettare norme in materia di diritti dell'uomo o di stipulare convenzioni internazionali in tale settore. Quanto all'art. 235 del Trattato, questa norma non può costituire il fondamento per ampliare la sfera dei poteri della Comunità al di là dell'ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni del Trattato e comunque non può essere utilizzata quale base per l'adozione di disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica del Trattato sottratta alla procedura all'uopo prevista nel Trattato medesimo. Orbene ciò accadrebbe in caso di adesione alla

Convenzione, in quanto tale adesione comporterebbe l'inserimento della Comunità in un sistema istituzionale internazionale distinto nonché l'integrazione del complesso delle disposizioni della Convenzione nell'ordinamento giuridico comunitario. La Corte ne ha quindi tratto la conclusione che l'adesione alla Convenzione può essere realizzata unicamente mediante una modifica del Trattato.

Nel periodo passato in rassegna la Corte ha poi esercitato pienamente le sue competenze in materia di *diritto delle istituzioni* per quanto riguarda sia le controversie tra istituzioni sia le controversie tra istituzioni e Stati membri.

A proposito delle *controversie tra istituzioni* vanno rilevate in particolare le sentenze 26 marzo 1996, causa C-271/94, *Parlamento/Consiglio* (Racc. pag. I-1689), e 18 giugno 1996, causa C-303/94, *Parlamento/Consiglio* (Racc. pag. I-2943), nelle quali la Corte ha accertato se le prerogative del Parlamento europeo non fossero state lese da atti del Consiglio. Nell'ambito della causa C-271/94 la Corte ha inoltre esaminato per la prima volta la portata delle norme del Titolo XII del Trattato CE relativo alle reti transeuropee, inserito dal Trattato sull'Unione europea.

La Corte ha statuito anche su varie *controversie fra Stati membri e istituzioni comunitarie*. Si ricordino in particolare le due sentenze con le quali la Corte ha respinto — parzialmente in un caso, interamente nell'altro — i ricorsi di annullamento proposti rispettivamente dal Regno Unito contro la direttiva del Consiglio relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro e dai Paesi Bassi contro le decisioni del Consiglio che disciplinano l'accesso del pubblico ai documenti di questa istituzione.

Nella sentenza 12 novembre 1996, causa C-84/94, *Regno Unito/Consiglio* (Racc. pag. I-5755), la Corte ha confermato in misura sostanziale la validità della direttiva del Consiglio 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Per la Corte, detta causa ha costituito soprattutto l'occasione di escludere un'interpretazione restrittiva delle disposizioni di natura sociale contenute nell'art. 118 A del Trattato.

Dal canto suo, la sentenza 30 aprile 1996, causa C-58/94, *Paesi Bassi/Consiglio* (Racc. pag. I-2169), ha consentito alla Corte di esaminare la portata del principio della trasparenza in diritto comunitario. Infatti, la Corte ha rilevato la graduale affermazione, nei diritti nazionali come nel diritto comunitario, del diritto di accesso dei singoli ai documenti in possesso delle pubbliche autorità, ma ha ammesso che, fintantoché una normativa generale in materia non sia stata emanata dal legislatore comunitario, le istituzioni devono adottare i provvedimenti all'uopo necessari in

forza dei loro poteri di organizzazione interna e nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione.

Dei pochi *procedimenti sommari* espletati nel 1996 vanno segnalati quelli in cui il Regno Unito ha cercato di ottenere due volte la sospensione dell'esecuzione di atti comunitari.

La prima volta il Regno Unito ha chiesto la sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che aveva imposto un embargo sulle esportazioni di bovini e di prodotti a base di carne bovina dal suo territorio. Considerando che gli argomenti svolti dalle parti sollevavano, prima facie, questioni giuridiche complesse da esaminare approfonditamente previo contraddittorio, la Corte, con ordinanza 12 luglio 1996, causa C-180/96 R, *Regno Unito/Commissione* (Racc. pag. I-3903), ha però respinto la domanda del Regno Unito dopo aver rilevato che i danni di natura sociale e commerciale da esso prospettati non prevalevano sul danno grave e irreparabile, in termini di sanità delle popolazioni, che la sospensione della decisione criticata avrebbe potuto provocare.

Il Regno Unito ha ottenuto invece la sospensione parziale, con ordinanza 24 settembre 1996, cause riunite C-239/96 R e C-240/96 R, *Regno Unito/Commissione* (Racc. pag. I-4475), di talune spese relative ad azioni comunitarie a favore degli anziani e ad azioni comunitarie di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. Infatti, nell'ambito della valutazione dell'urgenza dei provvedimenti richiesti, il Presidente della Corte ha considerato che non si può negare ad uno Stato membro, data la sua posizione nella Comunità – che implica una partecipazione all'esercizio dei poteri tanto normativi quanto di bilancio, nonché un contributo al bilancio comunitario – la possibilità di far valere il danno che si produrrebbe nel caso in cui fossero effettuate spese in violazione delle norme che disciplinano le competenze della Comunità e delle sue istituzioni.

In materia di *libera circolazione delle merci* si devono evidenziare le sentenze relative alla libertà di circolazione dei medicinali. Nella sentenza 12 novembre 1996, causa C-201/94, *Smith & Nephew* (Racc. pag. I-5819), la Corte ha affermato che di un'autorizzazione nazionale alla messa in commercio rilasciata per una determinata specialità farmaceutica deve avvalersi, a talune condizioni, anche una specialità farmaceutica molto simile prodotta a seguito di un accordo stipulato con il medesimo concedente di licenza. La sentenza 5 dicembre 1996, nota come *Merck II*, cause riunite C-267/95 e C-268/95 (Racc. pag. I-6285), ha fornito alla Corte l'opportunità di riaffermare la sua giurisprudenza secondo cui, in forza del cosiddetto principio dell'esaurimento dei diritti, il titolare di un brevetto relativo ad un medicinale, una volta che abbia liberamente messo in commercio il prodotto in

uno Stato membro in cui esso non è brevettabile, non può più valersi del diritto di brevetto di cui gode in altri Stati membri per impedire le importazioni parallele dello stesso prodotto dal detto Stato membro.

La Corte si è anche adoperata per conciliare la libertà di circolazione dei medicinali con la *tutela del diritto di marchio* in varie sentenze dell'11 luglio 1996 relative al riconfezionamento di prodotti muniti di marchio, emesse nell'ambito delle cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, *Bristol-Myers Squibb* (Racc. pag. I-3457), nelle cause riunite C-71/94, C-72/94 e C-73/94, *Eurim-Pharm Arzneimittel* (Racc. pag. I-3603), e nella causa C-232/94, *MPA Pharma* (Racc. pag. 3671).

Inoltre, in una sentenza del 26 novembre 1996, causa C-313/94, *Graffione* (Racc. pag. I-6039), essa ha affermato che la possibilità di ammettere un divieto di commercializzazione basato sulla natura ingannevole di un marchio non è, in via di principio, esclusa dalla circostanza che, in altri Stati membri, lo stesso marchio non è considerato ingannevole. Infatti, le differenze linguistiche, culturali e sociali tra gli Stati membri possono far sì che un marchio che non è idoneo a indurre in inganno il consumatore in uno Stato membro lo sia in un altro.

Sempre nel settore della libera circolazione delle merci risulta dalla sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, *CIA Security International* (Racc. pag. I-2201), che l'obbligo di notificare previamente alla Commissione tutti i progetti di regole tecniche, imposto agli Stati membri dalla direttiva 83/189/CEE, è incondizionato e sufficientemente preciso per poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali e che, in caso di inadempimento di tale obbligo, le regole suddette non possono essere opposte ai singoli.

In materia di *libera circolazione delle persone* la Corte ha confermato la sua interpretazione funzionale della deroga di cui all'art. 48, n. 4, del Trattato CE, per quanto riguarda l'accesso dei cittadini comunitari ai posti nella pubblica amministrazione, in tre sentenze del 2 luglio 1996, causa C-473/93, *Commissione/Lussemburgo* (Racc. pag. I-3207), causa C-173/94, *Commissione/Belgio* (Racc. pag. I-3265), e causa C-290/94, *Commissione/Grecia* (Racc. pag. I-3285). Essa ha affermato, in particolare, che il fatto che taluni posti in determinati settori possano eventualmente rientrare nella sfera dell'art. 48, n. 4, del Trattato non può giustificare che l'accesso a tutti i posti di tali settori sia subordinato al possesso di un requisito relativo alla cittadinanza. Per quanto riguarda segnatamente i posti nel settore dell'insegnamento, la Corte ha rilevato che, anche se la salvaguardia dell'identità nazionale degli Stati membri costituisce uno scopo legittimo rispettato dall'ordinamento giuridico comunitario (come del resto riconosce l'art. F, n. 1, del Trattato sull'Unione europea), tale identità può essere utilmente

preservata con mezzi diversi dall'esclusione, in via generale, dei cittadini degli altri Stati membri.

In due sentenze del 10 settembre 1996, causa C-222/94, *Commissione/Regno Unito* (Racc. pag. I-4025), e causa C-11/95, *Commissione/Belgio* (Racc. pag. I-4115), la Corte ha esaminato la portata della *direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*. Nella prima di dette sentenze essa ha precisato che il criterio secondo il quale un'emittente televisiva rientra nella giurisdizione di uno Stato membro è basato non sulla trasmissione o sulla ricezione di programmi, ma sull'appartenenza dell'emittente all'ordinamento giuridico di detto Stato, il che corrisponde in sostanza alla nozione di stabilimento ai sensi dell'art. 59, primo comma, del Trattato. Nella seconda sentenza la Corte ha rilevato segnatamente che la direttiva 89/552 si applica anche alla teledistribuzione via cavo e che il controllo sull'applicazione del diritto dello Stato membro d'origine relativo alle trasmissioni televisive e sull'osservanza delle disposizioni della direttiva 89/552 compete solo allo Stato membro dal quale partono le trasmissioni, mentre lo Stato membro di ricezione non ha facoltà di esercitare il proprio controllo al riguardo.

Per quanto riguarda i *controlli sugli aiuti concessi dagli Stati*, la Corte, nella sentenza 11 luglio 1996, causa C-39/94, *SFEI* (Racc. pag. I-3547), ha precisato la funzione del giudice nazionale nell'ambito dell'applicazione dell'art. 93 del Trattato CE, che impone la notifica previa degli aiuti statali alla Commissione. Essa ha dichiarato in particolare che un giudice nazionale, qualora sia adito con una domanda diretta a fargli trarre le conseguenze dell'illegittimità della concessione di un aiuto — mentre la Commissione, adita parallelamente, non si è ancora pronunciata sul se le misure statali di cui trattasi costituiscano aiuti di Stato — non è tenuto né a declinare la propria competenza né a sospendere il procedimento fino alla decisione della Commissione sul carattere di dette misure. La Corte ha inoltre affermato che un giudice nazionale cui sia stato chiesto di disporre la restituzione di aiuti deve accogliere tale domanda allorché constati che gli aiuti di cui trattasi non sono stati notificati alla Commissione, a meno che, a motivo di circostanze eccezionali, tale restituzione sia inopportuna.

La Corte ha emesso numerose sentenze nel settore del *diritto dell'ambiente*. Ad esempio, essa ha interpretato la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in una sentenza pronunciata l'11 luglio 1996 nella causa C-44/95, *Royal Society for the Protection of Birds* (Racc. pag. I-3805), dichiarando che uno Stato membro, all'atto della scelta e della delimitazione di una zona di protezione speciale (ZPS), non è autorizzato a tener conto di esigenze economiche, ma deve basarsi soltanto su criteri di natura ornitologica. Per contro, in base alla

direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, gli Stati membri possono successivamente, per imperiosi motivi di rilevante interesse pubblico, ricomprendenti motivi di ordine sociale o economico, modificare una decisione di classificazione di una ZPS riducendone la superficie.

La Corte ha anche esaminato gli obblighi incombenti agli Stati membri ai sensi della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in una sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/95, *Kraaijeveld* (Racc. pag. I-5403). Essa ha rilevato che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale e fissare criteri o soglie limite da adottare, ma, se in pratica l'esercizio di tale potere discrezionale si risolve nel sottrarre a priori tutti i progetti considerati all'obbligo di valutazione d'impatto, gli Stati membri eccedono i limiti del potere medesimo, a meno che la totalità dei progetti esclusi potesse considerarsi, sulla base di una valutazione globale, inidonea a produrre impatti ambientali di rilievo. La Corte ha del pari precisato che, quando, ai sensi del diritto nazionale, un giudice ha l'obbligo o la facoltà di sollevare d'ufficio motivi di diritto basati su una norma interna di natura vincolante che non siano stati addotti dalle parti, il detto giudice è tenuto a verificare d'ufficio, nell'ambito della sua competenza, se le autorità dello Stato membro siano rimaste entro i limiti del loro margine di discrezionalità e a tenerne conto nel contesto dell'esame del ricorso d'annullamento.

Nel campo della *parità di trattamento tra uomini e donne* la Corte, nella sentenza 6 febbraio 1996, causa C-457/93, *Lewark* (Racc. pag. I-243), ha confermato la valutazione espressa nella sentenza 4 giugno 1992, causa C-360/90, *Bötel* (Racc. pag. I-3589), a proposito del funzionamento delle commissioni interne aziendali in Germania. Ha quindi concluso nel senso che, qualora la categoria dei lavoratori a tempo parziale comprenda un numero notevolmente più elevato di donne che di uomini, contravviene al divieto di discriminazione indiretta in materia di retribuzione, enunciato dall'art. 119 del Trattato e dalla direttiva 75/117/CEE, una normativa nazionale la quale, senza essere idonea a conseguire un obiettivo legittimo di politica sociale e necessaria a tale scopo, porta a limitare al loro orario individuale di lavoro la compensazione che i membri delle commissioni interne occupati a tempo parziale debbono ricevere dal loro datore di lavoro per la loro partecipazione a corsi di formazione che impartiscono le cognizioni necessarie all'attività delle commissioni interne, organizzati durante l'orario di lavoro a tempo pieno vigente nell'impresa, ma che eccedono il loro orario individuale di lavoro a tempo parziale, mentre i membri delle commissioni interne occupati a tempo pieno ricevono una

compensazione, per la loro partecipazione agli stessi corsi, entro i limiti del loro orario di lavoro.

La Corte ha interpretato le stesse disposizioni per determinare le spettanze retributive delle lavoratrici durante il congedo di maternità nella sentenza 13 febbraio 1996, causa C-342/93, *Gillespie* (Racc. pag. I-475).

Infine, le è stata sottoposta la questione se il divieto delle discriminazioni basate sul sesso in materia di condizioni di lavoro, ivi comprese le condizioni per il licenziamento stabilite dalla direttiva del Consiglio 76/207/CEE, osti al licenziamento di un transessuale per motivi connessi al suo cambiamento di sesso. Essa si è pronunciata in senso affermativo nella sentenza 30 aprile 1996, causa C-13/94, *P./S. e Cornwall County Council* (Racc. pag. I-2143), dopo aver rilevato che una persona, se licenziata in quanto ha l'intenzione di subire un cambiamento di sesso, o in quanto l'ha subito, riceve un trattamento sfavorevole rispetto alle persone del sesso al quale era considerata appartenere prima del relativo intervento chirurgico. Orbene, tollerare una discriminazione del genere equivarrebbe a porre in non cale, nei confronti di siffatta persona, il rispetto della dignità e della libertà al quale essa ha diritto e che la Corte deve tutelare.

Nel settore delle *relazioni con l'esterno*, la Corte ha annullato, con sentenza 19 marzo 1996, causa C-25/94, *Commissione/Consiglio* (Racc. pag. I-1469), una decisione del Consiglio «Pesca» del 22 novembre 1993 che attribuiva agli Stati membri il diritto di voto nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ai fini dell'adozione dell'accordo inteso a favorire il rispetto, da parte dei pescherecci d'alto mare, delle misure nazionali di conservazione e di gestione. La Corte ha anzitutto considerato tale decisione produttiva di effetti giuridici: in primo luogo, il voto del Consiglio, riconoscendo agli Stati membri il potere di decisione finale, incideva sui diritti della Comunità; inoltre, impediva alla Comunità di intervenire efficacemente nelle discussioni; infine, faceva sì che agli Stati terzi e alla FAO sembrasse che essenzialmente l'oggetto dell'accordo esulasse dalla competenza esclusiva della Comunità. La Corte ha poi rilevato che l'accordo sottoposto per adozione alla Conferenza della FAO riguardava una materia rientrante, per l'essenziale, nella competenza esclusiva della Comunità e che il Consiglio, accordando il diritto di voto agli Stati membri, aveva violato l'accomodamento da esso precedentemente stipulato con la Commissione per istituire una procedura di coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri.

La Corte è stata invitata anche a pronunciarsi sulla portata del regolamento (CEE) n. 990/93, relativo agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro). Interpretando il regolamento alla luce

delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Corte ha affermato in sostanza, nella sentenza 30 luglio 1996, causa C-84/95, *Bosphorus* (Racc. pag. I-3953), che la sanzione comportante il sequestro dei mezzi di trasporto, prevista dall'art. 8, si applica a un aeromobile appartenente ad una persona giuridica serba anche se il proprietario ha concesso a nolo l'aeromobile per quattro anni a una persona non avente legami con la Repubblica federale di Jugoslavia. Una diversa interpretazione – ha rilevato – comprometterebbe l'efficacia dell'applicazione delle sanzioni mentre la soluzione adottata, con riguardo allo scopo d'interesse generale perseguito, non viola ingiustificatamente i diritti fondamentali degli interessati e non può considerarsi inadeguata o sproporzionata.

Non si può concludere questa rassegna dell'attività della Corte nel 1996 senza sottolineare i progressi compiuti in questo periodo per quanto riguarda la rapidità della diffusione delle sentenze della Corte di giustizia.

La Corte ha anzitutto raggiunto lo scopo cui mirava, ossia mettere le sue sentenze a disposizione degli interessati il giorno della pronuncia in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Inoltre, dall'inizio del 1996 il testo integrale delle sentenze viene inserito nella banca dati comunitaria CELEX già tre o quattro settimane dopo la pronuncia.

B – Nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali

L’evoluzione dell’ordinamento giuridico comunitario è in gran parte frutto della cooperazione instaurata tra la Corte di giustizia delle Comunità europee e i giudici nazionali nel quadro del procedimento pregiudiziale previsto dall’art. 177 del Trattato CE e dalle corrispondenti disposizioni dei Trattati CECA e CEEA¹.

Per rendere più proficua tale cooperazione e consentire così alla Corte di meglio rispondere alle aspettative dei giudici nazionali, fornendo risposte utili ai quesiti pregiudiziali, la Corte di giustizia mette a disposizione degli interessati, in particolare dei giudici nazionali, le indicazioni seguenti.

Queste indicazioni hanno natura e finalità puramente informative e sono prive di qualsiasi valore normativo o anche interpretativo delle norme che disciplinano il procedimento pregiudiziale. Si tratta soltanto di suggerimenti pratici che, alla luce dell’esperienza concreta dei procedimenti pregiudiziali, possono risultare utili al fine di evitare alla Corte le difficoltà alle quali viene talvolta confrontata.

1. Ogni giudice di uno Stato membro può chiedere alla Corte d’interpretare una norma di diritto comunitario contenuta nei trattati o in un atto di diritto derivato, qualora lo ritenga necessario ai fini della soluzione di una controversia ad esso sottoposta.

I giudici le cui decisioni non sono suscettibili di ricorso giurisdizionale interno sono tenuti a sottoporre alla Corte le questioni d’interpretazione sollevate dinanzi ad essi, salvo quando esista già una giurisprudenza in materia o quando la corretta applicazione della norma comunitaria risulti del tutto chiara².

2. La Corte di giustizia è competente a statuire sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità. I giudici nazionali hanno la possibilità di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi. Ogni giudice nazionale, anche se le sue decisioni sono ancora suscettibili di gravame, deve effettuare un

¹ Un procedimento pregiudiziale è altresì previsto nei protocolli di alcune convenzioni stipulate dagli Stati membri, in particolare la Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

² Sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit (Racc. pag. 3415).

rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia qualora intenda pronunciarsi sulla validità di un atto comunitario ³.

Tuttavia il giudice nazionale, ove nutra gravi perplessità in ordine alla validità di un atto della Comunità sul quale è fondato un atto interno, può in via eccezionale sospendere temporaneamente l'applicazione di tale atto o adottare ogni altro provvedimento provvisorio al riguardo. Egli è tenuto, in tal caso, a deferire la questione di validità alla Corte di giustizia, indicando i motivi per i quali ritiene che l'atto comunitario sia invalido ⁴.

3. La questione pregiudiziale dev'essere limitata all'interpretazione o alla validità di una norma comunitaria, dal momento che l'interpretazione del diritto nazionale e la valutazione in ordine alla sua validità esulano dalla competenza della Corte di giustizia. L'applicazione della norma comunitaria al caso concreto sottoposto al giudice nazionale rientra nella competenza di quest'ultimo.

4. La decisione con la quale il giudice nazionale sottopone una questione pregiudiziale alla Corte può rivestire qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale per gli incidenti processuali. La proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte comporta, in linea generale, la sospensione del procedimento nazionale fino a tale pronuncia; la decisione al riguardo, tuttavia, compete esclusivamente al giudice nazionale, conformemente al suo diritto nazionale.

5. La decisione di rinvio contenente la questione pregiudiziale dovrà essere tradotta nelle altre lingue ufficiali della Comunità a cura dei servizi della Corte. Inoltre, i problemi relativi all'interpretazione o alla validità del diritto comunitario presentano il più delle volte un interesse generale e gli Stati membri e le istituzioni comunitarie hanno la facoltà di presentare osservazioni. È pertanto auspicabile che tale decisione di rinvio venga redatta nella maniera più chiara e precisa possibile.

6. La decisione di rinvio dev'essere motivata in modo succinto, ma abbastanza completo per permettere alla Corte, come pure a coloro ai quali va notificata (Stati membri, Commissione e, eventualmente, Consiglio e Parlamento

³ Sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199).

⁴ Sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik (Racc. pag. I-415), e 9 novembre 1995, causa C-465/93, Atlanta (Racc. pag. I-3761).

europeo), di intendere correttamente l'ambito di fatto e di diritto della controversia nel procedimento nazionale⁵.

In particolare essa deve contenere un'esposizione dei fatti la cui conoscenza è indispensabile per comprendere l'ambito giuridico della controversia nella causa a qua, un'esposizione degli elementi di diritto eventualmente rilevanti, un'esposizione dei motivi che hanno indotto il giudice nazionale a sottoporre la questione alla Corte e, eventualmente, un'esposizione degli argomenti delle parti; queste diverse informazioni sono finalizzate a porre la Corte di giustizia in grado di fornire una risposta utile al giudice nazionale.

Inoltre, alla decisione di rinvio va acclusa copia dei documenti necessari a comprendere correttamente la controversia, in particolare delle norme nazionali applicabili. Peraltro, poiché il fascicolo o i documenti allegati alla decisione di rinvio non vengono sempre integralmente tradotti nelle varie lingue ufficiali della Comunità, il giudice di rinvio deve fare in modo che la sua decisione contenga tutte le informazioni pertinenti.

7. Il giudice nazionale può rivolgere alla Corte una questione pregiudiziale non appena constati che una pronuncia sul punto o sui punti relativi all'interpretazione o alla validità è necessaria per emettere la sua decisione. Va tuttavia sottolineato che non spetta alla Corte risolvere né le controversie riguardanti le circostanze di fatto della controversia a qua né le divergenze di opinione in merito all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto nazionale. È quindi auspicabile che la decisione di rinvio di una questione pregiudiziale venga presa solo in una fase del procedimento nazionale nella quale il giudice proponente sia in grado di definire, sia pure in maniera ipotetica, l'ambito di fatto e di diritto del problema. In ogni caso, può risultare proficuo per un utile svolgimento del giudizio che la questione pregiudiziale venga posta solo successivamente al contraddittorio tra le parti⁶.

8. La decisione di rinvio e i documenti pertinenti vanno inviati direttamente alla Corte dal giudice nazionale mediante plico raccomandato (indirizzato alla «Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, L-2925 Lussemburgo», telefono 00352/43031). Fino alla pronuncia della sentenza, la cancelleria della Corte resterà in contatto con il giudice nazionale, al quale trasmetterà copia dei documenti

⁵ Sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I-393).

⁶ Sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal (Racc. pag. 1453).

di causa (osservazioni scritte, relazione d'udienza e conclusioni dell'avvocato generale). La Corte trasmetterà del pari la sentenza al giudice di rinvio. Sarebbe opportuno che il giudice nazionale informi la Corte dell'applicazione che verrà data della sentenza nella controversia nazionale e invii ad essa eventualmente la sua decisione finale.

9. Il procedimento pregiudiziale davanti alla Corte è gratuito; la Corte non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti nel procedimento a quo.

C – La composizione della Corte di giustizia



Prima fila, da sinistra a destra:

L. Sevón, J.L. Murray, G.F. Mancini, giudici; G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida, giudice; A.M. La Pergola, primo avvocato generale; C.N. Kakouris, giudice.

Seconda fila, da sinistra a destra:

J.-P. Puissochet, D.A.O. Edward, P.J.G. Kapteyn, giudici; F.G. Jacobs, C.O. Lenz, G. Tesauro, avvocati generali; C. Gulmann, giudice; G. Cosmas, avvocato generale.

Terza fila, da sinistra a destra:

M. Wathelet, giudice; N. Fennelly, avvocato generale; P. Jann, G. Hirsch, giudici; P. Léger, M.B. Elmer, avvocati generali; H. Ragnemalm, giudice; D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocato generale; R. Schintgen, giudice; R. Grass, cancelliere.

I – ORDINI PROTOCOLLARI

dal 1° gennaio all'11 luglio 1996

G.C. RODRIGUEZ IGLESIAS, Presidente della Corte
C.N. KAKOURIS, Presidente della Quarta e della Sesta Sezione
G. TESAURO, primo avvocato generale
D.A.O. EDWARD, Presidente della Prima e della Quinta Sezione
J.-P. PUISSOCHET, Presidente della Terza Sezione
G. HIRSCH, Presidente della Seconda Sezione
G.F. MANCINI, giudice
C.O. LENZ, avvocato generale
F.A. SCHOCKWEILER, giudice
J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, giudice
F.G. JACOBS, avvocato generale
P.J.G. KAPTEYN, giudice
C. GULMANN, giudice
J.L. MURRAY, giudice
A.M. LA PERGOLA, avvocato generale
G. COSMAS, avvocato generale
P. LEGER, avvocato generale
M.B. ELMER, avvocato generale
P. JANN, giudice
H. RAGNEMALM, giudice
L. SEVÓN, giudice
N. FENNELLY, avvocato generale
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
M. WATHELET, giudice

R. GRASS, cancelliere

dal 12 luglio al 6 ottobre 1996

G.C. RODRIGUEZ IGLESIAS, Presidente della Corte
C.N. KAKOURIS, Presidente della Quarta e della Sesta Sezione
G. TESAURO, primo avvocato generale
D.A.O. EDWARD, Presidente della Prima e della Quinta Sezione
J.-P. PUSSOCHE, Presidente della Terza Sezione
G. HIRSCH, Presidente della Seconda Sezione
G.F. MANCINI, giudice
C.O. LENZ, avvocato generale
J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, giudice
F.G. JACOBS, avvocato generale
P.J.G. KAPTEYN, giudice
C. GULMANN, giudice
J.L. MURRAY, giudice
A.M. LA PERGOLA, avvocato generale
G. COSMAS, avvocato generale
P. LEGER, avvocato generale
M.B. ELMER, avvocato generale
P. JANN, giudice
H. RAGNEMALM, giudice
L. SEVÓN, giudice
N. FENNELLY, avvocato generale
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
M. WATHELET, giudice
R. SCHINTGEN, giudice

R. GRASS, cancelliere

dal 7 ottobre al 31 dicembre 1996

G.C. RODRIGUEZ IGLESIAS, Presidente della Corte

G.F. MANCINI, Presidente della Seconda e della Sesta Sezione

J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, Presidente della Terza e della Quinta Sezione

J.L. MURRAY, Presidente della Quarta Sezione

A.M. LA PERGOLA, primo avvocato generale

L. SEVÓN, Presidente della Prima Sezione

C.N. KAKOURIS, giudice

C.O. LENZ, avvocato generale

F.G. JACOBS, avvocato generale

G. TESAURO, avvocato generale

P.J.G. KAPTEYN, giudice

C. GULMANN, giudice

D.A.O. EDWARD, giudice

G. COSMAS, avvocato generale

J.-P. PUSSOCHE, giudice

P. LEGER, avvocato generale

G. HIRSCH, giudice

M.B. ELMER, avvocato generale

P. JANN, giudice

H. RAGNEMALM, giudice

N. FENNELLY, avvocato generale

D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale

M. WATHELET, giudice

R. SCHINTGEN, giudice

R. GRASS, cancelliere

II – MEMBRI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)




Giuseppe Federico MANCINI

nato nel 1927; professore ordinario di diritto del lavoro (Urbino, Bologna, Roma) e di diritto privato comparato (Bologna); membro del Consiglio superiore della magistratura (1976-1981); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1982 al 6 ottobre 1988; giudice dal 7 ottobre 1988.




Constantinos KAKOURIS

nato nel 1919; avvocato (Atene); uditore e poi referendario presso il Consiglio di Stato; consigliere di Stato; presidente della Corte competente a pronunciarsi sulla responsabilità dei magistrati dei tribunali e delle corti superiori; membro della Corte suprema speciale; ispettore generale dei tribunali amministrativi; membro del Consiglio superiore della magistratura; presidente del Consiglio superiore del ministero degli Affari esteri; giudice della Corte di giustizia dal 14 marzo 1983.



Carl Otto LENZ

nato nel 1930; avvocato; notaio; segretario generale del gruppo cristiano-democratico al Parlamento europeo; deputato (Bundestag); presidente della commissione giuridica e della commissione per gli Affari europei al Bundestag; professore onorario di diritto europeo presso l'Università della Saar (1990); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 1984.



Fernand SCHOCKWEILER

nato nel 1935; funzionario del ministero della Giustizia; primo attaché; delegato del governo presso il comitato del contenzioso del Consiglio di Stato; primo consigliere di governo presso il ministero della Giustizia, giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1985 al 1° giugno 1996.



José Carlos de Carvalho MOITINHO DE ALMEIDA

nato nel 1936; Pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Lisbona; capo di gabinetto del ministro della Giustizia; sostituto procuratore generale della Repubblica; direttore del gabinetto di diritto europeo (Lisbona); giudice della Corte di giustizia dal 31 gennaio 1986.



Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS

nato nel 1946; assistente, poi professore (nelle Università di Oviedo, di Friburgo in Brisgovia, autonoma di Madrid, Complutense di Madrid, di Granada); titolare della cattedra di diritto internazionale pubblico (Granada); giudice della Corte di giustizia dal 31 gennaio 1986; Presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Francis JACOBS, QC

nato nel 1939; barrister; funzionario della segreteria della Commissione europea dei diritti dell'uomo; referendario dell'avvocato generale J.P. Warner; professore di diritto europeo (King's College, Londra); autore di varie opere sul diritto comunitario; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1988.




Giuseppe TESAURO

nato nel 1942; professore ordinario di diritto internazionale e diritto comunitario all'Università di Napoli; avvocato patrocinante in cassazione; membro del Consiglio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1988.



Paul Joan George KAPTEYN

nato nel 1928; funzionario del ministero degli Affari esteri; professore di diritto delle organizzazioni internazionali (Utrecht, Leida); membro del Raad van State; presidente della sezione giudiziaria del Raad van State; membro della Reale Accademia delle scienze; membro del consiglio di amministrazione dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia; giudice della Corte di giustizia dal 29 marzo 1990.



Claus Christian GULMANN

nato nel 1942; funzionario del ministero della Giustizia; referendario presso il giudice Max Sørensen; professore di diritto internazionale pubblico e preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Copenaghen; avvocato; presidente e membro di collegi arbitrali; membro dell'organo giurisdizionale d'appello amministrativo; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1991 al 6 ottobre 1994; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



John Loyola MURRAY

nato nel 1943; barrister (1967), successivamente Senior Counsel (1981); esercizio della professione di avvocato presso il foro d'Irlanda; procuratore generale (1987); ex consigliere di Stato; ex membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (Bar Council of Ireland); Bencher (preside) della Honourable Society of King's Inns; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1991.



David Alexander Ogilvy EDWARD

nato nel 1934; avvocato (Scozia); Queen's Counsel (Scozia); segretario, poi tesoriere della Faculty of Advocates; presidente del Consiglio consultivo degli ordini forensi della CE; titolare di cattedra Salvesen di istituzioni europee e direttore dell'Europa Institute, Università di Edimburgo; consigliere speciale della House of Lords Select Committee on the European Communities; Bencher onorario del Gray's Inn a Londra; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 9 marzo 1992; giudice della Corte di giustizia dal 10 marzo 1992.

Antonio Mario LA PERGOLA



nato nel 1931; professore ordinario di diritto costituzionale e di diritto pubblico generale e comparato nelle Università di Padova, Bologna e Roma; membro del Consiglio superiore della Magistratura (1976-1978); membro della Corte costituzionale e in seguito presidente della Corte costituzionale (1986-1987); ministro per le Politiche comunitarie (1987-1989); deputato al Parlamento europeo (1989-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre al 31 dicembre 1994; avvocato generale dal 19 gennaio 1995.

Georges COSMAS



nato nel 1932; avvocato del foro di Atene; uditore al Consiglio di Stato (1963); referendario al Consiglio di Stato (1973); consigliere di Stato (1982-1994); membro della Corte speciale competente a pronunciarsi sulla responsabilità dei magistrati; membro della Corte suprema speciale competente, in forza della Costituzione ellenica, ad armonizzare la giurisprudenza delle tre corti supreme e ad esercitare il controllo giurisdizionale di validità per le elezioni politiche e per le elezioni europee; membro del Consiglio superiore della magistratura; membro del Consiglio superiore del ministero degli Affari esteri; presidente del Tribunale di secondo grado dei marchi; presidente del Comitato speciale per la preparazione dei progetti di legge del ministero della Giustizia; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.

Jean-Pierre PUISSOCHE



nato nel 1936; consigliere di Stato (Francia); direttore, poi direttore generale del servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee (1968-1973); direttore generale dell'Ufficio nazionale per l'occupazione (1973-1975); direttore dell'amministrazione generale del ministero dell'Industria (1977-1979); direttore degli Affari giuridici presso l'OCSE (1979-1985); direttore dell'Istituto internazionale di amministrazione pubblica (1985-1987); giureconsulto, direttore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri (1987-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.

Philippe LEGER



nato nel 1938; magistrato in distacco presso il ministero della Giustizia (1966-1970); capo di gabinetto, poi consigliere tecnico presso il gabinetto del ministro per la Qualità della vita (1976); consigliere tecnico nel gabinetto del Guardasigilli (1976-1978); vicedirettore degli Affari penali e delle Grazie (1978-1983); consigliere alla Corte d'appello di Parigi (1983-1986); vicedirettore del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia (1986); presidente del Tribunal de grande instance di Bobigny (1986-1993); direttore del gabinetto del ministro di Stato, Guardasigilli, ministro della Giustizia, e avvocato generale presso la Corte d'appello di Parigi (1993-1994); professore associato presso l'Università René Descartes (Parigi V) (1988-1993); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Günter HIRSCH

nato nel 1943; direttore presso il ministero della Giustizia del Land Baviera; presidente della Corte costituzionale del Land Sassonia e presidente della Corte d'appello di Dresda (1992-1994); professore onorario di diritto europeo e di diritto della medicina all'Università di Saarbrücken; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Michael Bendik ELMER

nato nel 1949; funzionario del ministero della Giustizia a Copenaghen dal 1973; caposervizio nel ministero della Giustizia (1982-1987 e 1988-1991); giudice dell'Østre Landsret (Corte d'appello competente per la regione orientale della Danimarca) (1987-1988); vicepresidente del Sø-og Handelsret (Tribunale marittimo e commerciale) (1988); delegato del ministro della Giustizia per il diritto comunitario e i diritti dell'uomo (1991-1994); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Peter JANN

nato nel 1935; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Vienna; giudice; magistrato; portavoce presso il ministero della Giustizia e il Parlamento; membro della Corte costituzionale; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



Hans RAGNEMALM

nato nel 1940; laureato in giurisprudenza e professore di diritto pubblico presso l'Università di Lund; professore di diritto pubblico e preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Stoccolma; Ombudsman parlamentare; giudice della Suprema Corte amministrativa della Svezia; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.

Leif SEVÓN



nato nel 1941; laureato in giurisprudenza (OTL) presso l'Università di Helsinki; direttore presso il ministero della Giustizia; consigliere presso la direzione Commercio del ministero degli Affari esteri; giudice della Corte suprema; giudice della Corte EFTA; presidente della Corte EFTA; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.

Nial FENNELLY



nato nel 1942; Master of Arts in scienze economiche presso l'University College di Dublino; barrister-at Law; Senior Counsel; presidente del Legal Aid Board e del Bar Council; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER



nato nel 1949; giudice; magistrato del Consejo General del Poder Judicial (Consiglio superiore della magistratura); professore; capo di gabinetto del presidente del Consiglio della magistratura; giudice ad hoc della Corte europea dei diritti dell'uomo; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.

Melchior WATHELET



nato nel 1949; vice-primo ministro, ministro della Difesa (1995), borgomastro di Verviers; vice-primo ministro, ministro della Giustizia e degli Affari economici (1992-1995); vice-primo ministro; ministro della Giustizia e del Ceto medio (1988-1991); deputato (1977-1995); laureato in giurisprudenza e in economia (Università di Liegi); Master of Laws (Harvard University, USA); professore incaricato presso l'Università di Liegi; professore incaricato presso l'Università cattolica di Lovanio; giudice della Corte di giustizia dal 19 settembre 1995.



Romain SCHINTGEN

nato nel 1939; avvocato e procuratore legale; amministratore generale al ministero del Lavoro; presidente del Consiglio economico e sociale; amministratore, fra l'altro, della Société nationale de crédit et d'investissement e della Société européenne des satellites; membro di nomina governativa del Fondo sociale europeo, del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori e del Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 all'11 luglio 1996; giudice della Corte di giustizia dal 12 luglio 1996.



Roger GRASS

nato nel 1948; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi e titolare del diploma di studi superiori di diritto pubblico; sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunal de grande instance di Versailles; amministratore principale alla Corte di giustizia; segretario generale della procura generale presso la Corte d'appello di Parigi; membro del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia; referendario del Presidente della Corte di giustizia; cancelliere della Corte di giustizia dal 10 febbraio 1994.


III – MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 1996

Nel 1996 la composizione della Corte di giustizia è così cambiata:

A seguito del decesso del giudice Fernand Schockweiler, avvenuto il 1° giugno, Romain Schintgen, giudice del Tribunale di primo grado, è entrato in carica in qualità di giudice della Corte il 12 luglio.

Per maggiori dettagli si rimanda alla rubrica «Udienze solenni», pag. 89.

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee



A – L’attività del Tribunale di primo grado nel 1996

(di A. Saggio, Presidente del Tribunale)

Attività del Tribunale

1. Nel 1996 sono state promosse dinanzi al Tribunale 215 cause nuove, numero quasi equivalente a quello delle cause instaurate nel 1995 (212), se si eccettuano, per questi due anni di riferimento, i ricorsi in materia di quote di latte, il cui flusso continua a rallentare (5 cause nel 1996 contro 32 nel 1995).

La ripartizione per materia delle 215 cause suddette è, però, molto diversa da quella rilevabile per il 1995.

Per quanto riguarda le cause in materia di concorrenza, va segnalato un calo apparentemente notevole (25 cause contro le 65 del 1995), che, tuttavia, dev’essere attribuito all’assenza di un fenomeno osservato nel 1995 (come pure nel 1994), ossia le serie di ricorsi proposti contro decisioni della Commissione che interessavano un gran numero di imprese in un determinato settore. A parte tali serie di ricorsi, il numero di cause in materia di concorrenza è leggermente aumentato rispetto al 1995 (23).

Il fatto che detto calo nel settore della concorrenza sia stato interamente compensato dal numero di nuovi ricorsi è dovuto essenzialmente all’evoluzione del contenzioso relativo al pubblico impiego comunitario (98 ricorsi contro 79 nel 1995), all’agricoltura (prescindendo dalle quote di latte: 25 ricorsi contro 16 nel 1995) e agli aiuti concessi dagli Stati (18 ricorsi contro 12 nel 1995).

Nel 1996 non sono state ancora promosse cause in materia di protezione della proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli, nonché ritrovati vegetali). A questo proposito, va rilevato che durante lo stesso periodo le commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, il cui regolamento di procedura è entrato in vigore nel febbraio 1996 [regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216], non hanno emesso alcuna decisione.

Con i membri che ne erano entrati a far parte solo di recente (poco prima dell’anno di riferimento, nell’ambito del regolare rinnovo parziale, o, nel caso di taluni nuovi membri, durante lo stesso anno), il Tribunale ha continuato ad adoperarsi per migliorare il suo rendimento.

Il numero delle sentenze pronunciate dal Tribunale nel 1996 (107 in termini netti, ossia dopo la riunione di talune cause; 118 in termini lordi) è quindi analogo a quello del 1995 (nel quale dette cifre erano, rispettivamente, 98 e 128). Va ricordato che nell'ultimo anno menzionato si era verificato, rispetto all'anno precedente, un notevole aumento del numero di sentenze (v. la Relazione annuale 1995).

Il fatto che il numero delle cause definite sia, tuttavia, diminuito rispetto all'anno precedente (186 cause contro 265 cause; 174 cause contro 198 cause in termini netti) rispecchia in gran parte un calo sensibile del numero delle cause definite mediante ordinanza (da 137 cause nel 1995 a 68 nel 1996; in termini netti tali cifre sono, rispettivamente, 100 e 67). In particolare, il numero delle cancellazioni dal ruolo è (nuovamente) regredito, passando da 94 cause nel 1995 a 42 nel 1996 (in termini netti: 63 e 41 cause).

Di conseguenza, il numero delle cause pendenti a fine anno (659 cause in termini lordi, 476 in termini netti) è superiore a quello dell'anno precedente (616 e 427 cause rispettivamente) anche nel settore del pubblico impiego comunitario (140 cause a fine 1996 contro 121 a fine 1995; in termini netti, 133 cause contro 118), in cui il Tribunale ha aumentato la sua cadenza in misura notevole (66 sentenze nel 1996 contro 34 nel 1995, il che corrisponde, rispettivamente, a 68 e 36 cause definite in termini netti).

Il numero delle ordinanze emesse in procedimento sommario è passato da 19 nel 1995 a 23 nel 1996, aumento che conferma la tendenza riscontrabile sin dalla creazione del Tribunale.

Il numero dei ricorsi proposti contro pronunce del Tribunale nel 1996 è nettamente inferiore a quello dell'anno precedente (27 contro 47). Circa il 22% delle decisioni per le quali il termine d'impugnazione è scaduto nel corso dell'anno di riferimento sono state oggetto di gravame. Nel 1995 la percentuale era stata superiore al 30% (v. la Relazione annuale 1995).

2. Sul piano organizzativo il Tribunale, nella riunione del 12 settembre 1996, ha deciso di limitare, in via di principio, la competenza delle sezioni composte da cinque giudici ai ricorsi concernenti le norme relative agli aiuti statali e alle misure di difesa commerciale. I ricorsi in materia di controllo delle concentrazioni e nel campo della concorrenza sono ormai attribuiti, di regola, alle sezioni composte da tre giudici. Questa modifica è diretta a consentire, particolarmente nel campo da ultimo menzionato, di svolgere un lavoro ancora più efficace per quanto attiene alla valutazione dei fatti e, nel contempo, di dedicare particolare attenzione alle cause che comportano problemi giuridici complessi.

Orientamento della giurisprudenza

Nel campo della *concorrenza* occorre anzitutto menzionare (in ordine cronologico) due sentenze in cui due Sezioni del Tribunale si sono pronunciate sul problema della ricevibilità dei ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro decisioni della Commissione delle quali non erano destinatarie.

Nella sentenza 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93, *Métropole télévision e a./Commissione* (Racc. pag. II-649), il Tribunale (Prima Sezione ampliata) doveva conoscere di una decisione, emessa ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato CE, che dichiarava le disposizioni dell'art. 85, n. 1, dello stesso Trattato inapplicabili a talune norme dell'Unione europea di radiodiffusione (divenuta nel frattempo l'Unione europea di radiotelevisione: UER), associazione di categoria tra emittenti radiotelevisive. Dette norme prevedevano, in particolare, a vantaggio dei membri attivi dell'UER, l'esclusiva dei diritti di ritrasmissione delle manifestazioni sportive acquisiti nell'ambito del sistema denominato «Eurovisione» (che consentiva a tali emittenti di scambiarsi programmi), mentre l'accesso contrattuale di altri operatori a questi diritti era limitato, in via di principio, all'ipotesi di ritrasmissioni in differita. Fra le quattro ricorrenti, che gestivano servizi televisivi e non facevano parte dell'UER, soltanto due avevano presentato osservazioni nell'ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. Una di esse (Antena 3) non aveva partecipato a detto procedimento e un'altra (RTI) si era limitata ad assistere all'audizione. Di conseguenza, la Commissione aveva eccepito l'irricevibilità dei ricorsi proposti da queste due ultime ricorrenti per il motivo che esse non erano riguardate individualmente dalla decisione impugnata. Il Tribunale ha respinto gli argomenti della Commissione. Esso ha sottolineato che dette ricorrenti erano concorrenti dell'UER e dei suoi membri e che, in particolare, fra questi ultimi figuravano, come diretti concorrenti delle ricorrenti, i soli membri attivi dell'UER operanti sui rispettivi mercati nazionali. Secondo il Tribunale, la decisione impugnata consentiva, per mezzo delle norme statutarie esentate, di escludere le ricorrenti dal godimento dei vantaggi concorrenziali derivanti dall'appartenenza all'UER. Danneggiate, in tal modo, nella loro posizione concorrenziale, esse avevano la qualità di terzi interessati e dovevano quindi essere associate al procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 17. Di conseguenza, la decisione emessa in esito a tale procedimento le riguardava individualmente. In siffatta situazione, il subordinare la legittimazione ad agire ad un'effettiva partecipazione al procedimento amministrativo si risolverebbe, secondo il Tribunale, nell'istituire un ulteriore presupposto di ricevibilità, in forma di un procedimento precontenzioso obbligatorio, non previsto dall'art. 173 del Trattato. L'Antena 3 era pertanto legittimata ad agire, il che era confermato, sempre secondo

il Tribunale, dal fatto che la sua domanda di adesione all'UER era stata respinta, prima dell'adozione della decisione impugnata, in base alle norme di adesione che quest'ultima ha successivamente esentato. Quanto alla legittimazione ad agire della RTI, il Tribunale ha aggiunto che tale legittimazione non era messa in discussione dal fatto che la ricorrente si era limitata ad assistere allo svolgimento dell'audizione senza assumere una posizione specifica: infatti, il diritto procedurale previsto dal regolamento n. 17 non è subordinato ad alcuna condizione inerente alle modalità di esercizio. Nel merito il Tribunale ha annullato la decisione impugnata. Da un lato, esso ha censurato la valutazione, effettuata dalla Commissione, delle condizioni previste dallo statuto dell'UER per l'adesione a tale organismo, relative al servizio da fornire al pubblico nonché alla programmazione e alla produzione dei programmi trasmessi. Secondo il Tribunale, la Commissione non aveva verificato previamente, come invece avrebbe dovuto fare per valutare correttamente l'indispensabilità delle restrizioni della concorrenza derivanti da dette norme, se queste avessero un carattere obiettivo e sufficientemente determinato che ne consentisse l'applicazione uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i potenziali membri attivi. Inoltre il Tribunale ha rilevato che le condizioni di adesione esaminate, facendo sostanzialmente riferimento a criteri quantitativi non indicati mediante cifre, non rispondevano ai requisiti suddetti. D'altro canto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non potesse considerare, senza altre spiegazioni, che uno status speciale per l'UER con riguardo alle norme della concorrenza fosse giustificato dalle limitazioni inerenti al compito particolare di interesse pubblico esercitato dai suoi membri attivi. Per poter giustificare la concessione di un'esenzione con considerazioni attinenti al perseguimento dell'interesse pubblico, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare, in base a dati economici concreti e, più in generale, a tutti gli elementi rilevanti della pratica (come l'eventuale esistenza di un sistema di compensazioni finanziarie degli oneri e degli obblighi degli interessati), che tali considerazioni rendevano necessaria l'esclusiva dei diritti di ritrasmissione delle manifestazioni sportive e che questa esclusiva era indispensabile per consentire ai membri dell'UER di ottenere un giusto utile. Questa sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sentenza 12 dicembre 1996, causa T-87/92, Kruidvat/Commissione (Racc. pag. II-1931), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto da un'impresa distributrice di prodotti cosmetici (compresi i profumi) contro una decisione della Commissione che dichiarava l'art. 85, n. 1, del Trattato CE inapplicabile al contratto tipo di distribuzione selettiva che vincolava un produttore di cosmetici di lusso o i suoi agenti esclusivi, da una parte, e i suoi rivenditori specializzati, dall'altra. Il Tribunale ha accertato che la ricorrente non era riguardata individualmente dalla decisione impugnata. Ha sottolineato che né la ricorrente, né le società che ne detenevano il controllo, né il gruppo di cui essa

faceva parte avevano presentato alla Commissione una denuncia a norma del regolamento n. 17. Nessuno di tali soggetti aveva partecipato al procedimento amministrativo previsto dal medesimo regolamento o aveva chiesto al suddetto produttore di far parte della sua rete di distribuzione selettiva. Secondo il Tribunale, non sussisteva un nesso sufficiente tra la partecipazione a detto procedimento di un ente al quale era affiliata una delle società che controllavano la ricorrente (senza che quest'ultima avesse sollecitato tale partecipazione, che, per di più, aveva comportato la prospettazione di una tesi diversa da quella difesa dalla ricorrente dinanzi al Tribunale) e la posizione individuale della ricorrente. Il fatto che la ricorrente fosse una concorrente dei distributori autorizzati dal produttore di cosmetici o l'eventualità che essa non potesse rifornirsi presso la rete di distribuzione di cui trattavasi (qualora non soddisfacesse i criteri di selezione stabiliti nel contratto tipo) non erano sufficienti, secondo il Tribunale, a identificarla ai sensi del Trattato. Data la sua portata — ha rilevato il Tribunale — la decisione impugnata non impediva alla ricorrente di rifornirsi lecitamente, come aveva fatto fino ad allora, al di fuori della detta rete di distribuzione. Il Tribunale ha poi menzionato la causa pendente dinanzi a un giudice nazionale. In quella sede un rappresentante esclusivo del produttore di cosmetici chiedeva che venisse ingiunto alla ricorrente, in base ad una legge nazionale sulla concorrenza sleale, di cessare la vendita dei suoi prodotti in una determinata zona; era inoltre controversa la legittimità della rete di distribuzione. Secondo il Tribunale, la ricorrente non era sufficientemente identificata dal semplice fatto che la decisione impugnata potesse avere rilevanza per la soluzione di tale controversia, giacché qualsiasi distributore di profumi poteva eventualmente avere interesse a mettere in discussione in sede giudiziaria nazionale la legittimità di detta rete. In ogni caso, per quanto riguardava l'interesse della ricorrente a godere di un'adeguata tutela giuridica, il Tribunale ha rilevato che il giudice nazionale, qualora l'avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla validità o sull'interpretazione della decisione impugnata. Contro questa sentenza è stato proposto gravame dinanzi alla Corte di giustizia.

Due sentenze emesse lo stesso giorno dal medesimo collegio giudicante riguardano anch'esse la distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso (cause Leclerc/Commissione, T-19/92, Racc. pag. II-1851, e T-88/92, Racc. pag. II-1961; quest'ultima causa riguarda lo stesso produttore e la stessa decisione di cui trattasi nella causa T-87/92, sopra riassunta). La ricorrente che aveva promosso entrambe le cause era una società cooperativa di acquisto che disponeva di una rete di punti di vendita al dettaglio, in prevalenza ipermercati o supermercati, in uno degli Stati membri della Comunità. Dinanzi alla Commissione aveva sostenuto che l'applicazione dei contratti tipo di cui trattavasi avrebbe determinato l'esclusione di taluni dei detti punti di vendita dalla distribuzione dei cosmetici di lusso, pur

possedendo essi i requisiti per provvedervi. I ricorsi contro le decisioni della Commissione che dichiaravano l'art. 85, n. 1, del Trattato CE inapplicabile ai contratti summenzionati (per il motivo che i criteri di selezione ivi previsti non rientravano nella sfera d'applicazione di tale disposizione, mentre gli altri obblighi e le altre condizioni potevano avvalersi dell'art. 85, n. 3) sono stati giudicati ricevibili dal Tribunale, il quale, in particolare, ha considerato che le decisioni impugnate riguardavano individualmente la ricorrente. Da una parte, quest'ultima andava equiparata, secondo il Tribunale, ad un operatore la cui domanda di ammissione ad una rete come distributore autorizzato era stata respinta e che aveva presentato osservazioni ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17. In quanto società cooperativa di commercianti al dettaglio, avente il compito di fornire servizi ai propri aderenti in relazione all'esercizio della loro attività, la ricorrente aveva chiesto invano ai produttori di cui trattavasi che almeno alcuni dei suoi aderenti fossero ammessi alle reti di distribuzione come rivenditori autorizzati. Alcuni di tali soci della cooperativa avevano direttamente manifestato la volontà di distribuire le merci dei produttori suddetti. Infine, la ricorrente aveva partecipato al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, presentando osservazioni particolareggiate (v. sopra). D'altra parte, il Tribunale ha menzionato gli interessi della ricorrente come negoziatrice di contratti di fornitura e il fatto che il suo statuto l'autorizzava a far valere, nel corso del procedimento amministrativo, non soltanto il proprio punto di vista, ma anche quello dei suoi soci intenzionati a far parte delle reti distributive. Nel merito, i criteri di selezione che, secondo la Commissione, esulavano dalla sfera dell'art. 85, n. 1, e che riguardavano la qualificazione professionale del personale, l'ubicazione e la sistemazione dei punti di vendita e l'insegna del rivenditore sono stati esaminati dal Tribunale con riguardo ai seguenti principi. Quando si tratta, come nella fattispecie, di prodotti che, da un lato, hanno un elevato livello qualitativo intrinseco e, dall'altro, possiedono, per loro stessa natura, un carattere di lusso, la necessità di un sistema di distribuzione selettiva, tenuto conto delle «proprietà» di tali prodotti, dev'essere valutata non solo secondo le loro caratteristiche materiali, ma anche alla stregua della percezione specifica che ne hanno i consumatori, il che ricomprende in particolare la loro «atmosfera di lusso». Questa consente di distinguerli da altri prodotti simili, privi di tale carattere specifico. In questa ipotesi la distribuzione selettiva — la cui liceità dev'essere giudicata, secondo il Tribunale, tenendo conto degli interessi dei consumatori — non può, certo, essere giustificata dal solo fatto che il produttore abbia eventualmente svolto notevoli attività promozionali, prescindendo dall'esame dei criteri di selezione adottati. Tuttavia — ha rilevato il Tribunale — i criteri qualitativi di selezione che non eccedono quanto necessario per garantire la vendita di tali prodotti in idonee condizioni di presentazione non rientrano, in via di principio, nella sfera dell'art. 85, n. 1, purché siano oggettivi, stabiliti uniformemente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio. Il sindacato

giurisdizionale del Tribunale alla luce di questi principi è esercitato soltanto riguardo agli accertamenti della Commissione (e in tale contesto verte sulla sussistenza o meno di difetto di motivazione, errori manifesti di fatto o di diritto, errori manifesti di valutazione e sviamento di potere). L'applicazione dei criteri di selezione a casi concreti, ad esempio al diniego di accesso alla rete, è soggetta — data l'efficacia diretta dell'art. 85, n. 1 — al controllo dei giudici nazionali competenti, i quali devono accertare, in particolare, se detti criteri siano stati applicati in modo discriminatorio o sproporzionato. Il Tribunale ha ricordato però anche la possibilità di presentare una denuncia alla Commissione, specie in caso di sistematica applicazione delle condizioni di ammissione in senso incompatibile con il diritto comunitario. In base a queste considerazioni il Tribunale ha confermato la legittimità dei criteri di selezione esaminati, ad eccezione, in entrambe le cause, di quello relativo all'importanza delle altre attività esercitate nel punto di vendita. Tale criterio era formulato in modo da contribuire all'eliminazione dei candidati, come i negozi «multiprodotti», la cui attività nel ramo profumi rappresentava meno del 60% (o meno del 50% nella causa T-88/92) delle loro attività, anche se disponevano di un reparto specializzato per la vendita dei prodotti di cui trattavasi. Il Tribunale ha giudicato tale criterio sproporzionato e discriminatorio per sua stessa natura, poiché era privo di nesso con la legittima esigenza della tutela dell'immagine di lusso dei prodotti considerati e anzi si applicava a scapito dei negozi che avessero provveduto a quanto necessario onde soddisfare le condizioni qualitative adeguate per la vendita di cosmetici di lusso. Siccome le decisioni impugnate non esponevano alcun motivo che giustificasse detto criterio, il Tribunale le ha annullate, in questa parte, per carenza di motivazione. Per contro, poiché la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di ostacoli all'accesso della grande distribuzione al settore della distribuzione dei cosmetici di lusso, purché i punti di vendita fossero sistemati in modo adeguato alla vendita di prodotti del genere, il Tribunale ha respinto l'argomento della ricorrente secondo cui i suoi aderenti erano esclusi a priori dalle reti distributive de quibus per effetto del cumulo dei criteri di selezione. L'altra tesi della ricorrente, secondo la quale sul mercato pertinente non esisteva concorrenza efficace data l'esistenza di reti simili a quelle dei due produttori di cui trattavasi, è stata anch'essa respinta per lo stesso motivo (v. sopra) e in considerazione delle modifiche dei contratti tipo imposte dalla Commissione prima dell'adozione della decisione impugnata (modifiche che avevano comportato: l'abolizione dei criteri di selezione puramente quantitativi e delle clausole che limitavano la libertà dei distributori di rivendere i prodotti ad altri membri della rete selettiva o che limitavano la libertà di scelta del rivenditore quanto alle altre marche che potevano essere offerte nel suo punto di vendita; il riconoscimento esplicito della libertà del rivenditore di fissare autonomamente i prezzi). Infine il Tribunale ha disatteso gli argomenti della ricorrente diretti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 85, n. 3, per quanto riguardava gli aspetti dei contratti tipo che la

Commissione aveva considerato ricompresi nella sfera dell'art. 85, n. 1 (concernenti segnatamente le procedure di ammissione alla rete, le scorte, il volume minimo di acquisti annuali, il lancio di nuovi prodotti e la collaborazione in materia di pubblicità e di promozione, nonché, nella causa T-88/92, la presenza di marche concorrenti nel punto di vendita).

La sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite T-24/93, T-25/93 e T-26/93, T-28/93, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (Racc. pag. II-1201), riguarda in particolare varie pratiche che la Commissione aveva censurato come abuso di posizione dominante sul mercato da parte delle imprese aderenti ad una conferenza marittima. Una di tali pratiche era connessa a un accordo stipulato tra la conferenza marittima e l'ente gestore dei trasporti marittimi mercantili di un paese terzo. L'accordo conferiva un diritto di esclusiva alle imprese della conferenza nell'ambito della sfera di attività di questa, ma prevedeva anche la possibilità di deroghe previo consenso espresso delle due parti interessate. Dopo che l'ente suddetto aveva ammesso al trasporto marittimo un armatore indipendente, le imprese avevano chiesto insistentemente la rigorosa osservanza dell'accordo, comportamento che la Commissione qualificava abuso di posizione dominante. Il Tribunale ha confermato che gli aderenti alla conferenza detenevano collettivamente una posizione dominante sul mercato pertinente ed ha rilevato che le pressioni esercitate sull'ente di cui trattavasi, rientrando in una strategia diretta ad estromettere l'armatore indipendente, costituivano violazione dell'art. 86 del Trattato CE. Un'impresa in posizione dominante che gode di un diritto di esclusiva, con la possibilità di deroghe subordinate al suo consenso, è tenuta infatti a fare un uso ragionevole del diritto di voto attribuitole dall'accordo in relazione all'accesso di terzi al mercato. Il Tribunale ha confermato anche le altre conclusioni della Commissione, in particolare quelle concernenti l'incompatibilità con l'art. 86 delle cosiddette pratiche delle *fighting ships* (consistenti nel modificare i tassi di nolo, derogando alle tariffe in vigore per ottenere tassi identici o inferiori a quelli del principale concorrente indipendente per navi in partenza alla stessa data o a date vicine). Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto ingiustificati taluni elementi della censura formulata dalla Commissione, relativi al proseguimento delle pratiche dopo il deposito della denuncia e alla durata di una delle infrazioni dell'art. 86. Esso ha quindi ridotto congruamente le ammende inflitte. Contro questa sentenza è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte.

Con sentenza 18 settembre 1996, causa T-353/94, Postbank/Commissione (Racc. pag. II-921), il Tribunale ha annullato una decisione della Commissione relativa all'uso, da parte di imprese terze, di informazioni contenute in una comunicazione di addebiti. Quest'ultima riguardava un accordo, al quale aderiva la ricorrente, vertente sul trattamento di talune operazioni nel settore bancario. Copia di tale documento era stata trasmessa alle imprese suddette allo scopo di preparare

l'audizione. In quell'occasione la Commissione aveva precisato loro, in particolare, che le informazioni ivi contenute non dovevano essere utilizzate nell'ambito di procedimenti giudiziari. Successivamente, su domanda delle medesime imprese terze, la Commissione aveva portato a loro conoscenza, nella decisione impugnata, che tale restrizione era risultata ingiustificata e, di conseguenza, non era più valida. Solo qualche giorno dopo la ricorrente era venuta a conoscenza dell'esistenza della suddetta decisione. Questa, secondo il Tribunale, riguardava l'uso delle informazioni de quibus in qualsiasi procedimento giudiziario (e non solo nella causa, nel frattempo conclusasi, tra la ricorrente e le imprese terze). Sul piano dei principi il Tribunale considera che le norme comunitarie relative al segreto professionale (art. 214 del Trattato CE e art. 20, n. 2, del regolamento n. 17) obbligano la Commissione, adita con una domanda come quella presentata nel caso di specie dalle imprese terze, ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che sia leso il diritto delle imprese interessate alla tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali. Spetta poi al giudice nazionale garantire la salvaguardia di tale diritto. Nella fattispecie la Commissione era venuta meno all'obbligo suddetto omettendo di porre la ricorrente in grado di far valere il suo punto di vista in ordine alla produzione in giudizio dei documenti di cui trattavasi e omettendo di adottare tutti i provvedimenti diretti a proteggere la natura riservata o di segreto commerciale delle informazioni di cui la ricorrente aveva chiesto la tutela prima dell'audizione e nel corso della stessa. La Commissione era tenuta a maggior ragione ad adottare tali precauzioni in quanto era venuta meno al dovere sia di mettere la ricorrente in grado, già prima di trasmettere copia della comunicazione degli addebiti alle imprese terze interessate, di esporre il suo punto di vista in proposito sia di adottare una decisione debitamente motivata e di notificarla alla ricorrente. Il Tribunale, però, ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui il fatto di consentire la produzione di informazioni contenute in una comunicazione di addebiti in sede giudiziaria nazionale configurava una violazione dell'art. 20, n. 1, del regolamento n. 17 (norma che vieta alla Commissione e alle autorità che legalmente dispongono di tali informazioni di avvalersene per scopi estranei a quello per il quale sono state raccolte). La comunicazione di informazioni di questa natura alle parti di un procedimento nazionale, ai fini del procedimento medesimo, costituisce un esempio della leale collaborazione tra la Commissione e i giudici nazionali prescritta dall'art. 5 del Trattato ed esula dalla sfera d'applicazione del regolamento n. 17. Negarla significherebbe ledere i diritti dei singoli scaturenti dall'effetto diretto degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato. Questo ragionamento non è infirmato dalla necessità di tutelare i segreti commerciali dell'impresa interessata e il suo diritto al contraddittorio in sede giudiziaria nazionale giacché spetta al giudice nazionale garantire tale tutela (v. sopra). Il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo non viene compromesso dalla comunicazione di informazioni ai fini della loro produzione dinanzi al giudice nazionale.

Nella causa T-575/93, Koelman/Commissione (sentenza 9 gennaio 1996, Racc. pag. II-1), il Tribunale ha esaminato il ricorso di un privato che, nella sua veste di compositore, aveva presentato alla Commissione una denuncia relativa a varie convenzioni stipulate nel campo dei diritti d'autore. La denuncia era stata respinta per il motivo che le criticate convenzioni soddisfacevano i requisiti di esenzione stabiliti dall'art. 85, n. 3, del Trattato CE. L'argomento svolto a sostegno del ricorso di annullamento, secondo cui la Commissione poteva far riferimento alla norma suddetta soltanto dopo aver adottato, in base alla stessa, una decisione di esenzione, è stato disatteso dal Tribunale. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il denunciante non ha il diritto di esigere dalla Commissione una decisione ex art. 189 del Trattato CE in merito alla sussistenza o meno di un'infrazione dell'art. 85 dello stesso Trattato. I doveri della Commissione si limitano ad un attento esame, alla luce dell'art. 85, degli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza. Orbene, esponendo i motivi per i quali tale attento esame non la induce ad aprire un procedimento per l'accertamento di un'infrazione, la Commissione può richiamarsi all'art. 85 nel suo complesso, compreso il n. 3, senza essere tenuta ad adottare una decisione al riguardo e nemmeno a pronunciarsi definitivamente sulla compatibilità delle denunciate convenzioni o pratiche con l'art. 85, n. 1. Il Tribunale ha precisato che, anche se siffatta decisione di rigetto di una denuncia costituisce atto impugnabile, le valutazioni che essa contiene, aventi lo stesso valore giuridico di una «lettera a conforto», non possono ostare a che il giudice nazionale dichiari eventualmente nulle, in base all'art. 85, n. 2, e alla luce degli elementi di cui dispone, le convenzioni o le pratiche denunciate. Esso può tuttavia tener conto, come elementi di fatto, delle valutazioni espresse dalla Commissione. Il Tribunale, dopo aver esaminato gli altri motivi dedotti dal ricorrente, relativi segnatamente all'inosservanza dell'art. 85, n. 3, ne ha respinto sia la domanda di annullamento sia la domanda di risarcimento. Il ricorrente ha impugnato questa sentenza dinanzi alla Corte.

In un'ordinanza emessa in procedimento sommario il 3 luglio 1996 (causa T-41/96 R, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-381) il Presidente del Tribunale ha statuito su una domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione, adottata in un contesto di importazioni parallele provocate dal fatto che i prezzi di taluni medicinali fissati dalle pubbliche autorità di due Stati membri erano notevolmente inferiori ai prezzi degli stessi medicinali praticati in un altro Stato membro. Nella detta decisione la Commissione, ravvisando l'esistenza di un accordo avente ad oggetto un divieto di esportazione, stipulato tra le società controllate dalla richiedente, impresa produttrice di farmaci, e i grossisti dei primi due Stati membri, ingiungeva alla richiedente di comunicare ai predetti grossisti che erano consentite le esportazioni nell'ambito della Comunità e di inserire nelle condizioni generali applicabili una precisazione nello stesso senso. Dopo aver

analizzato le circostanze del caso di specie (il modo in cui i grossisti avevano interpretato il comportamento delle controllate della richiedente, l'eventuale esistenza di indizi di un loro tacito assenso all'asserito divieto di esportare e l'andamento delle esportazioni parallele durante il periodo considerato), il Presidente del Tribunale è giunto alla conclusione che non risultava, a prima vista, manifestamente infondata la tesi della richiedente secondo cui il presunto accordo non esisteva. A suo giudizio, sussisteva anche il presupposto dell'urgenza. Il primo luogo, la decisione impugnata incideva sulla libertà della richiedente di definire la sua politica commerciale o, quanto meno, creava incertezza quanto all'autonomia di cui essa disponeva in materia, in una situazione nella quale, a causa dell'intervento delle pubbliche autorità, essa non deteneva il controllo dei suoi prezzi nei paesi di esportazione. Inoltre, la necessità, per la controllata della richiedente nel paese importatore, di ridurre i prezzi in tale paese per evitare un notevole aumento delle importazioni parallele poteva cagionare una rilevante flessione, non recuperabile, dei suoi utili, privare il suo settore farmaceutico della sua base economica e provocare il licenziamento di numerosi dipendenti. Tale danno, che poteva derivare dall'immediata applicazione della decisione contestata, sarebbe stato sproporzionato rispetto agli altri interessi in gioco. Ciò valeva per l'interesse dei grossisti ad aumentare le loro esportazioni, poiché i mercati sui quali operavano non erano interamente chiusi, come attestava il livello delle loro importazioni parallele nel terzo Stato membro interessato. Quanto all'interesse delle autorità competenti nonché dei consumatori e dei contribuenti di quest'ultimo Stato, il Presidente del Tribunale ha ricordato come dalla decisione impugnata risultasse che i prezzi praticati dalla controllata della richiedente erano soggetti in quello Stato a un controllo indiretto di dette autorità. Egli ha accolto, quindi, la domanda di provvedimento provvisorio.

Nel contesto delle cause in materia di concorrenza si deve infine menzionare l'ordinanza 19 giugno 1996 (cause riunite T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH e a./Commissione, Racc. pag. II-537), relativa all'applicazione dell'art. 23 del Protocollo sullo statuto (CECA) della Corte. Questo articolo dispone che, quando è proposto un ricorso contro una decisione di un'istituzione della Comunità, questa istituzione deve trasmettere alla Corte tutti i documenti concernenti la causa instaurata dinanzi ad essa. Nella fattispecie si doveva statuire, nell'ambito di un ricorso contro una decisione della Commissione basata sulle regole di concorrenza della CECA, circa l'accesso delle ricorrenti al fascicolo che, ai sensi del citato art. 23, la Commissione aveva depositato nella cancelleria del Tribunale. Il Tribunale ha respinto l'argomento di talune delle ricorrenti secondo cui detto articolo, combinato con il principio del contraddittorio, implica un diritto d'accesso incondizionato e illimitato di tutte le parti al fascicolo suddetto. A questo proposito il Tribunale ha fatto una distinzione tra le varie categorie di documenti di cui

trattavasi. Per quanto riguarda i documenti contrassegnati dalla Commissione come riservati nell'interesse di una delle imprese ricorrenti o nell'interesse di imprese terze, esso ha sottolineato la necessità di contemperare le esigenze enunciate dal citato art. 23 con quella della tutela del segreto commerciale garantita, nel legittimo interesse di tali imprese, dall'art. 47 del Trattato CECA. Il Tribunale ne ha dedotto che la Commissione non può opporsi alla divulgazione di siffatti documenti quando le stesse parti da cui essi provengono ritengano di non dovervisi opporre (nella fattispecie ciò accadeva per la maggior parte dei documenti in discussione), a meno che la loro divulgazione non costituisca di per se stessa infrazione delle regole di concorrenza del Trattato CECA. Tale infrazione non era comprovata nel caso di specie. Quanto agli altri documenti ricompresi nelle due predette categorie, il Tribunale li ha esaminati singolarmente, verificando se, tenuto conto della data alla quale risalivano o della notorietà del loro contenuto, essi rivestissero (ancora) importanza commerciale. Per quanto concerne, infine, i documenti classificati dalla Commissione come riservati in quanto documenti interni, il Tribunale ha rilevato anzitutto che il citato art. 23 — che non trova equivalenti nei testi paralleli della CE o della CECA (Protocolli sullo statuto della Corte) — non subordina l'adempimento dell'obbligo di trasmettere il fascicolo, specificamente applicabile al procedimento instaurato dinanzi al giudice comunitario con ricorso contro una decisione di un'istituzione della CECA, all'adozione di un qualsivoglia provvedimento istruttorio da parte di tale giudice. L'obbligo predetto si estende, di regola, a tutti i documenti relativi alla causa e non occorre prevedere in tale fase un'eccezione di principio per i documenti interni. Il principio del controllo giurisdizionale degli atti dell'amministrazione osta all'applicazione di una regola generale di riservatezza amministrativa nei confronti del giudice comunitario. Inoltre il Tribunale ha osservato che i documenti forniti al giudice comunitario in base a tale principio devono, in linea di massima, essere resi accessibili a tutte le parti del procedimento, altrimenti la pronuncia giudiziaria si baserebbe, in violazione di un principio giuridico elementare, su fatti e documenti sui quali le parti non hanno potuto prendere posizione. Pertanto, la convenuta non poteva giustificare la sua opposizione alla divulgazione dei suoi documenti interni alle ricorrenti con un semplice richiamo alla sua prassi amministrativa relativa al Trattato CE o alla giurisprudenza concernente lo stesso Trattato. Il Tribunale ha ammesso però che l'accesso ai documenti interni della Commissione in base al citato art. 23 può subire restrizioni, in particolare quando i documenti già prodotti gli forniscono sufficienti ragguagli o quando un'inconsulta divulgazione di documenti che, per la loro natura o il loro contenuto, meritano una tutela particolare pregiudicherebbe il buon funzionamento delle istituzioni, compromettendo la realizzazione degli obiettivi del Trattato CECA. Il conflitto, che il giudice deve dirimere applicando tali criteri, tra il principio dell'efficacia dell'azione amministrativa e quello del controllo giudiziario degli atti dell'amministrazione (nel rispetto dei diritti della difesa e del principio del

contraddittorio del procedimento) non poteva essere risolto dal Tribunale in base agli elementi allora a sua disposizione. Infatti, la Commissione non aveva ancora indicato le ragioni per le quali essa avrebbe dovuto essere esonerata dagli obblighi impostile dal citato art. 23. Pertanto il Tribunale l'ha invitata a precisare quali documenti, a suo avviso, non potevano essere comunicati alle ricorrenti a causa della specificità della loro natura o del loro contenuto e ad esporre i motivi che, relativamente a ciascuno di tali documenti, le sembravano giustificare questo trattamento eccezionale, producendo, eventualmente, una versione non riservata degli stessi.

Nel campo degli *aiuti concessi dagli Stati* varie sentenze riguardano la ricevibilità di ricorsi di privati che contestano l'azione dell'autorità comunitaria o la ricevibilità dei motivi dedotti a sostegno di tali ricorsi.

Il rifiuto della Commissione di proporre «opportune misure» in relazione ad un programma generale di aiuti, conformemente all'art. 93, n. 1, del Trattato CE, non costituisce atto impugnabile poiché l'atto chiesto dal ricorrente è, di per sé, solo una proposta, non produttiva di effetti giuridici vincolanti e quindi non suscettibile di ricorso ex art. 173 del Trattato CE. Tuttavia il Tribunale sottolinea che le imprese operanti sul mercato interessato hanno la possibilità di contestare dinanzi al giudice nazionale la decisione con cui un'autorità nazionale attribuisce un aiuto statale ad un'impresa concorrente. Se l'aiuto rientra nell'ambito di un programma generale di aiuti, le imprese possono contestare, nell'ambito di tale procedimento nazionale, la validità della decisione della Commissione che ha approvato tale programma. Se il giudice nazionale si trova di fronte ad una questione relativa alla validità di tale decisione, esso può, o eventualmente deve, rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177 del Trattato (sentenza 22 ottobre 1996, causa T-330/94, Salt Union/Commissione, Racc. pag. II-1475; v. anche la sentenza pronunciata lo stesso giorno nella causa T-154/94, Comité des salines de France e Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est/Commissione, Racc. pag. II-1379).

Nella sentenza 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione (Racc. pag. II-477), il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto da un'impresa armatrice per l'annullamento di una decisione, rivolta al governo di uno Stato membro, con la quale la Commissione aveva prorogato l'autorizzazione di regimi di agevolazione fiscale a favore della costruzione di navi (analoghe o diverse da quelle esercite dalla ricorrente), senza limitarla a navi già identificate e senza pronunciarsi sulla compatibilità di aiuti individuali con il mercato comune. Secondo il Tribunale, tale proroga comportava l'approvazione dell'applicazione di disposizioni di portata generale e quindi aveva essa stessa portata generale nei confronti dei beneficiari potenziali. A fortiori essa non riguardava individualmente

la ricorrente, che era interessata soltanto nella sua oggettiva qualità di impresa di trasporti (alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico trovantesi, in atto o in potenza, in una situazione identica) e lo era solo potenzialmente e indirettamente fino all'applicazione concreta del regime contestato mediante l'erogazione di aiuti individuali. Il semplice fatto che l'impugnata decisione, adottata a seguito della modifica di un'altra normativa comunitaria, fosse stata preceduta da una denuncia della ricorrente non consentiva di caratterizzare quest'ultima rispetto ad ogni altra persona e, quindi, di legittimarla ad agire contro un regime generale di aiuti. In quanto la decisione impugnata veniva criticata perché non aveva disposto l'apertura del procedimento in contraddittorio previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la giurisprudenza della Corte secondo cui decisioni del genere riguardano individualmente le «imprese concorrenti». Quando si tratta dell'approvazione di un regime generale di aiuti, non possono esservi imprese concorrenti nel senso di cui alla citata giurisprudenza prima che vengano erogati aiuti individuali. L'ammettere la ricevibilità del ricorso di un'impresa che è interessata solo indirettamente e potenzialmente da un siffatto regime, e che, pertanto, è interessata solo marginalmente dalla decisione di portata generale della Commissione, si risolverebbe nel riconoscere a un numero quasi illimitato di imprese la legittimazione ad impugnare detta decisione, priverebbe di ogni significato giuridico la nozione di impresa "individualmente interessata" e travalicherebbe quindi i limiti della competenza del Tribunale definiti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato CE. Tale soluzione non può essere ammessa, nemmeno se non fossero eventualmente esperibili rimedi giurisdizionali ai sensi del diritto nazionale (per i criteri di ricevibilità nell'ipotesi dell'approvazione di un aiuto individuale da parte della Commissione senza instaurazione di un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato CE, v. sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399).

A proposito dei motivi che possono essere dedotti a sostegno di un ricorso proposto contro una decisione della Commissione che autorizza un provvedimento nazionale di aiuto, il Tribunale ha precisato che il fatto che il ricorrente, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, si sia astenuto dal presentare osservazioni su un determinato problema, chiaramente identificato già all'inizio di detto procedimento, non gli impedisce di sollevare tale problema nel ricorso. In materia di aiuti di Stato nessuna norma prevede simile limitazione (sentenza 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II-2169; contro questa sentenza è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte).

In una sentenza del 22 maggio 1996 (causa T-227/94, AITEC/Commissione, Racc. pag. II-351) il Tribunale era chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto ai sensi

dell'art. 175 del Trattato CE e nel quale la ricorrente — associazione di imprese che aveva presentato una denuncia diretta a che la Commissione si adoperasse per far rispettare la sua decisione relativa a un aiuto a favore di un'impresa del settore interessato — censurava il comportamento carente della convenuta, che non aveva né adito la Corte (v. art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CE) né rivolto alla ricorrente decisioni in risposta alla denuncia. Dopo aver respinto la censura relativa alla mancata adizione della Corte, conformemente ad una costante giurisprudenza, il Tribunale doveva decidere se, come prescrive l'art. 175, la Commissione fosse tenuta ad adottare una decisione in ordine alla denuncia della ricorrente. Il Tribunale si è pronunciato in senso negativo. In mancanza di regolamenti di esecuzione ai sensi dell'art. 94 del Trattato CE, nessuna norma di diritto comunitario prevede l'adozione di una decisione del genere. Inoltre, i principi, sanciti dalla giurisprudenza, relativi al diritto del singolo di ottenere una decisione in merito a una denuncia presentata a norma dell'art. 85 o dell'art. 86 del Trattato CE non erano trasponibili al caso di specie. Infatti, l'art. 93, n. 2, secondo comma, non prevede la partecipazione dei singoli (contrariamente al primo comma della stessa disposizione, riguardante il controllo dei progetti di aiuti) e la Commissione deve disporre di un ampio potere discrezionale in ordine alle modalità dell'esecuzione di una decisione che dichiara un aiuto illegittimo, modalità che possono sollevare questioni complesse relativamente alla restituzione dell'aiuto medesimo. Questa soluzione non esclude che in taluni casi la Commissione, per esigenze di buona amministrazione e di trasparenza, possa essere tenuta ad informare il denunciante circa l'esito della sua decisione. Tuttavia, nella fattispecie la Commissione aveva effettuato un adeguato scambio di informazioni con la ricorrente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato irricevibile.

Per quanto concerne le norme di natura sostanziale applicabili in materia di aiuti erogati dagli Stati, occorre ricordare la sentenza 12 dicembre 1996 nella causa T-358/94, Air France/Commissione (Racc. pag. II-2109), relativa ad una decisione emessa dalla Commissione nel settore dei trasporti aerei. Una società il cui capitale era detenuto interamente da un ente controllato, secondo la Commissione, dalla pubblica autorità di uno Stato membro aveva sottoscritto titoli emessi da un'impresa del settore. Il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione secondo cui ciò configurava un aiuto incompatibile con il mercato comune. In particolare esso ha considerato che l'investimento in discussione costituiva il risultato di un comportamento ascrivibile allo Stato membro. L'appartenenza dell'ente suddetto (che era all'origine dell'operazione di investimento e che aveva fornito i fondi necessari) al settore pubblico era desumibile dai suoi compiti, dalle modalità inerenti alla nomina dei suoi dirigenti e dal suo collegamento al potere legislativo. Tale potere costituisce uno dei poteri costituzionali dello Stato e quindi il comportamento del legislatore è necessariamente ascrivibile a questo (v. la giurisprudenza della

Corte relativa all'ascrivibilità allo Stato di comportamenti di organi costituzionalmente indipendenti costitutivi di inadempimento e al fatto che il rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CE è solo una variante del ricorso per inadempimento). La natura pubblica dell'ente predetto non era messa in discussione dagli elementi riguardanti la sua organizzazione interna o che garantivano la sua indipendenza rispetto ad altri organi. Il Tribunale ha poi rilevato che le risorse che avevano consentito l'investimento in discussione costituivano risorse statali, anche se i fondi gestiti dall'ente, depositati da risparmiatori privati, potevano essere ritirati dai depositanti. Il saldo costante generato dalle entrate e dalle uscite di fondi restava infatti definitivamente a sua disposizione e l'investimento, finanziato mediante tale saldo, poteva falsare la concorrenza proprio come se fosse stato finanziato mediante i gettiti di imposte o contributi obbligatori. Di conseguenza, il fatto che l'investimento non fosse stato autorizzato dal governo dello Stato membro considerato non ne mutava la qualifica. Il Tribunale ha confermato anche la conclusione della Commissione secondo cui detto investimento sarebbe stato inaccettabile per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato e costituiva pertanto un aiuto statale. Infine, il Tribunale ha respinto la censura di difetto di motivazione mossa alla Commissione per non avere essa dimostrato che la somma di cui ingiungeva la restituzione (previa detrazione degli interessi) corrispondeva a elementi di aiuto. Trattandosi di titoli molto complessi, già sottoscritti e le cui caratteristiche intrinseche non potevano più essere modificate in sé e per sé, la Commissione, secondo il Tribunale, poteva ingiungere la restituzione dei capitali conferiti e, per motivare tale decisione, accettare globalmente la sproporzione esistente tra i rischi corsi e i vantaggi concessi. Essa non era tenuta a quantificare concretamente il vantaggio economico del quale l'impresa considerata aveva fruito rispetto alle condizioni di mercato, prospettando un'altra emissione di titoli che un investitore privato avveduto avrebbe potuto accettare.

Nel campo dell'*antidumping*, va menzionata la causa T-162/94, NMB France e a./Commissione, sentenza 5 giugno 1996 (Racc. pag. II-427), nella quale varie imprese europee interamente controllate da un gruppo stabilito in un paese terzo perseguiavano l'annullamento di talune decisioni con le quali la Commissione aveva (parzialmente) respinto le loro domande di restituzione di dazi antidumping riscossi su un prodotto da esse importato. Infatti le decisioni impugnate avevano equiparato detti dazi ad un costo e li avevano quindi detratti, nell'ambito della determinazione del prezzo all'esportazione, dal prezzo al quale il prodotto era importato e rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente. Tale metodo di calcolo ha come conseguenza che, affinché un importatore collegato possa esigere la restituzione integrale dei dazi antidumping versati, è necessario non solo che il dumping che ha comportato inizialmente l'imposizione dei dazi suddetti sia stato eliminato («single

jump»), ma inoltre che l'ammontare degli stessi dazi sia stato trasferito sui clienti [regola del «double jump» o del «dazio equiparato a un costo», prevista dal regolamento base in materia: regolamento (CEE) n. 2423/88]. Il Tribunale ha rilevato anzitutto che l'autorità di giudicato di una sentenza della Corte relativa a decisioni di restituzione precedenti ed a censure parzialmente diverse da quelle formulate nel ricorso in esame non ostava alla ricevibilità di quest'ultimo. Nel merito esso ha considerato che dall'esame delle mere questioni di diritto sollevate dalle ricorrenti non emergeva che la regola del «dazio equiparato a un costo» violasse il principio di proporzionalità, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui il legislatore comunitario dispone in materia di politica commerciale comune. Tale regola, basata su considerazioni sensate, non era manifestamente inadeguata allo scopo di garantire un'equa protezione all'industria comunitaria. Infatti, quando non si verifica alcun mutamento, a seguito dell'imposizione dei dazi antidumping, nel comportamento del gruppo di imprese né, in particolare, in quello dell'importatore collegato, il margine di dumping si amplifica per via dell'assorbimento dei detti dazi da parte del gruppo. Pertanto, il fatto di effettuare un «single jump» (e non un «double jump», che comunque elimina il dumping) evita, sì, tale amplificazione, ma non consente di ritenere che vi sia stato un cambiamento definitivo del comportamento sul mercato che richiederebbe necessariamente la restituzione integrale dei dazi versati. Per le stesse ragioni il legislatore non era obbligato a scegliere, invece di adottare la regola contestata, una delle varie opzioni ora consentite dalle nuove disposizioni — più favorevoli per le ricorrenti — adottate, nelle more del giudizio dinanzi al Tribunale, sia nell'ambito del GATT (codice antidumping del 1994) sia a livello comunitario [nuovo regolamento base: regolamento (CE) n. 3283/94]. Il codice antidumping del 1979, dal canto suo, non conteneva norme relative a questo specifico problema, noto alle parti contraenti, ma era notevolmente elastico su questo punto e non impediva quindi alla Comunità di istituire, per la sua attuazione, la regola del «dazio equiparato a un costo». Secondo il Tribunale, l'applicazione del detto codice non può essere sostanzialmente influenzata da un'interpretazione effettuata alla luce di un progetto di codice successivo o del codice del 1994. Quest'ultimo, da un lato, presuppone l'esistenza della regola predetta per quanto riguarda la determinazione del prezzo all'esportazione (e prevede solo un temperamento alla sua applicazione in materia di restituzione) e, dall'altro, come il codice precedente, è il risultato di negoziati plurilaterali che rispecchiano l'evoluzione economica mondiale e il rapporto di forze esistente tra le parti contraenti nel periodo considerato. Il principio di non discriminazione, invocato dalle ricorrenti a proposito del diverso trattamento riservato agli importatori indipendenti, non è, neanch'esso, violato. Diversamente dagli importatori collegati, i detti operatori sono estranei alle pratiche di dumping e, comunque, gli importatori collegati sono in grado di conoscere tutti gli elementi sui quali tali pratiche sono basate. Oltre a ciò i dazi antidumping costituiscono per

gli importatori indipendenti un costo supplementare al quale devono far fronte, per cui, in ultima analisi, la regola criticata non fa altro che mettere su un piano di parità le due categorie di importatori. Il Tribunale ha ricordato infine la differenza di trattamento riservata, per tali due categorie e in materia di calcolo del prezzo all'esportazione, dai codici antidumping che si sono succeduti nel tempo.

La sentenza 28 marzo 1996, causa T-60/92, Noonan/Commissione (Racc. pag. II-215), ha fornito al Tribunale l'occasione di pronunciarsi sui principi che disciplinano l'accesso ai posti nel *pubblico impiego europeo*. La candidatura della ricorrente a un concorso generale bandito per costituire un elenco di riserva ai fini dell'assunzione di dattilografe era stata respinta per il motivo che, essendo essa in possesso di un diploma universitario, era soddisfatto uno dei criteri di esclusione previsti dal bando di concorso. Secondo il Tribunale, tale criterio e, quindi, anche la decisione impugnata erano illegittimi perché incompatibili con il principio della parità di trattamento, considerato unitamente all'art. 27, primo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee. Ai sensi di questa disposizione, le assunzioni devono essere consone allo scopo di garantire alle istituzioni la collaborazione di dipendenti dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Sul piano tecnico il possesso di un diploma universitario, secondo il Tribunale, non impediva ai candidati che ne erano titolari di svolgere le mansioni inerenti ai posti da attribuire e nulla attestava che avrebbe avuto effetti negativi sulla qualità delle loro prestazioni o sul loro rendimento. La considerazione che, in mancanza del detto criterio, gli altri candidati avrebbero avuto minori possibilità – o addirittura non avrebbero avuto nessuna possibilità – di superare il concorso non era giustificata, giacché non metteva affatto in dubbio che i candidati titolari di diplomi universitari potessero svolgere le future mansioni dei vincitori del concorso allo stesso modo degli altri candidati. Il Tribunale ha disatteso anche l'argomento della Commissione relativo al presunto vantaggio di cui avrebbero goduto i candidati laureati, una volta assunti, in occasione di future promozioni o concorsi interni. A suo giudizio non era stato dimostrato che l'interesse del servizio, determinante per la scelta dei criteri di selezione, imponesse di scegliere un criterio basato sul possesso di titoli universitari. Infine, a sostegno del suo argomento secondo cui dopo l'assunzione i titolari di diplomi universitari avrebbero potuto sentirsi frustrati a causa della natura delle loro mansioni – situazione che avrebbe potuto ripercuotersi negativamente sulla loro attività o sulle condizioni di lavoro dei colleghi – la Commissione non aveva fatto menzione di esperienze specifiche in materia da parte dei suoi uffici o da parte di altre istituzioni comunitarie. Né essa disponeva di elementi sufficienti per formulare previsioni in proposito.

Due sentenze del 12 dicembre 1996 (cause riunite T-177/94 e T-377/94, Altmann/Commissione, Racc. pag. II-2041; causa T-99/95, Stott/Commissione,

Racc. pag. II-2227) riguardano lo status di taluni dipendenti di un'Impresa comune della Comunità europea dell'energia atomica (v. artt. 45 e ss. del Trattato CEEA), il Joint European Torus (JET), che ha sede nel Regno Unito presso la United Kingdom Atomic Energy Authority (organizzazione ospitante). I ricorrenti, cittadini britannici, facevano parte del personale dell'organizzazione ospitante ed erano stati assegnati al JET. In tale qualità essi restavano alle dipendenze di detta organizzazione alle condizioni d'impiego da questa stabilite, conformemente allo statuto del JET. Questo statuto prevedeva altre due categorie di personale assegnato al JET, che, invece, era assunto dalla Commissione in posti temporanei in conformità al «Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità». Si trattava del personale messo a disposizione dai membri dell'Impresa comune diversi dall'organizzazione ospitante (ossia le analoghe organizzazioni di altri Stati membri, la stessa CEEA e uno Stato terzo) e di «altro personale». In entrambe le cause i ricorrenti impugnavano il rigetto delle loro domande di assunzione in qualità di agenti temporanei, come personale appartenente ad una delle ultime due categorie.

Nella *causa Altmann* i ricorrenti perseguiavano un'assunzione come «altro personale», che la Commissione aveva negato loro richiamandosi essenzialmente alle norme dello statuto del JET relative all'impiego del personale messo a disposizione dall'organizzazione ospitante. Il Tribunale ha accolto i ricorsi considerando che le dette norme, senza un'obiettiva giustificazione, stabilivano una distinzione tra due categorie di dipendenti a seconda dell'organizzazione partecipante all'Impresa comune che li metteva a disposizione di questa. Mentre tutti i membri del personale assegnato al JET si trovavano in una situazione analoga (infatti, erano stati assunti attraverso gli stessi concorsi, non avevano avuto necessariamente rapporti con l'organizzazione che li aveva messi a disposizione ed erano stati promossi secondo gli stessi criteri), i dipendenti messi a disposizione dall'organizzazione ospitante erano trattati in modo molto meno favorevole rispetto al resto del personale. Tale differenza si riscontrava nelle condizioni e nella sicurezza dell'impiego e, soprattutto, nelle prospettive di accesso al pubblico impiego comunitario. Oltre a ciò lo statuto del JET non consentiva di rimediare a questa situazione giacché impediva alle persone messe a disposizione dall'organizzazione ospitante di essere assunte come «altro personale». Il Tribunale ha ritenuto non più sussistenti le circostanze che inizialmente avevano potuto giustificare, secondo la Corte di giustizia, una differenza tra il loro trattamento e quello del resto del personale assegnato al JET (v. sentenza 15 gennaio 1987, cause riunite 271/83, 15/84, 36/84, 113/84, 158/84, 203/84 e 13/85, Ainsworth/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 167). Rilevando che l'autorità di cosa giudicata di detta sentenza non ostava alla proposizione dei ricorsi in esame, diretti contro una decisione diversa e basati, in parte, su altri motivi di fatto e di diritto, il Tribunale ha affermato che il fatto che la Corte avesse allora ritenuto legittime le norme pertinenti non gli impediva di dichiararle ormai

inapplicabili, dato il summenzionato cambiamento di circostanze. Comunque il Tribunale, senza contravvenire al principio della certezza del diritto, poteva dichiarare inapplicabile la decisione del Consiglio – successiva alla sentenza della Corte e produttiva di effetti giuridici autonomi – di mantenere in vigore il sistema di assunzioni dopo la fine del periodo di attività del JET inizialmente previsto.

Nella *causa Stott* il ricorrente mirava ad ottenere un posto presso la Commissione, in questo caso come dipendente messo a disposizione da un’organizzazione nazionale diversa dall’organizzazione ospitante, in base ad un «biglietto di ritorno». A questo proposito lo statuto del JET disponeva che ogni membro dell’Impresa comune si impegnasse a riassumere il personale che aveva assegnato al progetto, e che era stato assunto temporaneamente dalla Commissione, non appena fosse stato ultimato il lavoro svolto dal personale medesimo nell’ambito del progetto. A motivazione del rigetto della domanda del ricorrente erano state invocate difficoltà di bilancio e la possibile «fine del JET» al 31 dicembre 1996. Inoltre, perché la domanda fosse accolta, sarebbe stato necessario, secondo la Commissione, seguire una procedura irregolare, ossia creare un nuovo posto corrispondente per nominare il ricorrente, scartando tutti gli altri candidati, previe sue dimissioni dal posto attuale. Questo ragionamento – ha osservato il Tribunale – equivaleva ad affermare che le predette norme dello statuto del JET non consentivano al ricorrente di cambiare datore di lavoro conservando lo stesso posto presso il JET. Orbene, a giudizio del Tribunale, quest’ultima tesi era frutto di un’interpretazione errata del medesimo statuto, contraria al principio generale della parità di trattamento. Infatti essa aveva come conseguenza che la mobilità dei dipendenti messi a disposizione del JET dall’organizzazione ospitante risultava ostacolata rispetto a quella degli altri ricercatori europei del JET, senza che tale ostacolo trovasse una qualsiasi giustificazione oggettiva nella natura e nelle caratteristiche dell’Impresa comune o nella situazione particolare dell’organizzazione ospitante. D’altro canto, se il ricorrente poteva dimostrare di essere stato regolarmente messo a disposizione da un membro del JET e di ricoprire un posto nell’organico del JET, la convenuta non disponeva più di un potere discrezionale che le consentisse di invocare difficoltà di bilancio o l’imminenza della fine del progetto. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il ricorso.

Nella sentenza 9 gennaio 1996 (causa T-368/94, *Blanchard/Commissione*, Racc. pag. II-41) il Tribunale si è pronunciato sulle modalità della partecipazione dei dipendenti e delle loro organizzazioni sindacali e professionali (OSP) alle elezioni del comitato del personale previsto dall’art. 9 dello Statuto del personale delle Comunità europee. Le decisioni impugnate impedivano al ricorrente, membro di un’OSP, di presentare la propria candidatura nell’ambito di una lista elettorale presentata inizialmente come seconda lista da tale organizzazione e accettata

dall'ufficio elettorale. Con la prima decisione, emessa a seguito dei reclami di candidati di altre liste, l'ufficio elettorale aveva chiesto all'OSP di ritirare una delle due liste presentate. Con due successive decisioni esso aveva respinto le proposte formulate dall'OSP, ossia che, da un lato, questa avrebbe presentato soltanto l'altra lista inizialmente depositata e, dall'altro, i candidati della lista capeggiata dal ricorrente avrebbero presentato una lista autonoma, priva sia della sigla dell'OSP sia di qualsiasi riferimento al nome di questa organizzazione. L'ufficio elettorale aveva quindi ammesso soltanto la lista dell'OSP ed aveva negato il deposito della lista capeggiata dal ricorrente. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile. Il fatto che un'ordinanza emessa in un procedimento sommario dal Presidente del Tribunale avesse consentito al ricorrente di presentarsi come candidato — peraltro con successo — alle elezioni di cui trattavasi non incideva negativamente sulla ricevibilità del ricorso, il quale mirava in effetti alla tutela degli interessi del ricorrente come elettore intenzionato ad esercitare il suo diritto di voto nel rispetto della normativa in materia e come membro di un'OSP che avrebbe potuto ottenere risultati elettorali diversi se detta normativa fosse stata rispettata. Per quanto riguardava la prima decisione impugnata (l'invito all'OSP di ritirare una delle due liste), il Tribunale ha rilevato che essa andava considerata come la revoca di una decisione illegittima e non violava, segnatamente, né il divieto di ritirare la candidatura, valevole per ogni candidato, né le norme dello statuto relative ai reclami. Nel merito il Tribunale ha ritenuto detta decisione legittima giacché il regolamento elettorale prevedeva il deposito di una sola lista per OSP. Una norma in tal senso non era contraria, di per sé, ai principi di libertà e di democrazia o di parità di trattamento (considerate anche la facoltà di ogni dipendente di presentare la propria candidatura e altre facoltà riguardanti la denominazione delle liste e la pubblicità: v. infra le considerazioni relative alle altre due decisioni impugnate). In particolare, essa non ledeva il diritto del dipendente di essere elettore, di votare per una determinata lista di candidati o di essere eletto. Essa non ledeva nemmeno il diritto di un'OSP di presentare una lista, non violava il principio della parità di trattamento tra le liste e non creava alcuna discriminazione basata sull'appartenenza sindacale. Il Tribunale ha inoltre disatteso il motivo relativo alla violazione del principio di rappresentatività e del principio secondo cui l'opinione del personale deve manifestarsi ed esprimersi. Infine, ha respinto l'eccezione di illegittimità sollevata contro il regolamento elettorale per lesione della libertà sindacale e violazione del principio che sancisce l'eleggibilità di tutti i dipendenti. Per contro il Tribunale ha annullato (senza tuttavia mettere in discussione la validità del procedimento elettorale iniziato né i suoi risultati) le decisioni che avevano respinto le proposte relative alla costituzione di una lista elettorale autonoma o al suo deposito. Ai fini dell'interpretazione del regolamento elettorale, privo di norme espresse al riguardo, il Tribunale ha formulato i seguenti principi. Il diritto di ogni dipendente di presentarsi come candidato su una lista autonoma si estende agli

iscritti alle OSP, indipendentemente dalle funzioni che gli interessati esercitano nell'ambito di tali organizzazioni. Per quanto riguarda la pubblicità, il candidato di una lista autonoma può dichiarare pubblicamente la sua appartenenza ad un'OSP e le funzioni svolte nell'ambito della stessa. La lista autonoma e i candidati in essa iscritti possono proclamare la loro simpatia per le idee e i programmi difesi da un'OSP o manifestare il loro sostegno alle stesse. Anche la denominazione di una lista autonoma può far riferimento, secondo il Tribunale, al nome di un'OSP purché questa non vi si opponga e purché la denominazione prescelta non si limiti a riprodurre puramente e semplicemente il nome con il quale tale organizzazione partecipa essa stessa alle elezioni e, eventualmente, ad aggiungervi un numero che consenta di distinguerla dalla "lista ufficiale" dell'OSP. Con queste riserve, il riferimento al nome di un'OSP rende più trasparente il gioco elettorale, riduce il rischio di confusione per l'elettore, non compromette la parità di trattamento tra le liste o la concorrenza tra le OSP e non costituisce elusione della norma che impone un numero massimo di candidati per lista.

Infine, va fatta menzione di un'ordinanza del 14 maggio 1996 (causa T-194/95 intv II, Area Cova e a./Consiglio, Racc. pag. II-343), nella quale il Tribunale ha statuito che non è sufficiente, per l'osservanza del termine prescritto per le istanze d'intervento (art. 115, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale), proporre l'istanza in forma di telecopia. Ai sensi dell'art. 43, n. 1, del detto regolamento, l'originale di ogni atto processuale dev'essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte, il che significa, secondo il Tribunale, che l'originale dev'essere effettivamente pervenuto in cancelleria. Il Tribunale rinvia anche alle istruzioni al cancelliere, a norma delle quali, conformemente a tale interpretazione, il cancelliere considera effettuato entro il termine il deposito di un documento pervenutogli a mezzo di telecopia solo qualora si tratti di un termine che poteva essere prorogato ai sensi dell'art. 103 del regolamento di procedura. Orbene, il termine per l'intervento non rientra in tale categoria (né lo stesso art. 115 sopra citato prevede proroghe). Peraltro, l'art. 10, n. 3, delle dette istruzioni dispone che non è ammesso il deposito di istanze d'intervento a mezzo di telecopia.

B – La composizione del Tribunale di primo grado



Prima fila, da sinistra a destra:

H. Kirschner, K. Lenaerts, B. Vesterdorf, giudici; A. Saggio, Presidente; R. García-Valdecasas y Fernández, C.W. Bellamy, C.P. Briët, giudici.

Seconda fila, da sinistra a destra:

M. Jaeger, R. Moura Ramos, J. Azizi, giudici; signora P. Lindh, giudice; A. Kalogeropoulos, giudice; signora V. Tiili, giudice; A. Potocki, J.D. Cooke, giudici; H. Jung, cancelliere.

I – ORDINI PROTOCOLLARI

dal 1° al 10 gennaio 1996

A. SAGGIO, Presidente del Tribunale
D.P.M. BARRINGTON, Presidente della Quarta Sezione
e della Quarta Sezione ampliata
H. KIRSCHNER, Presidente della Seconda Sezione
e della Seconda Sezione ampliata
R. SCHINTGEN, Presidente della Quinta Sezione
e della Quinta Sezione ampliata
C.P. BRIËT, Presidente della Terza Sezione
e della Terza Sezione ampliata
B. VESTERDORF, giudice
R. GARCIA-VALDECASAS Y FERNANDEZ, giudice
K. LENEAERTS, giudice
C.W. BELLAMY, giudice
A. KALOGEROPOULOS, giudice
V. TIILI, giudice
P. LINDH, giudice
J. AZIZI, giudice
A. POTOCKI, giudice
R. MOURA RAMOS, giudice

H. JUNG, cancelliere

dall'11 gennaio all'11 luglio 1996

A. SAGGIO, Presidente del Tribunale
H. KIRSCHNER, Presidente della Seconda Sezione
e della Seconda Sezione ampliata
R. SCHINTGEN, Presidente della Quinta Sezione
e della Quinta Sezione ampliata
C.P. BRIËT, Presidente della Terza Sezione
e della Terza Sezione ampliata
K. LENEAERTS, Presidente della Quarta Sezione
e della Quarta Sezione ampliata
B. VESTERDORF, giudice
R. GARCIA-VALDECASAS Y FERNANDEZ, giudice
C.W. BELLAMY, giudice
A. KALOGEROPOULOS, giudice
V. TIILI, giudice
P. LINDH, giudice
J. AZIZI, giudice
A. POTOCKI, giudice
R. MOURA RAMOS, giudice
J.D. COOKE, giudice

H. JUNG, cancelliere

dal 12 luglio al 30 settembre 1996

A. SAGGIO, Presidente del Tribunale
H. KIRSCHNER, Presidente della Seconda Sezione
e della Seconda Sezione ampliata
C.P. BRIËT, Presidente della Terza Sezione
e della Terza Sezione ampliata
R. GARCIA-VALDECASAS Y FERNANDEZ, Presidente della Quinta Sezione
e della Quinta Sezione ampliata
K. LENAERTS, Presidente della Quarta Sezione
e della Quarta Sezione ampliata
B. VESTERDORF, giudice
C.W. BELLAMY, giudice
A. KALOGEROPOULOS, giudice
V. TIILI, giudice
P. LINDH, giudice
J. AZIZI, giudice
A. POTOCKI, giudice
R. MOURA RAMOS, giudice
J.D. COOKE, giudice
M. JAEGER, giudice

H. JUNG, cancelliere

dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996

A. SAGGIO, Presidente del Tribunale
B. VESTERDORF, Presidente della Terza Sezione
e della Terza Sezione ampliata
R. GARCIA-VALDECASAS Y FERNANDEZ, Presidente della Quinta Sezione
e della Quinta Sezione ampliata
K. LENEAERTS, Presidente della Quarta Sezione
e della Quarta Sezione ampliata
C.W. BELLAMY, Presidente della Seconda Sezione
e della Seconda Sezione ampliata
H. KIRSCHNER, giudice
C.P. BRIËT, giudice
A. KALOGEROPOULOS, giudice
V. TIILI, giudice
P. LINDH, giudice
J. AZIZI, giudice
A. POTOCKI, giudice
R. MOURA RAMOS, giudice
J.D. COOKE, giudice
M. JAEGER, giudice

H. JUNG, cancelliere

II – MEMBRI DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Donal Patrick Michael BARRINGTON

nato nel 1928; barrister; Senior Counsel; specialista in diritto costituzionale e diritto commerciale; giudice della High Court; presidente del Consiglio generale dell'ordine degli avvocati d'Irlanda; membro del Consiglio di Amministrazione dei King's Inns; presidente della Commissione educativa del Consiglio dei King's Inns; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 10 gennaio 1996.



Antonio SAGGIO

nato nel 1934; giudice del Tribunale di Napoli; consigliere alla Corte d'appello di Roma, poi alla Corte di cassazione; addetto all'Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; presidente del Comitato generale alla conferenza diplomatica per l'elaborazione della Convenzione di Lugano; referendario dell'avvocato generale italiano alla Corte di giustizia; professore alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione di Roma; giudice del Tribunale di primo grado dal 1° settembre 1989; Presidente del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995.



Heinrich KIRSCHNER

nato nel 1938; magistrato nel Land Renania Settentrionale - Vestfalia; funzionario del ministero federale della Giustizia (Ufficio per il diritto delle Comunità europee e per i diritti dell'Uomo); in servizio presso la Commissione, dapprima come collaboratore del commissario danese, successivamente alla DG III (mercato interno); capo di una divisione penale al ministero federale della Giustizia; capo di gabinetto del ministro; direttore (Ministerialdirigent) di una sottodirezione penale; professore incaricato presso l'Università di Saarbrücken; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



Romain SCHINTGEN

nato nel 1939; avvocato e procuratore legale; amministratore generale al ministero del Lavoro; presidente del Consiglio economico e sociale; amministratore, fra l'altro, della Société nationale de crédit et d'investissement e della Société européenne des satellites; membro di nomina governativa del Fondo sociale europeo, del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori e del Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 all'11 luglio 1996; giudice della Corte di giustizia dal 12 luglio 1996.



Cornelis Paulus BRIËT

nato nel 1944; segretario di direzione presso l'ufficio di mediazione di assicurazioni D. Hudig & Co. e successivamente presso la ditta Granaria BV; giudice del Tribunale circoscrizionale di Rotterdam; membro della Corte di giustizia delle Antille olandesi; giudice distrettuale a Rotterdam; vicepresidente del Tribunale circoscrizionale di Rotterdam; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



Bo VESTERDORF

nato nel 1945; giurista-linguista presso la Corte di giustizia delle Comunità europee; amministratore presso il ministero della Giustizia; uditore giudiziario; addetto giuridico della rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunità europee; giudice ad interim dell'Østre Landsret (Corte d'appello); capo della divisione «diritto costituzionale e amministrativo» del ministero della Giustizia; direttore presso il ministero della Giustizia; docente universitario; membro del Comitato direttivo per i diritti dell'Uomo presso il Consiglio d'Europa (CDDH), successivamente membro del Consiglio direttivo del CDDH; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



Rafael GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ

nato nel 1946; avvocato dello Stato (a Jaén e Granada); cancelliere del Tribunale economico amministrativo di Jaén, successivamente di Cordova; iscritto all'ordine degli avvocati (Jaén, Granada); capo del servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri; capo della delegazione spagnola nel gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio per la costituzione del Tribunale di primo grado; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



Koenraad LENAERTS

nato nel 1954; professore all'Università Cattolica di Lovanio, «visiting professor» nelle Università del Burundi, di Strasburgo e di Harvard; professore al Collegio d'Europa di Bruges; referendario presso la Corte di giustizia; avvocato del foro di Bruxelles; membro del Consiglio delle relazioni internazionali dell'Università Cattolica di Lovanio; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



Christopher William BELLAMY

nato nel 1946; barrister al Middle Temple; Queen's Counsel; specialista in diritto commerciale, diritto comunitario e diritto pubblico; coautore delle prime tre edizioni dell'opera «Bellamy & Child, Common Market Law of Competition»; giudice del Tribunale di primo grado dal 10 marzo 1992.



Andreas KALOGEROPOULOS

nato nel 1944; avvocato ad Atene; referendario dei giudici Chloros e Kakouris presso la Corte di giustizia; professore di diritto pubblico e di diritto comunitario ad Atene; consigliere giuridico; primo attaché presso la Corte dei conti delle Comunità europee; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1992.



Virpi TIILI

nata nel 1942; dottoressa (dottorato di ricerca) in giurisprudenza (Università di Helsinki); assistente di diritto civile e di diritto commerciale presso l'Università di Helsinki; direttore della direzione Affari giuridici e politica commerciale presso la Camera di commercio centrale finlandese; direttore generale dell'Ente nazionale finlandese per la tutela dei consumatori; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.



Pernilla LINDH

nata nel 1945; dottoressa in giurisprudenza (Università di Lund); giudice (assessor) della Corte d'appello di Stoccolma; giurista e direttore generale dell'Ufficio giuridico della divisione Commercio presso il ministero degli Affari esteri; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.



Josef AZIZI

nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali (Università di Vienna); professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna e presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione presso la cancelleria federale; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.



André POTOCKI

nato nel 1950; consigliere presso la Corte d'appello di Parigi e professore associato presso l'Università di Parigi X - Nanterre (1994); capo dell'Ufficio Affari europei e internazionali presso il ministero della Giustizia (1991); vicepresidente del Tribunal de grande instance di Parigi (1990); segretario generale della prima presidenza della Cour de cassation (1988); giudice del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995.



Rui Manuel Gens de MOURA RAMOS

nato nel 1950; professore presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Coimbra e presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica di Porto; titolare della cattedra Jean Monnet; direttore dei corsi presso l'Accademia di giurisprudenza dell'Aia (1984) e professore ospite presso l'Università di giurisprudenza di Parigi I (1995); rappresentante del governo portoghese presso la commissione delle Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale (Cnudci); giudice del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995.



John D. COOKE, SC

nato nel 1944; avvocato presso il foro d'Irlanda; è intervenuto in numerose cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alla Corte europea e alla Commissione europea dei diritti dell'uomo; specializzato in diritto comunitario, in diritto internazionale, in diritto commerciale e in diritto della proprietà intellettuale; presidente del Consiglio degli ordini forensi della Comunità europea (CCBE) nel 1985-1986; giudice del Tribunale di primo grado dal 10 gennaio 1996.



Marc JAEGER

nato nel 1954; avvocato; attaché de Justice, delegato presso il Procuratore generale; giudice, vicepresidente presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo; docente presso il Centro universitario di Lussemburgo; magistrato distaccato, referendario presso la Corte di giustizia dal 1986; giudice del Tribunale di primo grado dall'11 luglio 1996.



Hans JUNG

nato nel 1944; assistente, successivamente assistente-professore presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Berlino; avvocato (Francoforte); giurista-linguista presso la Corte di giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia Kutscher, successivamente del giudice tedesco della Corte di giustizia; cancelliere aggiunto della Corte di giustizia; cancelliere del Tribunale di primo grado dal 10 ottobre 1989.

III – MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO NEL 1996

Nel 1996 la composizione del Tribunale di primo grado è così cambiata:

Il 10 gennaio il giudice D.P.M. Barrington, nominato membro della Supreme Court of Ireland, ha lasciato il Tribunale; è stato sostituito dal giudice J.D. Cooke.

L'11 luglio il signor Marc Jaeger è entrato in carica come giudice del Tribunale per sostituire il giudice R. Schintgen, nominato giudice della Corte.

Per maggiori dettagli si rimanda alla rubrica «Udienze solenni», pag. 89.

Incontri e visite

A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nel 1996

10 gennaio	S.E. Alexei Gloukhov, ambasciatore della Russia a Lussemburgo
10 gennaio	Sir Nicholas Lyell, Attorney General (Regno Unito)
11 gennaio	S.E. Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, ambasciatore, rappresentante permanente della Repubblica italiana presso l'UE
16 gennaio	Giudici brasiliani
17 gennaio	Riksdagens Konstitutionsutskott (commissione costituzionale del Parlamento svedese)
24 gennaio	Presidente e presidenti di sezione del Korkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema della Finlandia)
29 gennaio	Bernhard Friedmann, Presidente della Corte dei conti delle Comunità europee
31 gennaio	Giorgio Zagari, Avvocato generale dello Stato (Italia)
8 febbraio	Michael E. Parmly, consigliere all'ambasciata degli Stati Uniti d'America a Lussemburgo
13 febbraio	S.E. Clay Constantinou, ambasciatore degli Stati Uniti a Lussemburgo, e Robert Faucher, secondo segretario d'ambasciata
14 febbraio	Mircea Cosea, ministro di Stato della Romania, e S.E. Tudorel Postolache, ambasciatore della Romania a Lussemburgo

- 15 febbraio S.E. Jovan Tegovski, ambasciatore dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia in Belgio
- 29 febbraio Bjørn Haug, presidente, Thor Vilhjálmsson e Carl Baudenbacher, giudici, e Per Christiansen, cancelliere, della Corte di giustizia dell'EFTA
- 7 marzo S.E. Tudorel Postolache, ambasciatore della Romania a Lussemburgo
- 12 marzo Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten des Niedersächsischen Landtages (comitato per le questioni federali ed europee del Parlamento della Bassa Sassonia)
- 13 marzo Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta / Finlands riksdags grundlagsutskott (commissione costituzionale del Parlamento finlandese)
- 21 marzo Yves D. Yehouessi, presidente della Corte di giustizia dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) (Burkina Faso)
- 25 marzo Jorma S. Aalto, Suomen oikeuskansleri / Justitiekansler (Cancelliere della giustizia)
- 19 aprile Visita ufficiale del Presidente Rodríguez Iglesias a Torino, dove ha ricevuto la laurea honoris causa dell'Università di Torino
- 23 aprile Signora Riitta Uosukainen, presidente, e Matti Louekoski, vicepresidente del Parlamento finlandese
- 25 aprile S.E. Axel Lautenberg, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Confederazione elvetica presso l'UE
- 29 aprile Select Committee on European Legislation - House of Commons (Regno Unito)

30 aprile	Sir Daryl Dawson, giudice della High Court of Australia
13 maggio	Carlos Ferrer Salat, Presidente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee
14 maggio	Lord Mackay of Drumadoon, Lord Advocate, e Paul Cullen QC, Solicitor General for Scotland
14 maggio	S.E. Clay Constantinou, ambasciatore degli Stati Uniti a Lussemburgo, e Robert Faucher, secondo segretario d'ambasciata
17 maggio	Tavola rotonda organizzata di concerto con l'ambasciata degli Stati Uniti d'America a Lussemburgo in occasione del varo del «Dean Acheson Legal Stage Program»
20 maggio	S.E. Josef Magerl, ambasciatore della Repubblica d'Austria a Lussemburgo
22 maggio	Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten des Bayerischen Landtages (comitato per le questioni federali ed europee del Parlamento della Baviera)
27-31 maggio	Visita ufficiale del Presidente Rodríguez Iglesias in Romania su invito della Commissione nazionale per la strategia d'integrazione della Romania nell'Unione europea, dell'Accademia romena e del primo ministro romeno
3 giugno	Evangelos Venizelos, ministro della Giustizia della Repubblica ellenica
10 e 11 giugno	Convegno di magistrati degli Stati membri
13 giugno	S.E. Baudouin de la Kethulle de Ryhove, ambasciatore del Regno del Belgio a Lussemburgo
20 giugno	S.E. Masahiko Iwasaki, ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone a Lussemburgo

- 21 giugno Ständiger Beirat des Bundesrates (comitato consultivo permanente del Bundesrat)
- 27 giugno Giovanni Maria Flick, ministro della Giustizia della Repubblica italiana
- 1° luglio Conferenza tenuta dal Presidente Rodríguez Iglesias sul tema: «Il potere giudiziario della Comunità europea nell'attuale fase di evoluzione dell'Unione» in occasione della sesta sezione dell'Accademia di diritto europeo dell'Istituto universitario europeo di Firenze
- 2 luglio Hannes Swoboda, amtsführender Stadtrat der Stadt Wien für internationale Angelegenheiten (consigliere e capo dei servizi internazionali del Comune di Vienna), e S.E. Josef Magerl, ambasciatore della Repubblica d'Austria a Lussemburgo
- 4 luglio S.E. Thomas Wernly, ambasciatore della Confederazione elvetica a Lussemburgo
- 8 luglio Delegazione del Supremo Tribunal Federal do Brasil (Corte suprema federale del Brasile)
- 11 luglio Pasqual Maragall, presidente del Comitato delle regioni dell'UE
- 11 luglio Charles D. Gonthier, giudice alla Corte suprema del Canada
- 24 settembre Delegazione del Consiglio degli ordini forensi della Comunità europea (CCBE)
- 27 settembre Signora Ivana Janú, vicepresidente della Corte costituzionale della Repubblica ceca
- 1° ottobre Conferenza tenuta dal Presidente Rodríguez Iglesias a Vienna il giorno della costituzione del Verfassungsgerichtshof: «Verfassungsperspektiven der europäischen Gerichtsbarkeit»

8 e 9 ottobre	Hans Gammeltoft-Hansen, Folketingets Ombudsmand (mediatore del Parlamento danese)
14 e 15 ottobre	Giornate di studio per magistrati degli Stati membri
21 e 22 ottobre	Niels Pontoppidan, presidente dello Højesteret (Corte suprema della Danimarca) e i presidenti degli organi giurisdizionali superiori danesi
25 ottobre	Ambasciatore della Danimarca e signora R. Bjerregaard, membro della Commissione europea
29 ottobre	W. Cimoszewicz, Primo ministro della Repubblica di Polonia
11 novembre	S.E. Liviu-Petru Zapîrtan, ambasciatore della Romania a Lussemburgo
20 novembre	Delegazione del Bundesfinanzhof e di vari Finanzgericht (Repubblica federale di Germania)
21 novembre	Bjørn Haug, presidente, Thor Vilhjálmsson e Carl Baudenbacher, giudici, e Per Christiansen, cancelliere, della Corte di giustizia dell'EFTA
21 novembre	Signora Eliane Liekendael, Procuratore generale presso la Corte di cassazione del Belgio, accompagnata da una delegazione della Corte di cassazione del Belgio
27 novembre	Signora Margarita Mariscal de Gante y Mirón, ministro della Giustizia del Regno di Spagna
29 novembre	Albert Rohan, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri della Repubblica d'Austria, e S.E. Josef Magerl, ambasciatore della Repubblica d'Austria a Lussemburgo
9 dicembre	S.E. A. Vernon Weaver, ambasciatore della missione degli Stati Uniti d'America presso l'UE

- 11 dicembre Signora Signora Nora Owen, ministro della Giustizia d'Irlanda
- 11 dicembre Signor Nicoloz Tcherkezichvili e signora Lamara Tchorgolachvili, giudici della Corte costituzionale della Georgia
- 12 dicembre S.E. Juan José Uranga, ambasciatore della Repubblica di Argentina presso l'UE

16 gennaio 2013. Il Consiglio europeo ha approvato la direttiva sui servizi di informazione e comunicazione (SIC) che stabilisce le norme per la protezione dei dati personali sui servizi di comunicazione.

Il Consiglio europeo ha approvato la direttiva sui servizi di informazione e comunicazione (SIC) che stabilisce le norme per la protezione dei dati personali sui servizi di comunicazione. La direttiva sui servizi di informazione e comunicazione (SIC) è un progetto di legge europeo che stabilisce le norme per la protezione dei dati personali sui servizi di comunicazione.

La direttiva sui servizi di informazione e comunicazione (SIC) è un progetto di legge europeo che stabilisce le norme per la protezione dei dati personali sui servizi di comunicazione.

La direttiva sui servizi di informazione e comunicazione (SIC) è un progetto di legge europeo che stabilisce le norme per la protezione dei dati personali sui servizi di comunicazione.

ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE

La direttiva sui servizi di informazione e comunicazione (SIC) è un progetto di legge europeo che stabilisce le norme per la protezione dei dati personali sui servizi di comunicazione. La direttiva sui servizi di informazione e comunicazione (SIC) è un progetto di legge europeo che stabilisce le norme per la protezione dei dati personali sui servizi di comunicazione.

La direttiva sui servizi di informazione e comunicazione (SIC) è un progetto di legge europeo che stabilisce le norme per la protezione dei dati personali sui servizi di comunicazione.

La direttiva sui servizi di informazione e comunicazione (SIC) è un progetto di legge europeo che stabilisce le norme per la protezione dei dati personali sui servizi di comunicazione. La direttiva sui servizi di informazione e comunicazione (SIC) è un progetto di legge europeo che stabilisce le norme per la protezione dei dati personali sui servizi di comunicazione.

La direttiva sui servizi di informazione e comunicazione (SIC) è un progetto di legge europeo che stabilisce le norme per la protezione dei dati personali sui servizi di comunicazione.

B – Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 1996

Numero di visitatori

	Magistrati nazionali ¹	Avvocati, consulenti giuridici, praticanti	Docenti di diritto comunitario, professori ²	Diplomatici, parlamentari, gruppi politici, funzionari nazionali	Studenti, praticanti, CE-PE	Membri d'associazioni professionali	Altri	TOTALE
B	10	90	2	-	382	-	160	638
DK	8	2	-	-	191	-	70	271
D	388	393	63	174	946	70	433	2 467
EL	9	80	1	-	2	-	-	92
E	25	78	-	44	320	-	-	467
F	62	162	-	290	426	30	81	1 051
IRL	8	18	4	25	88	-	-	143
I	45	103	-	15	234	-	15	412
L	4	-	-	46	40	-	-	90
NL	68	12	-	-	344	-	-	424
A	42	214	4	141	169	-	75	645
P	13	6	-	20	128	-	-	167
FIN	13	132	-	42	31	-	95	313
S	101	92	-	58	55	-	194	500
UK	71	81	-	100	1.404	-	32	1 688
Paesi terzi	85	99	26	83	371	-	445	1 109
Gruppi misti	30	45	-	20	470	-	-	565
TOTALE	982	1 607	100	1 058	5 595	100	1 600	11 042

¹ Sotto questa rubrica, il numero dei magistrati degli Stati membri che hanno partecipato ai convegni e alle giornate di studio organizzati dalla Corte di giustizia. Nel 1996 i dati sono i seguenti: Belgio: 10; Danimarca: 8; Germania: 24; Grecia: 8; Spagna: 24; Francia: 24; Irlanda: 8; Italia: 24; Lussemburgo: 4; Paesi Bassi: 8; Austria: 8; Portogallo: 8; Finlandia: 8; Svezia: 8; Regno Unito: 24.

² Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti.

Numero di gruppi

	Magistrati nazionali ¹	Avvocati, consulenti giuridici, praticanti	Docenti di diritto comunitario, professori ²	Diplomatici, parlamentari, gruppi politici, funzionari nazionali	Studenti, praticanti, CE/PE	Membri di associazioni professionali	Altri	TOTALE
B	1	2	1	-	12	-	4	19
DK	1	1	-	-	6	-	3	11
D	12	14	2	6	30	2	15	81
EL	2	4	1	-	1	-	-	8
E	2	7	-	3	10	-	-	22
F	5	7	-	11	19	1	3	46
IRL	1	1	1	1	3	-	-	7
I	3	6	-	3	11	-	1	24
L	1	-	-	2	-	-	-	4
NL	3	1	-	-	11	-	-	15
A	2	7	3	10	6	-	5	33
P	2	1	-	2	4	-	-	9
FIN	3	9	-	3	2	-	5	22
S	7	6	-	7	2	-	11	33
UK	7	5	-	4	39	-	5	60
Paesi terzi	5	4	2	4	14	-	22	51
Gruppi misti	1	2	-	1	12	-	-	16
TOTALE	58	77	10	57	181	3	74	460

¹ Questa rubrica comprende, tra l'altro, il convegno e le giornate di studio dei magistrati.

² Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti.

Udienze solenni

Nel 1996 la Corte di giustizia ha tenuto quattro udienze solenni:

10 gennaio	Udienza solenne in occasione del commiato del giudice Donal P.M. Barrington e dell'entrata in carica del signor John D. Cooke in qualità di giudice del Tribunale di primo grado
31 gennaio	Udienza solenne in occasione dell'entrata in carica presso la Corte dei conti della signora K. Nikolaou e dei signori F. Colling, B. Engwirda e J.F. Bernicot
12 giugno	Udienza solenne in memoria del giudice Fernand Schockweiler
11 luglio	Udienza solenne in occasione dell'entrata in carica del giudice Romain Schintgen presso la Corte di giustizia e del signor Marc Jaeger in qualità di giudice del Tribunale di primo grado

Nella sezione che segue sono riprodotte tutte le allocuzioni che sono state pronunciate in queste occasioni.

Udienza solenne della Corte di giustizia del 10 gennaio 1996

in occasione del commiato del giudice Donal P.M. Barrington e dell'entrata in carica del signor John D. Cooke in qualità di giudice presso il Tribunale di primo grado

— Allocuzione pronunciata dal Presidente della Corte di giustizia, G.C. Rodríguez Iglesias	95
— Allocuzione pronunciata dal Presidente del Tribunale di primo grado, A. Saggio	97
— Allocuzione pronunciata dal giudice Donal P.M. Barrington	99

Allocuzione pronunciata dal Presidente della Corte di giustizia, G.C. Rodríguez Iglesias

Eccellenze,
Signore,
Signori,

Ci siamo riuniti oggi per accogliere il giudice John Cooke, ma anche per esprimere la nostra riconoscenza al giudice Donal Barrington, in occasione del suo commiato.

Il Presidente Saggio potrà rendere omaggio meglio di me alle qualità professionali e umane del signor Barrington. Consentitemi tuttavia, prima di passare a lui la parola, di associarmi brevemente a tale omaggio per dirLe, caro Donal, come tutti noi abbiamo apprezzato la Sua professionalità, la Sua cordialità e la Sua competenza. Nel momento in cui Lei ci lascia per ricoprire la più alta carica giurisdizionale nel Suo paese d'origine, vorrei trasmetterLe, a nome della Corte e personalmente, i migliori auguri sul piano professionale e sul piano personale.

* * *

Mi rivolgo a Lei, Signor Cooke, per esprimereLe il più cordiale benvenuto nella nostra Istituzione, che Lei potrà arricchire con la Sua notevole esperienza.

La Sua carriera professionale è strettamente legata all'ambiente giudiziario nel senso più ampio del termine. Dal Suo ingresso nel Foro irlandese, nel 1966, non ha smesso di sviluppare e ampliare la Sua attività di operatore del diritto, patrocinando con pari successo dinanzi a giudici nazionali e internazionali.

La Corte di giustizia è stata testimone privilegiato della Sua attività.

Lei ha infatti una conoscenza e una pratica del diritto comunitario di una notevole estensione, conoscenza e pratica iniziate con l'adesione dell'Irlanda e del Regno Unito alla Comunità nel 1973. Lei ha contribuito, a vario titolo, a numerosi casi di rilievo sottoposti alla Corte da tale data.

Si aggiunga a ciò la Sua vasta esperienza nel campo dell'arbitrato nazionale e internazionale, sia come avvocato che come arbitro. Inoltre Lei ha ricoperto cariche importanti nell'ambito di varie associazioni di avvocati. Mi limiterò a ricordare che Lei ha presieduto il CCBE.

Infine, Lei ha svolto anche un'importante attività accademica. A questo proposito ricorderò semplicemente che Lei è direttore del prestigioso Irish Centre for European Law presso il Trinity College di Dublino.

La varietà e la complementarietà di tutte queste esperienze Le consentiranno, ne sono certo, di contribuire pienamente al funzionamento del Tribunale.

EsprimendoLe, signor Cooke, i migliori auguri di successo nell'esercizio delle Sue nuove funzioni, La invito ora a prestare giuramento e ad assumere l'impegno solenne, in conformità dello Statuto.

Allocuzione pronunciata dal Presidente del Tribunale di primo grado, A. Saggio

Signor Presidente della Corte,
Signore e Signori membri della Corte e del Tribunale,
Eccellenze,
Signore e Signori,

Il Tribunale è già entrato nel settimo anno d'attività. La nostra prima seduta plenaria risale al settembre 1989. Di tutti i membri presenti in quel giorno soltanto otto continuano ad esercitare le stesse funzioni. Sette colleghi si sono uniti a noi più tardi e, fra di essi, taluni più recentemente di altri. Una simile evoluzione — avrei anche detto «una simile rivoluzione», se questo termine non rappresentasse l'antitesi della funzione giurisdizionale — è stato l'effetto non solo dell'ingresso di tre nuovi Stati membri nella Comunità — il che ci ha consentito di beneficiare della cultura e della sensibilità di due colleghe di sesso femminile, privilegio di cui siamo molto fieri —, ma anche del percorso professionale di alcuni di noi che sono stati chiamati a far parte della Corte o a ricoprire importanti cariche nazionali che essi arricchiscono dell'esperienza acquisita in qualità di giudice comunitario.

Oggi il numero dei «membri fondatori» del Tribunale si riduce ulteriormente: il Presidente di sezione Donal Barrington ci lascia per assumere le altissime funzioni di giudice della Corte suprema d'Irlanda. I membri fondatori del Tribunale diventano dunque minoritari.

Perdiamo un collega eminente. Vorrei, in poche parole, testimoniare, in un'occasione solenne come questa, le molteplici ragioni per le quali Donal Barrington gode della profonda stima di ciascuno di noi. Non si tratta di retorica.

Caro Donal, lo ripeto, sei un collega di gran valore. Sei stato presto apprezzato, in seno al Tribunale, per le tue notevoli qualità professionali e umane.

Nell'ambito professionale ci hai fatto condividere la tua preziosa esperienza. Abbiamo sempre ammirato la tua capacità di semplificare i problemi tecnici più complessi e di giungere direttamente al centro delle cose. Abbiamo ammirato la tua attenzione per le specifiche esigenze di ciascun caso e la tua conoscenza vasta

e approfondita del diritto, considerato come un complesso unitario di regole che abbracciano diverse tradizioni giuridiche e culturali. Questa unità nella diversità è la scoperta che noi giudici comunitari facciamo ogni giorno: essa rende affascinante il nostro lavoro e giustifica la speranza nel futuro dell'Europa.

My dear Donal, we have benefitted so much, not only from your legal skills, your deep insights into legal problems, and your pragmatic approach, but also from your outstanding personal qualities. During our discussions, often extremely animated, on both legal and administrative matters, you have always shown equanimity, wisdom and good humour. We are all very much in your debt. On this solemn occasion it is my privilege to pay tribute to the exemplary way in which you have exercised your functions.

But these remarks must not hide the fact that during these six years you have been not merely an eminent colleague, but also a friend; always willing, always warm. You have had, as well, the great good fortune to have at your side your charming wife, Eileen.

Eileen, we will always remember your great kindness, your vivacity, your humour and your infectious zest for life.

Caro Donal, cara Eileen, non ci rimane che congratularci con voi e augurarvi buona fortuna, naturalmente, con un po' di tristezza nel cuore.

Ma questi rimpianti non devono impedirci di salutare molto calorosamente l'arrivo del nostro nuovo collega John Cooke, cui diamo il benvenuto.

Allocuzione pronunciata dal giudice D.P.M. Barrington

Tengo a dire anzitutto di aver lavorato con grande soddisfazione a Lussemburgo negli ultimi sei anni e mezzo e desidero ringraziare tutti voi che avete reso tanto gradevole il mio lavoro. Sono onorato di essere stato un membro fondatore del Tribunale di primo grado e di aver svolto un piccolo ruolo in una grande avventura. Mia moglie ed io lasciamo Lussemburgo ricchi di ricordi piacevolissimi e con una profonda gratitudine verso tutti coloro i quali hanno reso la nostra permanenza qui così piacevole.

Provengo da un paese di «common law», il quale però, diventando indipendente, più di settant'anni fa, ha adottato una costituzione che sancisce una carta dei diritti fondamentali e un controllo giurisdizionale sugli atti legislativi. Prima dell'adesione alla CEE nel 1973, per i costituzionalisti irlandesi la grande fonte straniera di ispirazione era la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Di conseguenza noi eravamo abituati ad analizzare e risolvere complesse questioni di fatto alla luce di complesse questioni di principio. Il confronto con il sistema di «civil law» è stato pur sempre un trauma, ma forse non così grande come lo sarebbe stato per un giurista di «common law» formatosi nel solco di una tradizione di sovranità parlamentare.

Nel sistema giurisdizionale comunitario la Corte e il Tribunale devono limitarsi ad emettere una sentenza. In una giovane Comunità è probabilmente giusto che l'organo giurisdizionale supremo debba pronunciarsi con voce unanime, dal momento che ciò tende ad accrescere la sua autorevolezza. La Suprema Corte federale americana adottò lo stesso sistema, per ragioni di cautela, nei primi anni della Costituzione americana. Successivamente, però, si ritenne autorizzata ad ammettere l'espressione di opinioni dissenzienti.

L'Irlanda, in generale, segue i principi della «common law» e ciascun giudice è legittimato a esprimere la sua personale opinione in accordo con, o in dissenso rispetto, alla maggioranza. Esiste però un'eccezione molto importante a questo principio. Quando la nostra Corte Suprema si trova riunita in sede di giudizio di costituzionalità di una legge del Parlamento approvata dopo il 1937, si limita a pronunciare una sentenza e l'esistenza di un'opinione di minoranza non può essere divulgata. Per complesse ragioni procedurali la stessa regola non si applica alle leggi parlamentari emanate prima del 1937. Si può pertanto assistere al contemporaneo operare dei due sistemi nel medesimo organo giurisdizionale.

Ritengo che la maggior parte degli autori concordino sul fatto che il secondo sistema porta a una più accurata analisi e ad una discussione più approfondita delle questioni sollevate in ciascun caso di specie.

Il criterio dell'autorevolezza può ritenersi ancora valido per la Corte di giustizia CE, ma ci si potrebbe chiedere se esso sia davvero adeguato al Tribunale di primo grado CE. Esiste una tesi secondo la quale il diritto comunitario rappresenta in parte un'evoluzione delle tradizioni comuni degli Stati membri e che ciò impone che i giudici si spogliino della propria individualità nell'esercizio delle loro funzioni. Ci si può però chiedere se i cittadini non potrebbero avere un'opinione più chiara del processo evolutivo se i giudici fossero liberi di esprimere le proprie personali opinioni.

Una delle ragioni che hanno portato all'istituzione del Tribunale di primo grado è stata quella di fornire al singolo individuo un grado più elevato di tutela giurisdizionale, garantendogli un giudizio di primo grado e un diritto di impugnazione. È davvero strano che gli Stati membri, nell'assicurare questa tutela addizionale ai singoli cittadini, non abbiano formulato disposizioni analoghe a tutela di se stessi. Una critica oggi diffusa è quella che gli Stati membri non hanno nessun diritto di impugnazione avverso le decisioni della Corte di giustizia. Assicurare un diritto del genere significherebbe distorcere il normale funzionamento di un sistema giurisdizionale. Invece sarebbe possibile, senza nessuna modifica dei trattati, attribuire al Tribunale di primo grado la competenza a decidere, con pronunce soggette a gravame dinanzi alla Corte di giustizia, i ricorsi proposti dagli Stati membri. Non sarebbe questo il metodo più semplice per venire incontro alle critiche?

Infine, è già chiaro che si assisterà a un'enorme espansione del lavoro che il Tribunale di primo grado sarà chiamato a svolgere negli anni a venire e vi è motivo di dubitare che il Tribunale, così come è adesso organizzato, si trovi nelle migliori condizioni per far fronte a questo accresciuto carico di lavoro o che le sue norme di procedura gli consentano di disporre della necessaria flessibilità per affrontare questa nuova sfida. L'aumento del numero dei membri del Tribunale di primo grado non presenterebbe gli stessi problemi costituzionali dell'aumento del numero dei membri della Corte di giustizia. Questa soluzione potrà essere presa in considerazione a suo tempo, ma anzitutto dobbiamo verificare se non possiamo diventare più efficienti mediante una migliore organizzazione dei nostri sistemi di lavoro. Solo che allora ci imbattiamo in un altro problema. Le istituzioni comunitarie sono titolari dei soli poteri che gli Stati membri hanno acconsentito ad attribuire loro. Per quanto concerne in particolare la Corte e il Tribunale di primo grado, essi devono operare solo nell'ambito della competenza

giurisdizionale che gli Stati membri hanno loro attribuito. È anche vero che essi debbono operare solo nel rispetto delle norme di procedura approvate dal Consiglio dei Ministri. Ciò detto, ci si potrebbe però chiedere se il nostro Statuto e le nostre norme di procedura non debbano consentirci una maggiore flessibilità per permetterci di far fronte al nostro lavoro. È davvero necessario che le cause di personale siano decise da una sezione composta di tre giudici? Che tutte le cause in materia di marchi debbano essere trattate allo stesso modo? Il Tribunale non dovrebbe essere libero in certa misura di sperimentare il miglior metodo procedurale per risolvere i suoi problemi?

Queste sono alcune delle questioni che tengo a sollevare. Sono felice di lasciarne a voi la soluzione.

Udienza solenne della Corte di giustizia del 31 gennaio 1996

in occasione dell'entrata in carica presso la Corte dei conti della signora K. Nikolaou e dei signori F. Colling, M.B. Engwirda e J.-F. Bernicot

- Allocuzione pronunciata dal Presidente della Corte di giustizia, G.C. Rodríguez Iglesias 105
- Allocuzione pronunciata dal Presidente della Corte dei conti, B. Friedmann 107

Allocuzione pronunciata dal Presidente della Corte di giustizia, G.C. Rodríguez Iglesias

Signori Presidenti,
Eccellenze,
Signore,
Signori,

Siamo qui riuniti per la cerimonia di giuramento dei nuovi membri della Corte dei conti europea.

Essi arrivano in questa istituzione in un momento in cui la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è oggetto di una precisa attenzione. Ciò si traduce in particolare in un rafforzamento delle misure di lotta contro le frodi al bilancio comunitario e di repressione della corruzione che vi è eventualmente collegata. In una situazione economica difficile, va fatto uno sforzo di rigore anche nell'impiego del denaro pubblico. Uno sforzo del genere è indispensabile per mantenere la legittimità delle istituzioni comunitarie nell'opinione pubblica, in un periodo di austerità di bilancio per la stragrande maggioranza degli Stati membri.

Il ruolo della Corte dei conti in un contesto del genere è ovviamente preponderante, giacché è compito di tale istituzione garantire un controllo dettagliato di tutte le entrate e le spese della Comunità.

A tal fine, i trattati hanno attribuito alla Corte dei conti le competenze specifiche necessarie ad assolvere integralmente tali compiti. L'importanza della sua funzione emerge peraltro dall'interesse suscitato dalle osservazioni della Corte dei conti, sia nella cerchia ristretta degli ambienti specializzati che presso l'opinione pubblica di tutta la Comunità.

Ma le competenze non significano nulla senza gli uomini – e le donne – che le esercitano.

È per questo che la Corte dei conti deve rallegrarsi delle alte qualifiche di cui potete, Signora, Signori, fregiarVi.

Avete acquisito tali qualifiche nell'organo di controllo dei conti del Vostro paese d'origine o attraverso brillanti carriere nel settore privato e accademico. Queste esperienze diversificate dovrebbero arricchire la Corte dei conti e in particolare contribuire a rafforzare i suoi legami con i corrispondenti organi nazionali, come prevede il Trattato stesso all'art. 188 C.

Nell'ambito della Vostra funzione, il Trattato Vi attribuisce direttamente diritti, atti a consentirVi di esercitare le Vostre attività in assoluta indipendenza, nell'interesse generale della Comunità. Esso Vi impone anche degli obblighi, per la durata del vostro mandato, oltre che dopo la sua cessazione. Vi si chiede di impegnarVi solennemente a rispettarli. Questo è lo scopo del giuramento che tra poco Vi inviterò a prestare dinanzi alla Corte di giustizia.

Allocuzione pronunciata dal Presidente della Corte dei conti, B. Friedmann

Signor Presidente della Corte,
Signori Membri della Corte di giustizia,
Eccellenze,
Signore e Signori,
Cari colleghi,

La Corte di giustizia ha appena pronunciato, per il tramite del suo Presidente, delle parole cui la Corte dei conti è molto sensibile. Di ciò lo ringrazio vivamente. Tengo anche ad esprimere il mio ringraziamento per le felicitazioni che la Corte ha voluto rivolgermi in occasione della mia elezione alla presidenza della Corte dei conti. Sono certo che l'eccellenza che caratterizza le relazioni tra le nostre due istituzioni non sarà smentita in futuro. Ne è garante il fruttuoso scambio di opinioni che abbiamo avuto di recente.

La Corte dei conti accoglie quattro nuovi membri, ai quali tengo a formulare nuovamente a nome del Collegio i miei più fervidi auguri.

In questo giorno lieto per la nostra istituzione, vorrei tributare un omaggio particolare alla memoria di Daniel Strasser, membro francese deceduto il 16 dicembre scorso. È stato un grande europeo e la sua azione nel campo delle finanze pubbliche comunitarie ha avuto una eco ben al di là delle istituzioni europee. L'apporto del signor Strasser ai lavori del Collegio è stato rilevante e i suoi interventi, spesso decisivi, testimoniavano il suo impegno per la difesa degli interessi finanziari e di bilancio della Comunità.

In un contesto assai meno tragico, vorrei anche esprimere la gratitudine della Corte nei confronti del mio predecessore, signor Middelhoek, e dei due membri uscenti, signori Androutsopoulos e Thoss, per l'importante contributo da essi apportato allo sviluppo della Corte. A nome del Collegio, faccio a ciascuno i nostri migliori auguri per il futuro.

Eventi come quello che ci riunisce in questo luogo ci danno occasione di riflettere sul modo in cui il ruolo della Corte dei conti viene percepito dal cittadino europeo. Una prima constatazione si impone: per il cittadino europeo, l'Europa

è spesso sinonimo di mercato comune. Anche se questo concetto non viene sempre percepito in maniera precisa, suscita l'idea predominante di politica economica e finanziaria. Di conseguenza viene rivolta sempre maggiore attenzione alle ripercussioni economiche e alla funzione ridistributiva del bilancio comunitario ed è chiaro che in uno schema del genere la Corte dei conti ha un suo ruolo.

Questo ruolo è importante sotto diversi punti di vista.

Anzitutto, informando il cittadino di come viene impiegato il denaro comunitario e esprimendo una valutazione dell'uso che ne viene fatto alla luce dei criteri stabiliti dai trattati, la Corte dei conti fornisce al cittadino europeo un elemento di riferimento — tra i diversi esistenti — che consente di misurare la fiducia di cui gode la Comunità.

In secondo luogo, si deve constatare che con il passare del tempo il campo d'azione delle finanze comunitarie ha registrato un notevole ampliamento, corrispondente alla diversificazione e all'aumento delle competenze della Comunità. Pertanto, se la Corte svolge al meglio i compiti attribuiti dai trattati, si potrà superare lo scoglio della pletora delle normative, il che in ultima analisi rende la Corte garante dei diritti dei cittadini.

Il bilancio ha sempre costituito uno strumento politico fondamentale, allo stesso modo in cui, in ogni sistema democratico, il ruolo dei rappresentanti dei cittadini è sicuramente quello di creare i mezzi d'azione atti a garantire il funzionamento dei servizi pubblici, ma anche quello di controllarne regolarmente l'impiego. Ebbene, per poter esercitare pienamente tale controllo democratico, le assemblee, verso le quali il potere esecutivo è responsabile, debbono disporre dei dati necessari alla formazione di un'opinione oggettiva e fondata.

Compito principale di una Corte dei conti indipendente è proprio quello di porre rapidamente e in maniera sintetica a disposizione dell'autorità che deve svolgere il controllo politico informazioni valide. E il modo in cui la Corte adempie tale missione la rende un elemento essenziale per il funzionamento della democrazia. Da parte mia, sono convinto che, insieme ai nostri nuovi colleghi, continueremo ad operare efficacemente nell'interesse dell'Unione e faremo in modo di non deludere le attese dei cittadini europei.

Signor Presidente, ringrazio la Corte di giustizia di avermi concesso la parola nel corso di questa udienza.

Udienza solenne della Corte di giustizia del 12 giugno 1996

Elogio funebre pronunciato dal Presidente della Corte, G.C. Rodríguez Iglesias, in memoria del giudice Fernand Schockweiler

Eccellenze,
Signore,
Signori,

Con grande tristezza rendiamo oggi omaggio alla memoria del nostro collega e amico Fernand Schockweiler. La nostra tristezza è profonda, tanto più che la sua improvvisa dipartita ha brutalmente interrotto rapporti di amicizia e di collaborazione di cui tutti noi pensavamo di godere ancora a lungo.

Fernand Schockweiler è deceduto all'improvviso il primo giugno scorso, qualche giorno prima di compiere sessantuno anni. Lascia la Corte orfana di uno dei suoi membri di maggiore esperienza e più apprezzati.

L'infanzia di Fernand Schockweiler è stata crudelmente segnata dalla guerra, che gli ha fatto subire la deportazione alla tenera età di sette anni. Quest'esperienza dolorosa è stata senz'altro uno dei fattori decisivi nella formazione del suo amore per lo Stato di diritto, per la giustizia e per la costruzione europea.

Se dovessimo riassumerla in poche parole, potremmo dire che la vita professionale di Fernand Schockweiler è stata interamente consacrata al servizio pubblico, in particolare al servizio della giustizia, in cui si è sempre distinto.

Dopo brillanti studi in Lussemburgo e alla Facoltà di giurisprudenza di Parigi, culminati con l'ottenimento del dottorato in giurisprudenza, entra in servizio presso il Ministero della giustizia del Granducato nel 1961. Sale rapidamente in grado, fino alla nomina come Consigliere del Governo nel 1974, poi come Primo Consigliere del Governo nel 1982.

Il suo lavoro al Ministero della giustizia ha avuto una dimensione estera importante. Egli ha rappresentato il Lussemburgo in numerosi consessi internazionali e, in particolare, in diversi comitati del Consiglio d'Europa.

Nell'ottobre 1985 Fernand Schockweiler è nominato giudice alla Corte di giustizia. È in questa sede che per più di dieci anni e mezzo le sue brillanti qualità, unite ad un lavoro rigoroso, daranno ottimi risultati, garantendogli un ruolo determinante negli sviluppi della nostra istituzione.

La segretezza delle nostre deliberazioni mi impedisce di illustrare con esempi l'influenza decisiva di Fernand Schockweiler sulla nostra giurisprudenza, ma posso dirVi che quando sono giunto alla Corte, nel gennaio 1986, la quantità delle sue note per le deliberazioni e il rispetto con il quale veniva ascoltato mi hanno dato l'impressione di trovarmi di fronte a qualcuno che si trovava nell'istituzione da molto tempo, mentre era arrivato soltanto tre mesi prima di me.

Col passare dei giorni si è dedicato completamente al suo compito, conquistandosi il rispetto dei suoi pari per la rapidità e la sicurezza delle sue proposte. Assolutamente rispettoso della collegialità che circonda il nostro lavoro, era rigorosamente fedele alla linea decisa dalla Corte, anche quando questa era sensibilmente distante dalla sua posizione personale. Amante della verità, procedeva sempre alla descrizione dei fatti con un'assoluta obiettività.

Attraverso il suo lavoro Fernand Schockweiler testimoniava dunque costantemente quanto era attaccato alla missione principale della Corte. Si preoccupava in primo luogo e anzitutto della qualità e della regolarità della produzione giurisprudenziale. Era anche particolarmente attento al buon funzionamento amministrativo dell'istituzione. Infine, era sempre disponibile ad essere convocato durante le vacanze giudiziarie.

Nondimeno, ha trovato tempo per tenere conferenze importanti e pubblicare numerose opere giuridiche, in particolare in materia di contenzioso amministrativo e di diritto internazionale privato, i suoi principali settori di specializzazione.

Fernand Schockweiler ha prolungato la sua dedizione eccezionale al servizio della Corte fino ai suoi ultimi giorni. Il 24 maggio scorso, in condizioni di salute precarie dopo aver subito un intervento chirurgico, ha ancora partecipato alla deliberazione. L'ultimo progetto di motivazione che ha distribuito è datato 28 maggio.

Grande giurista e grande lavoratore, Fernand Schockweiler è stato anche un eccellente amico. Ho potuto in particolar modo ammirare la sua grande umanità quando, durante la malattia incurabile del nostro collega René Joliet, gli ha dato tutto il suo appoggio, dimostrando un grande affetto di amico.

Se le sue competenze professionali ci mancheranno molto, i legami umani calorosi che aveva saputo creare ci mancheranno drammaticamente.

Esprimendo nuovamente alla sua famiglia la nostra vicinanza e le nostre condoglianze, consentitemi di invitarVi ad un minuto di raccoglimento in omaggio alla sua memoria.

Udienza solenne della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996

in occasione dell'entrata in carica del giudice Romain Schintgen presso la Corte di giustizia e del signor Marc Jaeger in qualità di giudice del Tribunale di primo grado

- Allocuzione pronunciata dal Presidente della Corte di giustizia, G.C. Rodríguez Iglesias 115
- Allocuzione pronunciata dal Presidente del Tribunale di primo grado, A. Saggio 119

Allocuzione pronunciata dal Presidente della Corte di giustizia, G.C. Rodríguez Iglesias

Eccellenze,
Signore,
Signori,

Riunendoci per ricevere la prestazione di giuramento dei nuovi membri della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, consentitemi di evocare ancora una volta la scomparsa brutale del nostro collega e amico Fernand Schockweiler e il ricordo vivo e doloroso che lascia nelle nostre memorie.

Mi consenta, Signor Schintgen, di esprimere il più cordiale benvenuto alla Corte.

Non è necessario che io ricordi qui che, in qualità di giudice del Tribunale di primo grado, Lei fa parte di quelli che l'hanno accompagnato al battesimo nel 1989 e che, da tale data, Lei ha svolto felicemente le Sue funzioni in quell'organo giurisdizionale.

La Sua esperienza professionale precedente L'aveva preparato pienamente all'esercizio della giustizia.

Dopo studi brillanti in Lussemburgo ed in Francia, culminati nell'ottenimento del titolo di dottore in giurisprudenza nel 1964, Lei è stato prima avocat poi avocat-avoué del Foro di Lussemburgo.

Molto presto, Lei è entrato nella funzione pubblica lussemburghese, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Ne ha percorso tutti i gradi, fino alla nomina a Primo Consigliere di Governo nel 1984, e infine ad Amministratore generale nel 1987.

Mi consenta anche di sottolineare la vasta esperienza internazionale da Lei acquisita nel corso degli anni, che Le servirà senz'altro di base a beneficio della Corte.

Lei ha ricoperto cariche importanti in diversi organismi e istituzioni comunitari. Specializzato nel diritto sociale e nel diritto del lavoro, Lei ha praticato tali conoscenze in seno al gruppo Questioni sociali del Consiglio, presso il Fondo sociale europeo, presso il Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori, nonché presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Lei ha inoltre rappresentato il Suo paese presso l'OCSE, in seno al Comitato per la manodopera e gli affari sociali, oltre che presso l'Organizzazione internazionale del lavoro.

Queste numerose attività non hanno impedito che Lei si forgiasse, segnatamente attraverso le Sue pubblicazioni, una reputazione di acuto specialista di diritto del lavoro, materia della quale Lei ha esplorato tutti gli aspetti in diritto lussemburghese e in diritto europeo.

Attivo negli ambienti accademici, Lei ha ottenuto quest'anno la presidenza dell'Istituto universitario internazionale di Lussemburgo.

Sono certo che questa vasta esperienza, unita ad una profonda conoscenza degli ingranaggi della nostra istituzione, arricchirà notevolmente il nostro lavoro, come pure la reputazione di equilibrio e di apertura al dialogo che La precede.

EsprimendoLe, Signor Schintgen, i più fervidi auguri di successo nel Suo nuovo incarico, La invito ora a prestare giuramento e ad assumere l'impegno solenne, in conformità dell'art. 2 degli Statuti.

Signor Marc Jaeger,

L'onore di accoglierLa nel Suo nuovo incarico spetta anzitutto al Presidente del Tribunale di primo grado.

Mi consenta semplicemente di ricordare la Sua profonda conoscenza dell'istituzione grazie alla Sua grande esperienza di referendario. Lei ha anche fatto parte del Foro di Lussemburgo, prima di entrare in magistratura e di diventare vicepresidente del Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo.

Allocuzione pronunciata dal Presidente del Tribunale di primo grado, A. Saggio

Il numero dei membri del Tribunale che erano presenti nel settembre 1989, al momento della sua creazione, si riduce ulteriormente. I «fondatori» – se mi consentite di utilizzare il termine ancora una volta – sono rimasti soltanto sei.

Ma, state tranquilli, non lo dico con rimpianto. Faccio soltanto una constatazione, che mi fornisce lo spunto per una riflessione più generale: le donne e gli uomini chiamati ad esercitare le funzioni giudiziarie sono destinati a cambiare, ma l’istituzione continua ad operare con lo stesso impegno e la stessa consapevolezza delle proprie responsabilità. Inoltre, l’apporto di nuove sensibilità non può che arricchire l’azione del Tribunale. Certo, un rinnovo dei membri ad un ritmo troppo elevato potrebbe nuocere all’efficacia di tale azione. Ma la presenza del giudice Romain Schintgen in seno al Tribunale è stata sufficientemente lunga per consentirgli di apportare un contributo particolarmente utile e prezioso all’amministrazione della giustizia.

Oggi, Romain Schintgen ci lascia per assumere l’altissima carica di giudice della Corte di giustizia. Non è una vera partenza, ma piuttosto il passaggio ad altre funzioni all’interno stesso della nostra istituzione.

Nell’esercizio delle sue nuove responsabilità egli apporterà l’esperienza acquisita nei molti anni trascorsi al Tribunale, esperienza segnata dall’approfondimento della riflessione svolta in numerosi settori del diritto e da una costante attenzione allo sviluppo dell’ordinamento giuridico comunitario.

Con la partenza di Romain Schintgen il Tribunale perde un membro di grandissimo valore. Vorrei fare qui pubblica testimonianza dei motivi per i quali Romain Schintgen gode della stima profonda di ciascuno di noi.

Caro Romain, sei un collega eminente. Quando ti sei insediato come giudice presso il Tribunale vantavi un’esperienza vastissima e di alto livello, in particolare nel settore del diritto del lavoro, acquisita nell’amministrazione lussemburghese e arricchita con un’intensa attività internazionale. Quest’esperienza, insieme alla tua intelligenza e alla tua cultura, ti ha consentito di essere un «giudice» nel senso più elevato del termine.

Abbiamo subito apprezzato le tue qualità umane e professionali: il tuo equilibrio e la tua serenità nelle discussioni, la tua attenzione agli argomenti dei tuoi interlocutori, lo stile sempre misurato, la discrezione, la riservatezza unita ad una grandissima presenza, la tua tendenza ad assumere posizioni chiare e il tuo senso di responsabilità che si manifestava in particolare nell'esame sempre assai approfondito degli atti.

Tuttavia siamo riuniti oggi non solo per salutare il collega di valore, che ha apportato un contributo notevole all'azione del Tribunale, ma anche l'amico. Sette anni di lavoro comune fanno sorgere veri legami d'amicizia, che, ne sono certo, non si allenteranno giacché continueremo ad averti vicino in seno alla stessa istituzione.

Questi sentimenti di amicizia ci legano anche alla tua gentile consorte Lucie, della quale abbiamo apprezzato la cortesia e il profondo senso di ospitalità. Grazie alla vostra situazione «privilegiata», se posso dire così, di cittadini del paese ospitante, ci avete fatto scoprire i molteplici aspetti positivi del vostro paese, il Lussemburgo, che ci offre un ambiente di vita e di lavoro particolarmente piacevole e nel quale ci siamo presto sentiti bene integrati grazie alla qualità della vostra accoglienza, cosa di cui vi siamo grati.

Mi rivolgo ora al nostro nuovo collega, Marc Jaeger, cui ho il piacere di porgere il benvenuto.

Marc Jaeger – mi consenta di dirlo –, Lei è «l'uomo giusto, al posto giusto». Infatti, Lei possiede in sommo grado tutte le qualità auspicabili per svolgere le funzioni di giudice in seno al nostro Tribunale.

La Sua carriera Le ha permesso di acquisire, grazie a esperienze diversificate e complementari, una conoscenza approfondita dell'attività giudiziaria. Dopo un promettente passaggio al Foro di Lussemburgo, Lei ha acquisito una considerevole esperienza professionale sia come magistrato nazionale sia come referendario presso la Corte di giustizia, presso la quale è stato distaccato per dieci anni.

Lei ha anche svolto un'intensa attività accademica, specializzandosi in particolare in un settore nuovo e all'avanguardia del diritto, quello dell'informatica. Lei è, in particolare, titolare della cattedra dedicata a questa materia presso il Centro universitario di Lussemburgo.

In questo settore Lei ha inoltre esercitato responsabilità in sede internazionale, in qualità di membro del Comitato di esperti sulla criminalità collegata con il computer, istituito in seno al Consiglio di Europa.

Infine, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di informatica, diritto penale e, in particolare, diritto comunitario.

Il Tribunale, ne sono certo, sarà arricchito dalle Sue conoscenze, dalla Sua esperienza e dalla Sua sensibilità.

Ma, caro Marc, Lei non è soltanto un giurista esperto, è anche una persona con una grande finezza nei rapporti umani. Tengo in modo particolare a sottolineare questa qualità, condivisa con la Sua consorte, cui sono ugualmente felice di porgere il benvenuto.

Allegato I

A – Attività giurisdizionale della Corte di giustizia

I – Indice analitico delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nel 1996

Indice

Agricoltura	127
Aiuti concessi dagli Stati	130
Ambiente e consumatori	131
CECA	134
Concorrenza	134
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale	135
Diritto delle imprese	136
Diritto delle istituzioni	137
Fiscalità	138
Libera circolazione delle merci	140
Libera circolazione delle persone	144
Politica commerciale	148
Politica sociale	148
Principi del diritto comunitario	150
Privilegi ed immunità	151
Pubblico impiego	151
Ravvicinamento delle legislazioni	152
Relazioni esterne	153
Trasporti	155

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

AGRICOLTURA

C-276/94	18 gennaio 1996	Finn Ohrt	Nozione di nave impegnata in attività di ispezione di pescherecci – Obblighi del capitano della nave da ispezionare
C-212/94	8 febbraio 1996	FMC plc e a. / Intervention Board for Agricultural Produce e a.	Organizzazione comune dei mercati delle carni ovine e caprine – Clawback – Metodo di calcolo – Validità – Prova – Restituzione dell'indebito pagamento
C-63/93	15 febbraio 1996	Fintan Duff e a. / Minister for Agriculture and Food e a.	Prelievo supplementare sul latte – Quantitativi di riferimento specifici a motivo di un piano di sviluppo – Obbligo o facoltà
C-296/93 C-307/93	29 febbraio 1996	Repubblica francese e Irlanda / Commissione delle Comunità europee	Organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina – Condizioni per l'ammissibilità all'intervento
C-299/94	28 marzo 1996	Anglo Irish Beef Processors International e a. / Minister for Agriculture, Food and Forestry	Restituzioni differenziate all'esportazione – Forza maggiore – Maggiorazione – Svincolo di una cauzione – Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
C-127/94	6 giugno 1996	The Queen / Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: H. & R. Ecroyd Holdings Ltd e John Rupert Ecroyd	Regime di quote di produzione di latte – Attribuzione di quantitativi di riferimento specifici – Poteri e/o obblighi degli Stati membri
C-198/94	6 giugno 1996	Repubblica italiana / Commissione delle Comunità europee	Liquidazione dei conti del FEAOG – Esercizio 1991
C-205/94	13 giugno 1996	Binder GmbH & Co. International / Hauptzollamt Stuttgart-West	Fragole congelate – Misure di salvaguardia

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-303/94	18 giugno 1996	Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea	Direttiva relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Prerogative del Parlamento
C-50/94	4 luglio 1996	Repubblica ellenica / Commissione delle Comunità europee	Liquidazione dei conti del FEAOG – Esercizio 1990
C-295/94	4 luglio 1996	Hüpeden & Co. KG / Hauptzollamt Hamburg-Jonas	Conserve di funghi di coltivazione – Misure di gestione del mercato
C-296/94	4 luglio 1996	Bernhard Pietsch / Hauptzollamt Hamburg-Waltershof	Conserve di funghi di coltivazione – Misure di salvaguardia
C-304/95	11 luglio 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/5/CEE. – Mancata trasposizione entro il termine prescritto
C-254/94 C-255/94 C-269/94	12 settembre 1996	Fattoria autonoma tabacchi e a. / Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e a.	Organizzazione comune di mercato – Tabacco greggio – Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2075/92 – Regolamento (CEE) della Commissione n. 3477/92
C-117/95	26 settembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/35/CEE – Direttiva 92/40/CEE – Mancata trasposizione entro il termine prescritto
C-41/94	3 ottobre 1996	Repubblica federale di Germania / Commissione delle Comunità europee	Liquidazione dei conti – FEAOG – Premio speciale ai produttori di carne bovina – Mancato riconoscimento delle spese
C-64/95	17 ottobre 1996	Konservenfabrik Lubella Friedrich Büker GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Cottbus	Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli – Misure di salvaguardia – Ciliege acide

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-86/94	24 ottobre 1996	H.J.A.M. van Iersel (curatore fallimentare della Pluimvee- en wildverwerkende industrie De Venhorst BV) / Staatsecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij	Ispezioni e controlli sanitari – Circostanze nelle quali un'impresa ha l'obbligo di pagare il contributo relativo alle operazioni di sezionamento
C-172/95	24 ottobre 1996	Société sucrière agricole de Maizy e a. / Directeur régional des impôts	Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero – Fatto generatore dell'obbligo di pagare i contributi di magazzinaggio, i contributi alla produzione e i contributi di riassorbimento – Periodo di esigibilità dei contributi di riassorbimento
C-325/95	24 ottobre 1996	Commissione delle Comunità europee / Irlanda	Inadempimento di uno Stato – Direttive 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE e 92/48/CEE – Mancata trasposizione entro i termini prescritti
C-315/95	7 novembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione delle direttive 93/48/CEE, 93/49/CEE, 93/52/CEE, 93/61/CEE e 93/85/CEE
C-68/95	26 novembre 1996	T. Port GmbH & Co. KG / Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung	Banane – Organizzazione comune dei mercati – Regime d'importa- zione – Casi estremi – Accerta- mento di validità – Provvedimenti provvisori
C-69/95	5 dicembre 1996	Repubblica italiana / Commissione delle Comunità europee	FEAOG – Liquidazione dei conti – Esercizio 1991 – Latte e latticini
C-91/96	5 dicembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento non contestato di uno Stato – Direttive 92/118/CEE e 93/52/CEE – Mancata trasposizione entro i termini prescritti

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

C-56/93	29 febbraio 1996	Regno del Belgio / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi dagli Stati – Sistema tariffario preferenziale per le forniture di gas naturale ai produttori olandesi di concimi azotati
C-122/94	29 febbraio 1996	Commissione delle Comunità europee / Consiglio dell'Unione europea	Politica agricola comune – Aiuti concessi dagli Stati
C-39/94	11 luglio 1996	Syndicat français de l'Express international (SFEI) e a. / La Poste e a.	Aiuti concessi dagli Stati – Competenza dei giudici nazionali in caso di ricorso parallelo alla Commissione – Nozione di aiuti concessi dagli Stati – Effetti della violazione dell'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE
C-241/94	26 settembre 1996	Repubblica francese / Commissione delle Comunità europee	Nozione di aiuti concessi dagli Stati ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato – Interventi statali di carattere sociale
C-311/94	15 ottobre 1996	IJssel-Vliet Combinatie BV / Minister van Economische Zaken	Aiuti concessi da uno Stato alla costruzione di un peschereccio
C-329/93 C-62/95 C-63/95	24 ottobre 1996	Repubblica federale di Germania e a. / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi dagli Stati – Fideiussione concessa da pubbliche autorità a favore, indirettamente, di un'impresa di costruzioni navali, ai fini dell'acquisizione di un'impresa di un altro settore – Diversificazione delle attività dell'impresa beneficiaria – Recupero

Causa	Data	Parte	Oggetto
-------	------	-------	---------

AMBIENTE E CONSUMATORI

C-149/94	8 febbraio 1996	Didier Vergy	Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici — Divieto di vendita — Esemplare nato e allevato in cattività
C-202/94	8 febbraio 1996	Godefridus van der Feesten	Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici — Ambito di applicazione — Specie protetta — Applicazione della direttiva ad una sottospecie che non vive naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri
C-209/94 P	15 febbraio 1996	Buralux SA, Satrod SA e Ourry SA / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Spedizioni di rifiuti
C-118/94	7 marzo 1996	Associazione Italiana per il World Wildlife Fund e a. / Regione Veneto	Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici — Caccia — Condizioni di esercizio del potere di deroga da parte degli Stati membri
C-192/94	7 marzo 1996	El Corte Inglés SA / Cristina Blázquez Rivero	Effetto diretto delle direttive non trasposte — Direttiva del Consiglio 87/102/CEE in materia di credito al consumo
C-160/95	28 marzo 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 91/156/CEE — Rifiuti
C-161/95	28 marzo 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-274/93	25 aprile 1996	Commissione delle Comunità europee / Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva del Consiglio 86/609/CEE – Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
C-133/94	2 maggio 1996	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva del Consiglio 85/337/CEE
C-237/95	20 giugno 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE
C-44/95	11 luglio 1996	Regina / Secretary of State for the Environment, ex parte: Royal Society for the Protection of Birds	Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Delimitazione delle zone di protezione speciale – Potere discrezionale degli Stati membri – Considerazioni economiche e sociali – Lappel Bank
C-58/95 C-75/95 C-112/95 C-119/95 C-123/95 C-135/95 C-140/95 C-141/95 C-154/95 C-157/95	12 settembre 1996	S. Gallotti e a.	Ravvicinamento delle legislazioni – Rifiuti – Direttiva 91/156/CEE
C-168/95	26 settembre 1996	Luciano Arcaro	Scarichi di cadmio – Interpretazione delle direttive del Consiglio 76/464/CEE e 83/513/CEE – Effetto diretto – Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di un singolo
C-312/95	17 ottobre 1996	Commissione delle Comunità europee / Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato – Direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE – Organismi geneticamente modificati

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-72/95	24 ottobre 1996	Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e a. / Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland	Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
C-262/95	7 novembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 89/491/CEE e 86/280/CEE concernenti lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente idrico
C-142/95 P	12 dicembre 1996	Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente
C-297/95	12 dicembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane
C-298/95	12 dicembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione delle direttive 78/659/CEE e 79/923/CEE entro il termine prescritto – Qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci – Requisiti di qualità delle acque destinate alla molluscoltura
C-302/95	12 dicembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane
C-10/96	12 dicembre 1996	Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e a. / Regione vallona	Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici – Divieto di cattura – Deroghe

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

CECA

C-18/94	2 maggio 1996	Barbara Hopkins e a. / National Power plc e a.	Trattato CECA – Discriminazioni tra produttori – Applicazione degli art. 4 e 63 del Trattato – Effetto diretto – Trattato CE – Abuso di posizione dominante – Art. 86 del Trattato – Risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali norme – Competenze rispettive della Commissione e del giudice nazionale
---------	---------------	--	--

CONCORRENZA

C-480/93 P	11 gennaio 1996	Zunis Holding SA e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Controllo delle operazioni di concentrazione – Ricevibilità del ricorso d'annullamento proposto avverso una decisione di diniego della riapertura del procedimento
C-226/94	15 febbraio 1996	Grand garage albigeois SA e a. / Garage Massol SARL	Concorrenza – Distribuzione di automobili – Regolamento (CEE) n. 123/85 – Opponibilità ai terzi – Rivenditore indipendente
C-309/94	15 febbraio 1996	Nissan France SA e a. / Jean-Luc Dupasquier del Garage Sport Auto e a.	Concorrenza – Distribuzione di autoveicoli – Regolamento (CEE) n. 123/85 – Opponibilità ai terzi – Importatore parallelo – Cumulo dell'attività di mandatario e di venditore indipendente
C-73/95 P	24 ottobre 1996	VIHO Europe BV / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza – Gruppi di imprese – Art. 85, n. 1, del Trattato

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-91/95 P	24 ottobre 1996	Roger Tremblay e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Rigetto di una denuncia — Mancanza di interesse comunitario
C-333/94 P	14 novembre 1996	Tetra Pak International SA / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Posizione dominante — Definizione dei mercati di prodotti — Applicazione dell'art. 86 del Trattato a pratiche poste in essere da un'impresa in posizione dominante su un mercato distinto dal mercato dominato — Vendite collegate — Prezzi predatori — Ammende

CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

C-275/94	14 marzo 1996	Roger van der Linden / Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik	Convenzione di Bruxelles — Interpretazione dell'art. 47, punto 1 — Documenti che deve presentare la parte che chiede l'esecuzione — Obbligo di produrre la prova della notifica della sentenza — Facoltà di produrre la prova della notifica dopo la proposizione dell'istanza
C-78/95	10 ottobre 1996	Bernardus Hendrikman e Maria Feyen / Magenta Druck & Verlag GmbH	Convenzione di Bruxelles — Interpretazione dell'art. 27, punto 2 — Riconoscimento di una decisione — Nozione di convenuto contumace

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

DIRITTO DELLE IMPRESE

C-441/93	12 marzo 1996	Panagis Pafitis e a. / Trapeza Kentrikis Ellados AE e a.	Diritto delle società — Direttiva 77/91/CEE — Modifica del capitale di una società per azioni bancaria — Effetto diretto dell'art. 25, n. 1, e dell'art. 29, n. 3, della direttiva — Abuso di diritto
C-392/93	26 marzo 1996	The Queen / H.M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc	Domanda pregiudiziale — Interpretazione della direttiva 90/531/CEE — Telecomunicazioni — Trasposizione nel diritto nazionale — Obbligo di risarcimento in caso di non corretta trasposizione
C-318/94	28 marzo 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Ricorso per inadempimento — Appalti di lavori pubblici — Omessa pubblicazione di un bando di gara
C-87/94	25 aprile 1996	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Appalti pubblici — Settori dei trasporti — Direttiva 90/531/CEE
C-234/95	2 maggio 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/50/CEE
C-253/95	2 maggio 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/50/CEE
C-311/95	2 maggio 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/50/CEE
C-234/94	27 giugno 1996	Waltraud Tomberger / Gebrüder von der Wettern GmbH	Direttiva 78/660/CEE — Conti annuali — Bilancio — Data di realizzazione degli utili

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-236/95	19 settembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 89/665/CEE entro il termine prescritto – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori
C-42/95	19 novembre 1996	Siemens AG / Henry Nold	Diritto societario – Aumento di capitale – Conferimenti in natura – Diritto di opzione degli azionisti – Soppressione

DIRITTO DELLE ISTITUZIONI

C-130/91 REV II	16 gennaio 1996	ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional) e a./ Commissione delle Comunità europee	Domanda di revocazione – Irricevibilità
C-271/94	26 marzo 1996	Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea	Decisione del Consiglio 94/445/CE – Edicom – Reti telematiche – Base giuridica
C-58/94	30 aprile 1996	Regno dei Paesi Bassi / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso di annullamento – Disciplina relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio
C-144/95	13 giugno 1996	Ministère Public / Jean-Louis Maurin e Metro SA	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Interpretazione dei principi relativi alla tutela dei diritti della difesa e al rispetto del contraddittorio – Normativa nazionale in materia di repressione delle frodi – Derrate alimentari – Incompetenza
C-76/95	24 ottobre 1996	Commissione delle Comunità europee / Royale Belge SA e a.	Dipendenti – Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

FISCALITÀ

C-197/94 C-252/94	13 febbraio 1996	Société Bautiaa e a. / Directeur des services fiscaux des Landes e a.	Art. 7, n. 1, della direttiva 69/335/CEE - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Imposta sui conferimenti - Fusione di società - Esenzione
C-110/94	29 febbraio 1996	Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) / Stato belga	IVA - Nozione di attività economica - Qualità di soggetto passivo - Attività limitata ad uno studio sulla redditività di un progetto, cui fa seguito l'abbandono di quest'ultimo
C-215/94	29 febbraio 1996	Jürgen Mohr / Finanzamt Bad Segeberg	IVA - Nozione di prestazione di servizi - Abbandono definitivo della produzione lattiera - Indennità percepita in base al regolamento (CEE) n. 1336/86
C-468/93	28 marzo 1996	Gemeente Emmen / Belastingdienst Grote Ondernemingen	Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. h), e art. 4, n. 3, lett. b) - Cessioni di terreni edificabili
C-231/94	2 maggio 1996	Faaborg-Gelting Linien A/S / Finanzamt Flensburg	Domanda di pronuncia pregiudiziale - IVA - Operazioni di ristorazione a bordo di una nave - Luogo delle operazioni imponibili
C-331/94	23 maggio 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	IVA - Tassazione dei trasporti di persone, delle crociere circolari e dei viaggi organizzati
C-2/94	11 giugno 1996	Denkavit Internationaal BV e a. / Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland e a.	Direttiva 69/335/CEE - Contributo per il registro di commercio
C-155/94	20 giugno 1996	Wellcome Trust Ltd / Commissioners of Customs & Excise	Sesta direttiva IVA - Nozione di attività economica

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-306/94	11 luglio 1996	Régie dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL / Ministro del Bilancio	Imposta sul valore aggiunto - Interpretazione dell'art. 19, n. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Operazioni accessorie finanziarie - Calcolo del prorata della detrazione
C-302/93	26 settembre 1996	E. Debouche / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen	IVA - Interpretazione dell'art. 17, nn. 2 e 3, lett. a), della direttiva 77/388/CEE e degli artt. 3, lett. b), e 5, primo comma, della direttiva 79/1072/CEE - Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese
C-230/94	26 settembre 1996	Renate Enkler / Finanzamt Homburg	Sesta direttiva IVA - Nozione di attività economica - Base imponibile
C-287/94	26 settembre 1996	A/S Richard Frederiksen & Co. / Skatteministeriet	Raccolta di capitali - Imposta sui conferimenti - Prestito senza interessi concesso da una società controllante alla società controllata - Imposta sul reddito delle società
C-327/94	26 settembre 1996	Jürgen Dudda / Finanzamt Bergisch Gladbach	Sesta direttiva IVA - Interpretazione dell'art. 9, n. 2, lett. c) - Sonorizzazione di manifestazioni artistiche o ricreative - Luogo della prestazione
C-283/94 C-291/94 C-292/94	17 ottobre 1996	Denkavit Internationaal BV e a. / Bundesamt für Finanzen	Armonizzazione delle legislazioni fiscali - Imposte sugli utili delle società - Società capogruppo e consociate
C-217/94	24 ottobre 1996	Eismann Alto Adige Srl / Ufficio IVA di Bolzano	Imposta sul valore aggiunto - Interpretazione dell'art. 22, n. 8, della sesta direttiva 77/388/CEE nella versione risultante dalla direttiva 91/680/CEE - Parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-288/94	24 ottobre 1996	Argos Distributors Ltd / Commissioners of Customs & Excise	Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva – Base imponibile
C-317/94	24 ottobre 1996	Elida Gibbs Ltd / Commissioners of Customs and Excise	Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva – Buoni rimborso e buoni sconto – Base imponibile
C-85/95	5 dicembre 1996	John Reisdorf / Finanzamt Köln-West	Imposta sul valore aggiunto – Interpretazione dell'art. 18, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE – Detrazione dell'imposta pagata a monte – Obbligo del soggetto passivo – Possesso di una fattura
C-47/95 C-48/95 C-49/95 C-50/95 C-60/95 C-81/95 C-92/95 C-148/95	12 dicembre 1996	Olasagasti & C. Srl e a. / Amministrazione delle Finanze dello Stato	Regolamento (CEE) n. 3835/90 – Regolamento (CEE) n. 3587/91 – Regolamento (CEE) n. 3416/91 – Atto di adesione della Spagna e del Portogallo – Art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 – Regolamento (CEE) n. 1715/90 – Regolamento (CEE) n. 2164/91 – Dazi – Preferenze tariffarie – Prodotti agricoli – Recupero – Informazioni vincolanti – Tonno all'olio d'oliva

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

C-446/93	18 gennaio 1996	SEIM – Sociedade de Exportação e Importação de Materiais Ld. ^a / Subdirector-Geral das Alfândegas	Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione
C-166/94	8 febbraio 1996	Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici SpA / Ministero delle Finanze	Regime di perfezionamento attivo – Normativa nazionale che prevede l'applicazione di interassi moratori sui prelievi agricoli e dell'IVA per il periodo compreso tra l'importazione temporanea e l'importazione definitiva

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-143/93	13 febbraio 1996	Gebroeders van Es Douane Agenten BV / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen	Conseguenze dell'abrogazione di un regolamento del Consiglio su un regolamento di classificazione doganale emanato dalla Commissione in forza del detto regolamento — Potere discrezionale della Commissione nell'elaborazione di un regolamento di classificazione doganale
C-300/94	29 febbraio 1996	Tirma SA / Administración General del Estado	Protocollo n. 2 dell'Atto d'adesione della Spagna e del Portogallo — Isole Canarie — Territorio doganale della Comunità — Prodotti agricoli trasformati — Esenzione dai dazi doganali — Art. 5 del regolamento (CEE) n. 3033/80 — Elemento variabile o mobile
C-194/94	30 aprile 1996	CIA Security International SA / Signalson SA e Securitel SPRL	Interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE e della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Norme nazionali sullo smercio di sistemi e centrali d'allarme — Omologazione amministrativa previa
C-153/94 C-204/94	14 maggio 1996	The Queen / Commissioners of Customs & Excise, ex parte: Faroe Seafood Co. Ltd e a.	Regime doganale applicabile a certi prodotti originari delle Færøer — Nozione di prodotto originario — Recupero dei dazi doganali
C-5/94	23 maggio 1996	The Queen / Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Hedley Lomas (Ireland) Ltd	Libera circolazione delle merci — Protezione degli animali — Direttiva d'armonizzazione — Art. 36 del Trattato CE — Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-418/93 - C-421/93 C-460/93 - C-464/93 C-9/94 - C-11/94 C-14/94 C-15/94 C-23/94 C-24/94 C-332/94	20 giugno 1996	Semeraro Casa Uno Srl e a. / Sindaco del Comune di Erbusco e a.	Interpretazione degli artt. 30, 36 e 52 del Trattato CE e delle direttive 64/223/CEE e 83/189/CEE – Divieto di esercizio di talune attività commerciali la domenica e i giorni festivi
C-121/95	20 giugno 1996	VOBIS Microcomputer AG / Oberfinanzdirektion München	Tariffa doganale comune – Voci doganali – Modulo base destinato ad essere integrato per ottenere una macchina per l'elaborazione dell'informazione – Classificazione nella nomenclatura combinata
C-293/94	27 giugno 1996	Jacqueline Brandsma	Libera circolazione delle merci – Deroghe – Tutela della sanità – Competenze degli Stati membri – Biocidi
C-240/95	27 giugno 1996	Rémy Schmit	Libera circolazione delle merci – Autovetture – Sistema nazionale di millesimi – Discriminazione delle importazioni parallele
C-427/93 C-429/93 C-436/93	11 luglio 1996	Bristol-Myers Squibb e a. / Paranova A/S	Direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa – Art. 36 del Trattato CE – Riconfezionamento di prodotti muniti di marchio
C-71/94 C-72/94 C-73/94	11 luglio 1996	Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH / Beiersdorf AG e a.	Riconfezionamento di prodotti muniti di marchio – Art. 36 del Trattato CE
C-232/94	11 luglio 1996	MPA Pharma GmbH / Rhône-Poulenc Pharma GmbH	Riconfezionamento di prodotti muniti di marchio – Art. 36 del Trattato CE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-246/94 - C-249/94	17 settembre 1996	Cooperativa Agricola Zootechnica S. Antonio e a. / Amministrazione delle Finanze dello Stato	Regolamenti (CEE) della Commissione nn. 612/77 e 1384/77 – Regime speciale all'importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all'ingrasso – Direttiva del Consiglio 79/623/CEE
C-341/94	26 settembre 1996	Procedimento penale contro André Allain	Dichiarazione in dogana – Paese d'origine – Unificazione tedesca – Sanzioni
C-126/94	7 novembre 1996	Société Cadi Surgelés e a. / Ministre des Finances e a.	Libera circolazione delle merci – Tariffa doganale comune – Politica commerciale comune – Regime fiscale dei dipartimenti francesi d'oltremare – Beni in provenienza da paesi terzi
C-201/94	12 novembre 1996	The Queen / The Medicines Control Agency, ex parte: Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd e Primecrown Ltd / The Medicines Control Agency	Specialità medicinali – Importazione parallela – Effetto diretto della direttiva 65/65/CEE – Autorizzazione alla messa in commercio
C-313/94	26 novembre 1996	F.lli Graffione SNC / Ditta Fransa	Divieto di uso di un marchio in uno Stato membro – Divieto di importazione di un prodotto recante lo stesso marchio da un altro Stato membro – Art. 30 del Trattato CE e direttiva sui marchi
C-267/95 C-268/95	5 dicembre 1996	Merck & Co. Inc. e a. / Primecrown Ltd e a. e Beecham Group plc / Europharm of Worthing Ltd	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo – Interpretazione degli artt. 47 e 209 – Fine del periodo transitorio – Artt. 30 e 36 del Trattato CE – Importazioni parallele di prodotti farmaceutici non brevettabili
C-38/95	12 dicembre 1996	Ministero delle Finanze / Foods Import Srl	Tariffa doganale comune – Voci doganali – Pesce della specie «Molva molva»

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

C-164/94	1° febbraio 1996	Georgios Aranitis / Land di Berlino	Sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore – Subordinazione indiretta alle norme nazionali – Professione regolamentata
C-308/94	1° febbraio 1996	Office national de l'emploi / Heidemarie Naruschawicus	Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento del Consiglio n. 1408/71 – Lavoratore residente in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Prestazioni di disoccupazione
C-53/95	15 febbraio 1996	Inasti (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) / Hans Kemmler	Libertà di stabilimento – Previdenza sociale dei lavoratori autonomi che esercitano un'attività lavorativa in due Stati membri
C-193/94	29 febbraio 1996	Sofia Skanavi e Konstantin Chryssanthakopoulos	Libera circolazione delle persone – Patente di guida – Obbligo di sostituzione – Sanzioni
C-307/94	29 febbraio 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 85/432/CEE
C-334/94	7 marzo 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Immatricolazione delle navi – Diritto di battere bandiera francese – Requisiti di nazionalità del proprietario e dell'equipaggio – Mancata esecuzione della sentenza 167/73
C-315/94	14 marzo 1996	Peter de Vos / Stadt Bielefeld	Libera circolazione delle persone – Servizio militare – Vantaggio sociale
C-238/94	26 marzo 1996	José García e a. / Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine e a.	Assicurazione non vita – Direttiva del Consiglio 92/49/CEE – Ambito di applicazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-243/94	28 marzo 1996	Alejandro Rincón Moreno / Bundesanstalt für Arbeit	Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Art. 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71
C-272/94	28 marzo 1996	Michel Guiot e Climatec SA	Contributi datoriali – Marchefedeltà – Marche-intemperie – Libera prestazione di servizi
C-308/93	30 aprile 1996	Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank / J.M. Cabanis-Issarte	Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Assicurazione volontaria vecchiaia – Coniuge superstite di un lavoratore – Parità di trattamento
C-214/94	30 aprile 1996	Ingrid Boukhalfa / Repubblica federale di Germania	Cittadino di uno Stato membro residente in un paese terzo – Impiego come dipendente assunto in loco presso l'ambasciata di un altro Stato membro in tale Stato terzo – Trattamento differenziato rispetto ai dipendenti assunti in loco cittadini dello Stato membro cui appartiene la rappresentanza diplomatica – Applicabilità del diritto comunitario – Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza
C-206/94	2 maggio 1996	Brennet AG / Vittorio Paletta	Previdenza sociale – Riconoscimento dell'inabilità al lavoro
C-237/94	23 maggio 1996	John O'Flynn / Adjudication Officer	Vantaggi sociali corrisposti ai lavoratori – Indennità funerarie
C-101/94	6 giugno 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Attività di intermediazione mobiliare
C-170/95	13 giugno 1996	Office national de l'emploi (ONEM) / Calogero Spataro	Previdenza sociale – Prestazioni di disoccupazione – Art. 69, n. 4, del regolamento n. 1408/71
C-107/94	27 giugno 1996	P.H. Asscher / Staatssecretaris van Financiën	Art. 52 del Trattato CE – Obbligo di parità di trattamento – Imposta sul reddito dei non residenti

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-473/93	2 luglio 1996	Commissione delle Comunità europee / Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Posti nella pubblica amministrazione
C-173/94	2 luglio 1996	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Posti nella pubblica amministrazione
C-290/94	2 luglio 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Posti nella pubblica amministrazione
C-25/95	11 luglio 1996	Siegried Otte / Repubblica federale di Germania	Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Normativa comunitaria – Ambito d'applicazione ratione materiae – Prestazione corrisposta a lavoratori dell'industria carboniera che abbiano superato un certo limite d'età e siano stati licenziati a causa della chiusura della loro impresa o nell'ambito di provvedimenti di razionalizzazione del personale (indennità di perequazione) – Prestazione corrisposta a titolo di sovvenzione – Modalità per il calcolo delle prestazioni – Presa in considerazione di una pensione corrisposta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro – Presupposti e limiti
C-222/94	10 settembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 89/552/CEE – Telecomunicazioni – Attività televisive – Giurisdizione sulle emittenti televisive
C-11/95	10 settembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Direttiva 89/552/CEE – Trasmissione dei programmi via cavo
C-251/94	12 settembre 1996	Eduardo Lafuente Nieto / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)	Previdenza sociale – Invalidità – Artt. 46 e 47 del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Calcolo delle prestazioni

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-278/94	12 settembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato – Discriminazione indiretta a causa della cittadinanza – Figli di lavoratori migranti – Vantaggi sociali – Giovani lavoratori in cerca di prima occupazione – Accesso ai programmi speciali in materia di impiego
C-245/94 C-312/94	10 ottobre 1996	Ingrid Hoever e Iris Zachow / Land Nordrhein-Westfalen	Previdenza sociale – Prestazioni familiari – Art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE – Art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68
C-335/95	24 ottobre 1996	Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) / Michel Picard	Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Assicurazione vecchiaia e morte – Prestazioni – Liquidazione concomitante delle pensioni ai sensi delle legislazioni di due Stati membri – Liquidazione automatica al momento della presentazione di una domanda all'ente competente di uno Stato membro – Obbligo, per ottenere la liquidazione concomitante delle pensioni, di presentare una domanda all'ente dello Stato di residenza
C-3/95	12 dicembre 1996	Reisebüro Broede / Gerd Sandker	Libera prestazione di servizi – Recupero crediti in via giudiziale – Autorizzazione – Art. 59 del Trattato CE
C-320/94 C-328/94 C-329/94 C-337/94 C-338/94 C-339/94	12 dicembre 1996	Reti Televisive Italiane SpA (RTI) e a. / Ministero delle Poste e Telecomunicazioni	Interpretazione – Direttiva 89/552/CEE – Attività di radiotelediffusione

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

POLITICA COMMERCIALE

C-99/94	28 marzo 1996	Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Koblenz	Dazi antidumping sulle importazioni di motori elettrici
C-241/95	12 dicembre 1996	The Queen / Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte: Accrington Beef Co. Ltd e a.	Carne bovina congelata – Regime comune delle importazioni – Contingente tariffario comunitario – Nuovi operatori

POLITICA SOCIALE

C-280/94	1° febbraio 1996	Y. M Posthuma-van Damme / Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen e a.	Parità tra uomini e donne – Previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Interpretazione della sentenza 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks e a.
C-457/93	6 febbraio 1996	Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation eV / Johanna Lewark	Discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori di sesso femminile – Compensazione per la partecipazione a corsi di formazione che impariscono ai membri delle commissioni interne le cognizioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni
C-8/94	8 febbraio 1996	C.B. Laperre / Bestuurscommissie beroepszaken in de provincie Zuid-Holland	Parità di trattamento tra uomini e donne in materia previdenziale – Art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE – Regime legale di assistenza sociale per lavoratori anziani e/o parzialmente inabili al lavoro, disoccupati da lungo tempo – Presupposti per il riconoscimento dei relativi diritti, concernenti l'anzianità lavorativa e l'età
C-342/93	13 febbraio 1996	Joan Gillespie e a. / Northern Health and Social Services Board e a.	Parità di trattamento fra uomini e donne – Retribuzione durante il congedo per maternità

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-278/93	7 marzo 1996	Edith Freers e Hannelore Speckmann / Deutsche Bundespost	Discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori di sesso femminile – Compensazione per la partecipazione a corsi di formazione che dispensano ai membri dei comitati del personale le cognizioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni
C-171/94 C-172/94	7 marzo 1996	Albert Merckx e Patrick Neuhuys / Ford Motors Company Belgium SA	Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti – Nozione di trasferimento – Trasferimento di una concessione di vendita
C-13/94	30 aprile 1996	P / S e Cornwall County Council	Parità di trattamento tra uomini e donne – Licenziamento di un transessuale
C-228/94	11 luglio 1996	Stanley Charles Atkins / Wrekin District Council, Department of Transport	Parità tra uomini e donne – Riduzioni sulle tariffe di trasporto pubblico passeggeri – Ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 79/7 – Collegamento con l'età pensionabile
C-79/95	26 settembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione di una direttiva
C-298/94	15 ottobre 1996	Annette Henke / Gemeinde Schierke e Verwaltungsgemeinschaft «Brocken»	Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese – Trasferimento di determinate funzioni amministrative di un comune a un ente costituito a tal fine da più comuni
C-435/93	24 ottobre 1996	Francina Johanna Maria Dietz / Stichting Thuiszorg Rotterdam	Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale – Diritto di percepire una pensione di vecchiaia – Lavoratori a tempo parziale

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-32/95 P	24 ottobre 1996	Commissione delle Comunità europee / Lisrestal - Organizaçao Gestão de Restaurantes Colectivos Ld. ^a e a.	Fondo sociale europeo – Decisione di riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso – Violazione dei diritti della difesa – Diritto degli interessati di essere sentiti
C-77/95	7 novembre 1996	Bruna-Alessandra Züchner / Handelskrankenkasse (Ersatzkasse) Bremen	Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Popolazione attiva
C-84/94	12 novembre 1996	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord / Consiglio dell'Unione europea	Direttiva del Consiglio 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro – Ricorso di annullamento
C-305/94	14 novembre 1996	Claude Rotsart de Hertaing / J. Benoïdt SA, in liquidazione, e a.	Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimento – Trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro – Data del trasferimento
C-74/95 C-129/95	12 dicembre 1996	Procedimenti penali contro X	Direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali – Nozione di lavoratore – Esame degli occhi e della vista – Nozione di posto di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 – Portata degli obblighi sanciti dagli artt. 4 e 5

PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO

C-177/94	1° febbraio 1996	Procedimento penale contro Gianfranco Perfilì	Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Diritto processuale – Discriminazione
----------	------------------	---	--

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-46/93 C-48/93	5 marzo 1996	Brasserie du pêcheur SA / Repubblica federale di Germania, e The Queen / Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e a.	Principio della responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili — Violazioni imputabili al potere legislativo — Presupposti della responsabilità dello Stato — Entità del risarcimento
C-43/95	26 settembre 1996	Data Delecta Aktiebolag e Ronny Forsberg / MSL Dynamics Ltd	Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità — Cauzione iudicatum solvi
C-178/94 C-179/94 C-188/94 C-189/94 C-190/94	8 ottobre 1996	Erich Dillenkofer e a. / Repubblica federale di Germania	Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» — Mancata attuazione — Responsabilità e obbligo di risarcimento da parte dello Stato membro

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ

C-191/94	28 marzo 1996	AGF Belgium SA / Comunità economica europea e a.	Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità — Sovrapremi dell'assicurazione degli autoveicoli
----------	---------------	--	--

PUBBLICO IMPIEGO

C-254/95 P	4 luglio 1996	Parlamento europeo / Angelo Innamorati	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Concorso — Rigetto di candidatura — Motivazione di una decisione della commissione giudicatrice di un concorso generale
------------	---------------	--	--

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-294/95 P	12 novembre 1996	Girish Ojha / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Dipendenti – Assegnazione fuori della Comunità – Provvedimento di trasferimento nell'interesse del servizio – Ricorso di annullamento – Risarcimento del danno morale

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

C-273/94	11 gennaio 1996	Commissione delle Comunità europee / Regno dei Paesi Bassi	Inadempimento di uno Stato – Obbligo di previa notifica ai sensi della direttiva 83/189/CEE
C-239/94	29 febbraio 1996	Commissione delle Comunità europee / Irlanda	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/263/CEE – Mancata trasposizione
C-238/95	14 marzo 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 93/67/CEE – Valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze pericolose
C-239/95	14 marzo 1996	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato – Trasposizione della direttiva 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi
C-297/94	21 marzo 1996	Dominique Bruyère e a. / Stato belga	Medicinali veterinari – Direttive 81/851/CEE e 90/676/CEE
C-129/94	28 marzo 1996	Procedimento penale contro Rafael Ruiz Bernáldez	Assicurazione obbligatoria degli autoveicoli – Esclusione dei danni causati dai conducenti in stato di ebrietà
C-303/95	11 luglio 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/157/CEE
C-289/94	17 settembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Obbligo di previa notifica ai sensi della direttiva 83/189/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-380/95	3 ottobre 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/414/CEE — Mancata trasposizione
C-221/94	7 novembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 91/263/CEE — Telecomunicazioni — Apparecchiature terminali di telecomunicazioni — Reciproco riconoscimento della loro conformità
C-302/94	12 dicembre 1996	The Queen / Secretary of State for Trade & Industry, ex parte: British Telecommunications plc	Telecomunicazioni — Direttiva rete aperta — Diritti speciali o esclusivi — Direttiva linee affittate — Fornitura di un insieme minimo di linee affittate
C-104/95	12 dicembre 1996	Georgios Kontogeorgas / Kartonpak AE	Ravvicinamento delle legislazioni — Agenti commerciali indipendenti — Diritto alla provvigione — Operazioni commerciali concluse durante il contratto di agenzia
C-218/96 - C-222/96	12 dicembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Mancata attuazione delle direttive 92/32/CEE, 92/69/CEE, 93/67/CEE, 93/86/CEE e 93/105/CE

RELAZIONI ESTERNE

C-360/93	7 marzo 1996	Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea	Politica commerciale comune — Servizi — Appalti pubblici
C-25/94	19 marzo 1996	Commissione delle Comunità europee / Consiglio dell'Unione europea	FAO — Convenzione in materia di pesca — Diritto di voto — Stati membri — Comunità

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-326/94	23 maggio 1996	A. Maas & Co. NV / Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, attualmente Belgisch Interventie- en Restitutiebureau	Aiuto alimentare – Cauzione – Obblighi dell'aggiudicatario – Prezzo di riferimento
C-84/95	30 luglio 1996	Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS / Minister for Transport, Energy and Communications e a.	Embargo nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) – Sequestro di un aeromobile
C-61/94	10 settembre 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato – Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari
C-277/94	10 settembre 1996	Z. Taflan Met e a. / Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank	Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione del Consiglio di associazione – Previdenza sociale – Entrata in vigore – Effetto diretto
C-126/95	3 ottobre 1996	A. Hallouzi-Choho / Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank	Accordo di cooperazione CEE-Marocco – Art. 41, n. 1 – Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale – Effetto diretto – Coniuge di un lavoratore marocchino – Modalità peculiari di applicazione della normativa olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-268/94	3 dicembre 1996	Repubblica portoghese / Consiglio dell'Unione europea	Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India – Cooperazione allo sviluppo – Tutela dei diritti dell'uomo e dei principi democratici – Cooperazione nei settori dell'energia, del turismo, della cultura, della lotta contro l'abuso di stupefacenti e della tutela della proprietà intellettuale – Competenza della Comunità – Fondamento giuridico

TRASPORTI

C-335/94	21 marzo 1996	Ricorso giurisdizionale contro una sanzione pecunaria proposto da Hans Walter Mrozek e Bernhard Jäger	Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada – Deroga per i veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana
C-39/95	21 marzo 1996	Procedimento penale contro Pierre Goupil	Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada – Deroga per i veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana

II – Indice delle altre decisioni della Corte di giustizia nel 1996

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-120/94	19 marzo 1996	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Cancellazione dal ruolo – Inadempimento di uno Stato – Artt. 113 e 224 del Trattato CE – Divieto del commercio dei prodotti originari, provenienti o destinati alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia e d'importazione in Grecia di prodotti originari o provenienti da tale Repubblica
Parere 2/94	28 marzo 1996	Parere ai sensi dell'art. 228, n. 6, del Trattato CE	Adesione della Comunità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
C-137/95 P	25 marzo 1996	Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Esenzione – Valutazione della gravità delle infrazioni – Ricorso manifestamente infondato
C-270/95 P	28 marzo 1996	Christina Kik / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee	Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario – Lingue – Ricorso d'annullamento – Persone fisiche e giuridiche – Atti che le riguardano direttamente ed individualmente – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado manifestamente infondato
C-180/96 R	12 luglio 1996	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord / Commissione delle Comunità europee	Procedimento sommario – Agricoltura – Polizia sanitaria – Misure di emergenza contro l'encefalopatia spongiforme bovina
C-239/96 R C-240/96 R	24 settembre 1996	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord / Commissione delle Comunità europee	Procedimento sommario – Politica sociale – Azioni comunitarie a favore degli anziani – Azioni comunitarie di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale

III – Statistiche giudiziarie *

Attività generale della Corte

Tabella 1: Attività generale nel 1996

Cause definite

- Tabella 2: Natura dei procedimenti
- Tabella 3: Sentenze, pareri, ordinanze
- Tabella 4: Modo di definizione
- Tabella 5: Collegio giudicante
- Tabella 6: Base dell'atto di promovimento
- Tabella 7: Oggetto del procedimento

Durata dei procedimenti

- Tabella 8: Natura dei procedimenti
- Grafico I: Durata dei procedimenti su rinvio pregiudiziale (sentenze e ordinanze)
- Grafico II: Durata dei procedimenti su ricorso (sentenze e ordinanze)
- Grafico III: Durata dei procedimenti su ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (sentenze e ordinanze)

Cause promosse

- Tabella 9: Natura dei procedimenti
- Tabella 10: Natura dell'atto di promovimento
- Tabella 11: Oggetto del procedimento
- Tabella 12: Ricorso per inadempimento
- Tabella 13: Base dell'atto di promovimento

* La messa in esercizio di un nuovo sistema informatico di gestione delle cause nel 1996 ha comportato (dall'anno scorso) la modifica della presentazione delle statistiche riportate nella Relazione annuale. Per quanto riguarda talune tabelle o taluni grafici, tale innovazione impedisce un confronto con i dati statistici relativi agli anni precedenti il 1995.

Cause pendenti al 31 dicembre 1996

Tabella 14: Natura dei procedimenti

Tabella 15: Collegio giudicante

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria fino al 31 dicembre 1996

Tabella 16: Cause promosse e sentenze

Tabella 17: Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per anno)

Tabella 18: Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

Attività generale della Corte

Tabella 1: Attività generale nel 1996 ¹

Cause definite	280	(349)
Cause promosse	423	
Cause pendenti	612	(694)

Cause definite

Tabella 2: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	146	(205)
Ricorsi	103	(113)
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	26	(26)
Pareri ²	1	(1)
Procedimenti speciali ³	4	(4)
Totale	280	(349)

¹ In questa tabella e nelle tabelle figuranti nelle pagine che seguono, le cifre indicate fra parentesi (*cifre lorde*) indicano il numero totale di cause *indipendentemente* dalle riunioni di cause connesse (un numero di causa = una causa). Le *cifre nette* indicano il numero di cause *tenuto conto* della riunione di cause connesse (una serie di cause riunite = una causa).

² Si tratta del parere emesso dalla Corte il 28.3.1996 sull'adesione della Comunità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

³ Sono considerati «procedimenti speciali»: la liquidazione delle spese (art. 74 del regolamento di procedura); il gratuito patrocinio (art. 76 del regolamento di procedura); l'opposizione avverso una sentenza (art. 94 del regolamento di procedura); l'opposizione di terzo (art. 97 del regolamento di procedura); l'interpretazione di una sentenza (art. 102 del regolamento di procedura); la revocazione di una sentenza (art. 98 del regolamento di procedura); la rettifica di una sentenza (art. 66 del regolamento di procedura); il procedimento di pignoramento (protocollo sui privilegi e sulle immunità); le cause in materia di immunità (protocollo sui privilegi e sulle immunità).

Tabella 3: Sentenze, pareri, ordinanze¹

Natura dei procedimenti	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale ²	Ordinanze in procedimenti sommari	Altre ordinanze ³	Pareri	Totale
Domande pregiudiziali	123	8	—	15	—	146
Ricorsi	59	—	3	44	—	106
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	9	17	—	—	—	26
Subtotale	191	25	3	59	—	278
Pareri	—	—	—	—	1	1
Procedimenti speciali	2	1	—	1	—	4
Subtotale	2	1	—	1	1	5
Totale	193	26	3	60	1	283

¹ Cifre nette.

² Ordinanze di carattere giurisdizionale che mettono fine a una causa (irricevibilità, irricevibilità manifesta ecc.).

³ Ordinanze che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Tabella 4: Modo di definizione

Modo di definizione	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Procedimenti speciali	Totale
<i>Sentenze</i>					
Ricorso fondato	44 (50)				44 (50)
Ricorso parzialmente fondato	5 (5)		7 (7)		5 (5)
Ricorso infondato	9 (10)		1 (1)		16 (17)
Ricorso irricevibile	1 (1)		1 (1)	2 (2)	3 (3)
Annullamento senza rinvio					1 (1)
Annullamento parziale senza rinvio			1 (1)		1 (1)
Pronuncia pregiudiziale		123 (181)			123 (181)
Totale delle sentenze	59 (66)	123 (181)	9 (9)	2 (2)	193 (258)
<i>Ordinanze</i>					
Ricorso parzialmente fondato				1 (1)	1 (1)
Ricorso infondato			2 (2)		2 (2)
Incompetenza manifesta		2 (2)			2 (2)
Irricevibilità manifesta		6 (6)			6 (6)
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale manifestamente irricevibile			5 (5)		5 (5)
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale manifestamente irricevibile e infondato			3 (3)		3 (3)
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale manifestamente infondato			7 (7)		7 (7)
Subtotale		8 (8)	17 (17)	1 (1)	26 (26)
Cancellazione dal ruolo	42 (45)	15 (16)		1 (1)	58 (62)
Non luogo a provvedere	1 (1)				1 (1)
Rinvio	1 (1)				1 (1)
Subtotale	44 (47)	15 (16)		1 (1)	60 (64)
Totale delle ordinanze	44 (47)	23 (24)	17 (17)	2 (2)	86 (90)
<i>Parere</i>					1 (1)
Totale	103 (113)	146 (205)	26 (26)	4 (4)	280 (349)

Tabella 5: Collegio giudicante

Collegio giudicante	Sentenze		Ordinanze ¹		Totale	
Corte in seduta plenaria	17	(22)	7	(7)	24	(29)
Corte in seduta plenaria ridotta	34	(40)	—	—	34	(40)
Sezioni (composizione: 5 giudici)	109	(154)	2	(2)	111	(156)
Sezioni (composizione: 3 giudici)	33	(42)	15	(15)	48	(57)
Presidente	—	—	2	(2)	2	(2)
Totale	193 ²	(258)	26	(26)	219	(284)

Tabella 6: Base dell'atto di promovimento

Base del ricorso	Sentenze/Pareri		Ordinanze ³		Totale	
Articolo 169 del Trattato CE	42	(46)	—	—	42	(46)
Articolo 173 del Trattato CE	16	(19)	—	—	16	(19)
Articolo 177 del Trattato CE	120	(178)	8	(8)	128	(186)
Articolo 181 del Trattato CE	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 228 del Trattato CE	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 1 del Protocollo 1971	2	(2)	—	—	2	(2)
Articolo 49 dello Statuto CE	8	(8)	14	(14)	22	(22)
Articolo 50 dello Statuto CE	—	—	1	(1)	1	(1)
Totale Trattato CE	190	(255)	23	(23)	213	(278)
Articolo 41 del Trattato CECA	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 49 del Trattato CECA	1	(1)	2	(2)	3	(3)
Totale Trattato CECA	2	(2)	2	(2)	4	(4)
Totale	192	(257)	25	(25)	217	(282)
Articolo 74 del regolamento di procedura	—	—	1	(1)	1	(1)
Articolo 98 del regolamento di procedura	2	(2)	—	—	2	(2)
Totale generale	194	(259)	26	(26)	220	(285)

¹ Di carattere giurisdizionale che mettono fine a una causa (diverse dalle ordinanze che mettono fine a una causa per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

² Prescindendo dal parere.

³ Di carattere giurisdizionale che mettono fine a una causa (diverse dalle ordinanze che mettono fine a una causa per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

Tabella 7: Oggetto del procedimento

Oggetto del procedimento	Sentenze/Pareri	Ordinanze ¹	Totale
Agricoltura	22 (25)	—	22 (25)
Aiuti concessi dagli Stati	6 (8)	1 (1)	7 (9)
Ambiente	19 (28)	1 (1)	20 (29)
Appalti pubblici CE		—	
Concorrenza	6 (6)	3 (3)	9 (9)
Convenzione di Bruxelles	2 (2)	—	2 (2)
Diritto di stabilimento	12 (16)	—	12 (16)
Disposizioni istituzionali	2 ² (2)	2 (2)	4 (4)
Disposizioni sociali	16 (18)	—	16 (18)
Fiscalità	17 (20)	1 (1)	18 (21)
Fondo sociale europeo	2 (2)	—	2 (2)
Imposta sul valore aggiunto	1 (1)	—	1 (1)
Libera circolazione dei capitali		—	
Libera circolazione dei lavoratori	6 (6)	—	6 (6)
Libera circolazione delle merci	11 (32)	3 (3)	14 (35)
Libera circolazione dei servizi	5 (5)	1 (1)	6 (6)
Libertà di stabilimento e servizi	3 (8)	—	3 (8)
Previdenza sociale			
dei lavoratori migranti	11 (12)	—	11 (12)
Politica commerciale	7 (7)	—	7 (7)
Politica della pesca	3 (3)	1 (1)	4 (4)
Politica economica e monetaria	—	1 (1)	1 (1)
Principi di diritto comunitario	1 (1)	2 (2)	3 (3)
Privilegi e immunità	1 (1)	—	1 (1)
Ravvicinamento delle legislazioni	21 (25)	—	21 (25)
Relazioni esterne	1 (1)	1 (1)	2 (2)
Reti transeuropee	1 (1)	—	1 (1)
Risorse proprie	2 (3)	—	2 (3)
Statuto del personale	4 (4)	8 (8)	12 (12)
Tariffa doganale comune	4 (4)	—	4 (4)
Trasporti	2 (2)	—	2 (2)
Unione doganale	5 (15)	—	5 (15)
Totale	193 (258)	25 (25)	218 (283)
Trattato CECA	1 (1)	1 (1)	2 (2)
Totale generale	194 (259)	26 (26)	220 (285)

¹ Di carattere giurisdizionale che mettono fine a una causa (diverse dalle ordinanze che mettono fine a una causa per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

² Tra cui un parere.

Durata dei procedimenti ¹


Tabella 8: **Natura dei procedimenti**
(sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale ²)

Domande pregiudiziali	20,8
Ricorsi	19,6
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	14,0

¹ In questa tabella e nei grafici che seguono la durata è espressa in mesi e in decimi di mese.

² Si tratta delle ordinanze diverse da quelle che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.


Grafico I: Durata dei procedimenti su rinvio pregiudiziale
(sentenze e ordinanze¹)



Cause/ Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Domande pregiudiziali	9	4	2	2	4	5	8	4	11	12	13	4	13	10	5	3	5	17

¹ Si tratta delle ordinanze diverse da quelle che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.


Grafico II: Durata dei procedimenti su ricorso (sentenze e ordinanze ¹)



Cause/ Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Ricorsi diretti	13	2	1	3	5	1	1	4	1	3	1	1	3	2	2	3	3	10

¹ Si tratta delle ordinanze diverse da quelle che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Grafico III: Durata dei procedimenti su ricorso contro una pronuncia
del Tribunale (sentenze e ordinanze ¹)



Cause/ Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	10	0	2	1	2	0	0	0	5	2	0	0	1	1	0	0	0	0

¹ Si tratta delle ordinanze diverse da quelle che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

*Cause promosse*¹

Tabella 9: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	256
Ricorsi	132
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	28
Pareri / Deliberazioni	—
Procedimenti speciali	7
Totale	423

Tabella 10: Natura dell'atto di promovimento

Domande pregiudiziali	256
Ricorsi	132
di cui:	
— di annullamento	36
— per carenza	—
— per risarcimento danni	—
— per inadempimento	93
— clausola compromissoria	3
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	28
Pareri / Deliberazioni	—
Totale	416
Procedimenti speciali	7
di cui:	
— gratuito patrocinio	—
— liquidazione delle spese	3
— revocazione di sentenza/ordinanza	2
— richiesta di pignoramento	1
— opposizione di terzo	1
Totale	423
Domande di provvedimenti provvisori	4

¹ Cifre lorde.

Tabella 11: Oggetto del procedimento¹

Oggetto del procedimento	Ricorsi	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Totale	Procedimenti speciali
Adesione di nuovi Stati	—	9	—	9	—
Agricoltura	33	21	1	55	—
Aiuti concessi dagli Stati	7	—	—	7	—
Ambiente e consumatori	14	22	—	36	—
Concorrenza	5	8	7	20	—
Convenzione di Bruxelles	—	3	—	3	—
Diritto delle imprese	7	8	—	15	—
Diritto delle istituzioni	5	—	7	12	2
Energia	2	—	1	3	—
Fiscalità	5	24	—	29	—
Libera circolazione dei capitali	1	1	—	2	—
Libera circolazione delle merci	1	30	—	31	—
Libera circolazione delle persone	12	57	—	69	—
Politica commerciale	—	3	—	3	—
Politica regionale	1	—	—	1	—
Politica sociale	6	36	—	42	—
Principi di diritto comunitario	—	16	—	16	—
Ravvicinamento delle legislazioni	25	7	—	32	—
Relazioni esterne	3	7	—	10	—
Trasporti	—	3	—	3	—
Totale Trattato CE	127	255	16	398	2
Protezione della popolazione	2	—	—	2	—
Totale Trattato CEEA	2	—	—	2	—
Aiuti concessi dagli Stati	1	—	—	1	—
Diritto delle istituzioni	—	—	—	—	1
Politica commerciale	—	1	—	1	—
Totale Trattato CECA	1	1	—	2	1
Diritto delle istituzioni	1	—	—	1	3
Privilegi e immunità	—	—	—	—	1
Statuto del personale	1	—	12	13	—
Totale	2	—	12	14	4
Totale generale	132	256	28	416	7

¹ Prescindendo dalle domande di provvedimenti provvisori (4).

Tabella 12: Ricorsi per inadempimento ¹

Proposti contro	1996	dal 1953 al 1996
Belgio	20	184
Danimarca	—	20
Germania	9	97
Grecia	17	133
Spagna	9	47 ²
Francia	11	148 ³
Irlanda	4	68
Italia	9	323
Lussemburgo	4	70
Paesi Bassi	2	53
Austria	1	1
Portogallo	6	21
Finlandia	—	—
Svezia	—	—
Regno Unito	1	39 ⁴
Totale	93	1 204

¹ Artt. 169, 170, 171 del Trattato CE, artt. 141, 142, 143 del Trattato CEEA e art. 88 del Trattato CECA.

² Tra cui un ricorso ex art. 170 del Trattato CE, proposto dal Regno del Belgio.

³ Tra cui un ricorso ex art. 170 del Trattato CE, proposto dall'Irlanda.

⁴ Tra cui due ricorsi ex art. 170 del Trattato CE, proposti rispettivamente dalla Repubblica francese e dal Regno di Spagna.

Tabella 13: Base dell'atto di promovimento

Base dei ricorsi	1996
Articolo 169 del Trattato CE	91
Articolo 170 del Trattato CE	—
Articolo 171 del Trattato CE	—
Articolo 173 del Trattato CE	35
Articolo 175 del Trattato CE	—
Articolo 177 del Trattato CE	252
Articolo 178 del Trattato CE	—
Articolo 181 del Trattato CE	3
Articolo 225 del Trattato CE	—
Articolo 228 del Trattato CE	—
Articolo 1 del Protocollo 1971	3
Articolo 49 dello Statuto CE	24
Articolo 50 dello Statuto CE	2
Totale Trattato CE	410
Articolo 33 del Trattato CECA	1
Articolo 38 del Trattato CECA	—
Articolo 41 del Trattato CECA	1
Articolo 49 dello Statuto CECA	2
Totale Trattato CECA	4
Articolo 141 del Trattato CEEA	2
Articolo 50 dello Statuto CEEA	—
Totale Trattato CEEA	2
Totale	416
Articolo 74 del regolamento di procedura	3
Articolo 97 del regolamento di procedura	1
Articolo 98 del regolamento di procedura	2
Protocollo sui privilegi e sulle immunità	1
Totale procedimenti speciali	7
Totale generale	423

Cause pendenti alla data del 31 dicembre 1996

Tabella 14: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	382	(457)
Ricorsi	166	(172)
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	59	(60)
Procedimenti speciali	5	(5)
Pareri / Deliberazioni	—	—
Totale	612	(694)

Tabella 15: Collegio giudicante

Collegio giudicante	Ricorsi	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Altri procedimenti ¹	Totali
Corte in seduta plenaria	138 (139)	253 (279)	43 (43)	1 (1)	435 (462)
Corte in seduta plenaria ridotta	8 (12)	23 (51)	6 (7)		37 (70)
Subtotale	146 (151)	276 (330)	49 (50)	1 (1)	472 (532)
Presidente della Corte			1 (1)	1 (1)	2 (2)
Subtotale			1 (1)	1 (1)	2 (2)
Prima Sezione		4 (4)	2 (2)		6 (6)
Seconda Sezione	1 (1)	9 (11)		1 (1)	11 (13)
Terza Sezione		3 (3)		1 (1)	4 (4)
Quarta Sezione		7 (9)	1 (1)		8 (10)
Quinta Sezione	5 (5)	35 (48)	3 (3)		43 (56)
Sesta Sezione	14 (15)	48 (52)	3 (3)	1 (1)	66 (71)
Subtotale	20 (21)	106 (127)	9 (9)	3 (3)	138 (160)
Totali	166 (172)	382 (457)	59 (60)	5 (5)	612 (694)

¹ Vi sono ricompresi procedimenti speciali e pareri.

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria fino al 31 dicembre 1996

Tabella 16: Cause promosse e sentenze

Anno	Cause promosse ¹					Sentenze ²
	Ricorsi ³	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1953	4	—		4	—	—
1954	10	—		10	—	2
1955	9	—		9	2	4
1956	11	—		11	2	6
1957	19	—		19	2	4
1958	43	—		43	—	10
1959	47	—		47	5	13
1960	23	—		23	2	18
1961	25	1		26	1	11
1962	30	5		35	2	20
1963	99	6		105	7	17
1964	49	6		55	4	31
1965	55	7		62	4	52
1966	30	1		31	2	24
1967	14	23		37	—	24
1968	24	9		33	1	27
1969	60	17		77	2	30
1970	47	32		79	—	64
1971	59	37		96	1	60
1972	42	40		82	2	61
1973	131	61		192	6	80
1974	63	39		102	8	63
1975	61	69		130	5	78
1976	51	75		126	6	88
1977	74	84		158	6	100
1978	145	123		268	7	97
1979	1 216	106		1 322	6	138
1980	180	99		279	14	132
1981	214	109		323	17	128
1982	216	129		345	16	185
1983	199	98		297	11	151
1984	183	129		312	17	165
1985	294	139		433	22	211
1986	238	91		329	23	174
1987	251	144		395	21	208

¹ Cifre lorde; procedimenti speciali esclusi.

² Cifre nette.

³ Compresi i pareri.

Tabella 16: (segue)

Anno	Cause promosse					Sentenze
	Ricorsi	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1988	194	179		373	17	238
1989	246	139		385	20	188
1990 ⁴	222	141	16	379	12	193
1991	142	186	14	342	9	204
1992	253	162	25	440	4	210
1993	265	204	17	486	13	203
1994	128	203	13	344	4	188
1995	109	251	48	408	3	172
1996	132	256	28	416	4	193
Totali	5 907 ⁵	3 400	161	9 468	310	4 265

⁴ Dal 1990 i ricorsi di dipendenti sono proposti dinanzi al Tribunale di primo grado.

⁵ Di cui 2 388 ricorsi di dipendenti fino al 31 dicembre 1989.

Tabella 17: Domande pregiudiziali proposte¹
(ripartizione per Stato membro e per anno)

Anno	B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	AUT	P	SF	SV	UK	Totale
1961	—		—			—		—	—	1						1
1962	—		—			—		—	—	5						5
1963	—		—			—		—	1	5						6
1964	—		—			—		2	—	4						6
1965	—		4			2		—	—	1						7
1966	—		—			—		—	—	1						1
1967	5		11			3		—	1	3						23
1968	1		4			1		1	—	2						9
1969	4		11			1		—	1	—						17
1970	4		21			2		2	—	3						32
1971	1		28			5		5	1	6						37
1972	5		20			1		4	—	10						40
1973	8	—	37			4	—	5	1	6					—	61
1974	5	—	15			6	—	5	—	7					1	39
1975	7	1	26			15	—	14	1	4					1	69
1976	11	—	28			8	1	12	—	14					1	75
1977	16	1	30			14	2	7	—	9					5	84
1978	7	3	46			12	1	11	—	38					5	123
1979	13	1	33			18	2	19	1	11					8	106
1980	14	2	24			14	3	19	—	17					6	99
1981	12	1	41	—		17	—	12	4	17					5	109
1982	10	1	36	—		39	—	18	—	21					4	129
1983	9	4	36	—		15	2	7	—	19					6	98

¹ Art. 177 del Trattato CE, 41 del Trattato CECA, 150 del Trattato CEEA, Protocollo 1971.

Tabella 17: (*segue*)

Anno	B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	AUT	P	SF	SV	UK	Totale
1984	13	2	38	—		34	1	10	—	22					9	129
1985	13	—	40	—		45	2	11	6	14					8	139
1986	13	4	18	2	1	19	4	5	1	16		—			8	91
1987	15	5	32	17	1	36	2	5	3	19		—			9	144
1988	30	4	34	—	1	38	—	28	2	26		—			16	179
1989	13	2	47	2	2	28	1	10	1	18		1			14	139
1990	17	5	34	2	6	21	4	25	4	9		2			12	141
1991	19	2	54	3	5	29	2	36	2	17		3			14	186
1992	16	3	62	1	5	15	—	22	1	18		1			18	162
1993	22	7	57	5	7	22	1	24	1	43		3			12	204
1994	19	4	44	—	13	36	2	46	1	13		1			24	203
1995	14	8	51	10	10	43	3	58	2	19	2	5	—	6	20	251
1996	30	4	66	4	6	24	—	70	2	10	6	6	3	4	21	256
Totale	366	64	1 018	46	57	568	33	493	37	448	8	22	3	10	227	3 400

—

Tabella 18: Domande pregiudiziali proposte
 (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

Belgio		Lussemburgo	
Cour de cassation	46	Cour supérieure de justice	9
Conseil d'État	18	Conseil d'État	13
Altri organi giurisdizionali	302	Altri organi giurisdizionali	15
Totale	366	Totale	37
Danimarca		Paesi Bassi	
Højesteret	12	Raad van State	26
Altri organi giurisdizionali	52	Hoge Raad	76
Totale	64	Centrale Raad van Beroep	36
Germania		College van Beroep	
Bundesgerichtshof	57	voor het Bedrijfsleven	93
Bundesarbeitsgericht	4	Tariefcommissie	33
Bundesverwaltungsgericht	43	Altri organi giurisdizionali	184
Bundesfinanzhof	154	Totale	448
Bundessozialgericht	48		
Altri organi giurisdizionali	712	Austria	
Totale	1 018	Oberster Gerichtshof	2
Grecia		Bundesvergabeamt	1
Consiglio di Stato	6	Altri organi giurisdizionali	5
Altri organi giurisdizionali	40	Totale	8
Totale	46		
Spagna		Portogallo	
Tribunal Supremo	1	Supremo Tribunal Administrativo	12
Tribunales Superiores de justicia	22	Altri organi giurisdizionali	10
Audiencia Nacional	1	Totale	22
Juzgado Central de lo Penal	7		
Altri organi giurisdizionali	26	Finlandia	
Totale	57	Korkein hallinto – oikeus	1
		Altri organi giurisdizionali	2
Francia		Totale	3
Cour de cassation	55		
Conseil d'État	12	Svezia	
Altri organi giurisdizionali	501	Högsta Domstolen	1
Totale	568	Marknadsdomstolen	3
		Altri organi giurisdizionali	6
Irlanda		Totale	10
Supreme Court	8		
High Court	15	Regno Unito	
Altri organi giurisdizionali	10	House of Lords	20
Totale	33	Court of Appeal	3
Italia		Altri organi giurisdizionali	204
Corte suprema di Cassazione	60	Totale	227
Consiglio di Stato	19		
Altri organi giurisdizionali	414		
Totale	493	Totale generale	3 400

B – Attività giurisdizionale del Tribunale di primo grado

I – Indice analitico delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado nel 1996

Indice

Agricoltura	183
Aiuti concessi dagli Stati	184
Ambiente e consumatori	185
Concorrenza	185
Diritto delle imprese	187
Diritto delle istituzioni	187
Libera circolazione delle merci	188
Libera circolazione delle persone	188
Politica commerciale	188
Politica sociale	189
Pubblico impiego	189
Relazioni esterne	197

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

AGRICOLTURA

T-551/93 T-231/94 - T-234/94	24 aprile 1996	Industrias Pesqueras Campos SA e a. / Commissione delle Comunità europee	Contributi finanziari comunitari – Domanda di risarcimento danni in caso di mancato pagamento – Ricorsi d'annullamento contro le decisioni di soppressione
T-226/94	21 giugno 1996	Paul Dischamp SA / Commissione delle Comunità europee	Sospensione degli acquisti di burro all'intervento – Domanda di risarcimento
T-482/93	10 luglio 1996	Martin Weber e Maria Weber e a. / Commissione delle Comunità europee	Politica agricola comune – Regime di sostegno per i semi oleosi – Regolamenti (CEE) nn. 3766/91 e 525/93 – Ricorso d'annullamento – Irricevibilità
T-298/94	7 novembre 1996	Roquette Frères SA / Consiglio dell'Unione europea	Politica agricola comune – Regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate – Regolamento (CE) n. 1868/94 – Ricorso d'annullamento – Circolo chiuso di operatori – Irricevibilità
T-521/93	11 dicembre 1996	Atlanta AG e a. / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee	Organizzazione comune dei mercati – Banane – Regime d'importazione – Ricorso per risarcimento danni
T-70/94	11 dicembre 1996	Comafrica SpA e a. / Commissione delle Comunità europee	Organizzazione comune dei mercati – Banane – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimità del coefficiente di riduzione – Ricorso per risarcimento danni

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

T-277/94	22 maggio 1996	Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (AITEC) / Commissione delle Comunità europee	Decisione che dichiara l'illegittimità di aiuti concessi dagli Stati – Domande di apertura di un procedimento per inadempimento – Rigetto – Ricorso di annullamento – Decisione – Irricevibilità – Ricorso per carenza – Irricevibilità
T-398/94	5 giugno 1996	Kahn Scheepvaart BV / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi dagli Stati – Costruzione navale – Regime generale di aiuti – Ricorso d'annullamento – Ricevibilità
T-266/94	22 ottobre 1996	Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark, Skibsvæfts- foreningen e a. / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi dagli Stati – Costruzione navale – Regime di deroghe – Cantieri navali nell'ex Repubblica democratica tedesca
T-330/94	22 ottobre 1996	Salt Union Ltd / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi dagli Stati – Rifiuto della Commissione di proporre opportune misure ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato – Ricorso d'annullamento – Irricevibilità
T-154/94	24 ottobre 1996	Comité des Salines de France e a. / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi dagli Stati – Programma generale di aiuti a finalità regionale – Lettera della Commissione relativa a un aiuto – Ricorso d'annullamento – Irricevibilità
T-358/94	12 dicembre 1996	Compagnie nationale Air France / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi dagli Stati – Trasporti aerei – Compagnia aerea in situazione di crisi finanziaria
T-380/94	12 dicembre 1996	Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Aiuti concessi dagli Stati – Settore tessile – Associazione professionale – Ricevibilità – Errore manifesto di valutazione – Eccesso di capacità produttiva

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

AMBIENTE E CONSUMATORI

T-336/94	16 ottobre 1996	Efisol SA / Commissione delle Comunità europee	Regolamento (CEE) n. 594/91 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono — Attribuzione di contingenti — Licenze di importazione — Dinego di concessione — Domanda di risarcimento — Tutela del legittimo affidamento
----------	-----------------	--	---

CONCORRENZA

T-575/93	9 gennaio 1996	Casper Koelman / Commissione delle Comunità europee	Regolamento n. 17 — Rigetto di una denuncia — Motivazione — Giudice nazionale
T-528/93 T-542/93 T-543/93 T-546/93	11 luglio 1996	Métropole télévision SA e a. / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Decisioni di associazioni di imprese — Accordi tra imprese — Decisione di esenzione
T-353/94	18 settembre 1996	Postbank NV / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti e verbale dell'audizione — Decisione mediante la quale la Commissione ha ammesso la produzione di tali documenti, da parte di terzi rispetto al procedimento amministrativo, nell'ambito di procedimenti giudiziari nazionali — Atto impugnabile — Segreto d'ufficio — Segreti commerciali
T-387/94	18 settembre 1996	Asia Motor France SA e a. / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Obblighi in materia d'istruzione delle denunce — Legittimità dei motivi di reiezione — Errore manifesto di valutazione — Motivazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-57/91	24 settembre 1996	NALOO / Commissione delle Comunità europee	Trattato CECA – Concorrenza – Impresa nazionale proprietaria delle riserve di carbone e detentrice del monopolio legale del rilascio delle concessioni per l'estrazione – Controprestazione dovuta da un esercente in regime di concessione, costituita dal pagamento di un canone o dalla fornitura del carbone al concedente – Aliquota dei canoni prelevati – Prezzo del carbone fornito – Compatibilità alla luce delle disposizioni del Trattato CECA
T-24/93 T-25/93 T-26/93 T-28/93	8 ottobre 1996	Compagnie Maritime Belge SA e a. / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza – Trasporti marittimi internazionali – Conferenze marittime – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Incidenza sugli scambi – Posizione dominante collettiva – Attuazione di un accordo che prevede un diritto esclusivo – Pratica di ribasso dei noli detta delle «fighting ships» – Sconti di fedeltà – Ammende – Criteri di valutazione
T-79/95 T-80/95	22 ottobre 1996	Société nationale des chemins de fer français e British Railways Board / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza – Tunnel sotto La Manica – Attribuzione del 50% della capacità del tunnel a due compagnie ferroviarie – Restrizioni della concorrenza – Esenzione – Accesso da parte dei terzi
T-49/95	11 dicembre 1996	Van Megen Sports Group BV / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza – Art. 85 del Trattato CE – Prova dell'infrazione – Ammenda – Motivazione della decisione
T-16/91	12 dicembre 1996	Rendo NV e a. / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza – Rigetto implicito di una denuncia – Motivazione – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Rinvio della Corte – Ripresa del procedimento – Spese
T-19/92	12 dicembre 1996	Groupement d'achat Édouard Leclerc / Commissione delle Comunità europee	Sistema di distribuzione selettiva – Prodotti cosmetici di lusso

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-87/92	12 dicembre 1996	BVBA Kruidvat / Commissione delle Comunità europee	Sistema di distribuzione selettiva – Prodotti cosmetici di lusso
T-88/92	12 dicembre 1996	Groupement d'achat Édouard Leclerc / Commissione delle Comunità europee	Sistema di distribuzione selettiva – Prodotti cosmetici di lusso

DIRITTO DELLE IMPRESE

T-19/95	8 maggio 1996	Adia interim SA / Commissione delle Comunità europee	Appalto pubblico di servizi – Lavoratori temporanei – Offerta inficiata da un errore di calcolo – Motivazione della decisione di rigetto – Insussistenza di un obbligo, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di contattare l'offerente
---------	---------------	--	---

DIRITTO DELLE ISTITUZIONI

T-108/94	16 gennaio 1996	Elena Candiotti / Consiglio dell'Unione europea	Concorso di artisti – Regolamento del concorso – Legittimità del procedimento di selezione – Poteri del comitato di selezione
T-382/94	6 giugno 1996	Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) / Aldo Romoli	Nomina dei membri del Comitato economico e sociale
T-146/95	11 luglio 1996	Giorgio Bernardi / Parlamento europeo	Ricorso d'annullamento – Mediatore europeo – Candidatura – Procedura di nomina – Irricevibilità – Divieto di discriminazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

T-75/95	5 giugno 1996	Günzler Aluminium GmbH / Commissione delle Comunità europee	Ricorso di annullamento – Decisione della Commissione che rifiuta lo sgravio di dazi all'importazione
---------	---------------	---	---

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

T-230/94	21 marzo 1996	Frederick Farrugia / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Decisione della Commissione con cui viene rifiutata una borsa al ricorrente – Criteri di idoneità – «Cittadino britannico d'oltremare» – Motivazione errata – Responsabilità extracontrattuale – Danno morale
----------	---------------	---	--

POLITICA COMMERCIALE

T-162/94	5 giugno 1996	NMB France SARL e a. / Commissione delle Comunità europee	Dazi antidumping – Cuscinetti a sfere – Rimborso – Regola del «dazio equiparato ad un costo» – Disparità di trattamento tra importatori collegati e importatori indipendenti – Autorità del giudicato di una sentenza precedente della Corte
T-161/94	11 luglio 1996	Sinochem Heilongjiang / Consiglio dell'Unione europea	Antidumping – Ricorso d'annullamento – Ricevibilità – Svolgimento dell'indagine – Pregiudizio

Causa	Data	Parte	Oggetto
T-155/94	18 settembre 1996	Climax Paper Converters Ltd / Consiglio dell'Unione europea	Dazi antidumping — Paesi a commercio di Stato — Trattamento individuale — Margine di dumping unico

POLITICA SOCIALE

T-271/94	11 luglio 1996	Eugénio Branco Ld. ^a / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento — Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso — Mancanza di un atto impugnabile — Irricevibilità
----------	----------------	--	--

PUBBLICO IMPIEGO

T-368/94	9 gennaio 1996	Pierre Blanchard / Commissione delle Comunità europee	Statuto del personale — Comitato del personale — Elezioni — Diritto delle organizzazioni sindacali o professionali di presentare più liste
T-23/95	9 gennaio 1996	Efthimia Bitha e a. / Commissione delle Comunità europee	Copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti della Comunità — Concessione delle prestazioni di cui all'art. 73, n. 2, dello Statuto — Morte accidentale — Attività di immersione subacquea in mare
T-122/95	1º febbraio 1996	Daniel Chabert / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Assegno di famiglia — Ripetizione dell'indebito
T-589/93	15 febbraio 1996	Susan Ryan-Sheridan / Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	Dipendenti — Agenti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — Procedura di selezione — Rigetto di una candidatura interna — Ricorso d'annullamento — Ricorso per risarcimento danni

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-125/95	15 febbraio 1996	Hassan Belhabel / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Concorso – Decisione della commissione giudicatrice che dichiara il mancato superamento della prova orale da parte di un candidato – Portata dell'obbligo di motivazione
T-235/94	27 febbraio 1996	Roberto Galtieri / Parlamento europeo	Dipendenti – Assegno di famiglia – Ripetizione dell'indebito – Eccesso di potere – Legittimo affidamento – Risarcimento danni
T-294/94	28 febbraio 1996	Konstantinos Dimitriadis / Corte dei conti delle Comunità europee	Dipendenti – Dovere di assistenza – Art. 24 dello Statuto
T-15/95	28 febbraio 1996	Nuno do Paço Quesado / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Annullamento della decisione della Commissione che stabilisce l'inquadramento del ricorrente – Reintegrazione dopo comando a domanda del dipendente
T-547/93	29 febbraio 1996	Orlando Lopes / Corte di giustizia delle Comunità europee	Dipendenti – Rapporti informativi – Rigetto di candidature alla promozione – Domande di annullamento e di risarcimento danni
T-280/94	29 febbraio 1996	Orlando Lopes / Corte di giustizia delle Comunità europee	Dipendenti – Rigetto di candidature alla promozione – Orario flessibile – Domande di annullamento e di risarcimento danni
T-93/94	6 marzo 1996	Michael Becker / Corte dei conti delle Comunità europee	Dipendenti – Attribuzione dello scatto – Anzianità – Parità di trattamento – Dovere di sollecitudine
T-141/95	6 marzo 1996	Kirsten Schelbeck / Parlamento europeo	Dipendenti – Retribuzione – Assegni nazionali – Cessazione dell'applicazione della norma anticumulo – Portata del diritto al rimborso
T-146/94	7 marzo 1996	Calvin Williams / Corte dei conti delle Comunità europee	Dipendenti – Obblighi – Atti contrari alla dignità del pubblico impiego – Dovere di lealtà – Procedimento disciplinare – Destituzione

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-362/94	7 marzo 1996	Jan Robert De Rijk / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Regime complementare di assicurazione contro le malattie per i dipendenti con sede di servizio al di fuori della Comunità – Modalità di rimborso delle spese mediche
T-361/94	12 marzo 1996	Henry A. Weir / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Invalidità permanente parziale – Parità di trattamento – Evoluzione del potere d'acquisto – Ritardo nell'esame del fascicolo – Interessi di mora – Ricevibilità
T-376/94	21 marzo 1996	Georgette Otten / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Commissione d'invalidità – Composizione – Decisione di collocamento a riposo a causa di invalidità
T-10/95	21 marzo 1996	Akli Chehab / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Invalidità permanente parziale – Riconoscimento di un aggravamento
T-60/92	28 marzo 1996	Muireann Noonan / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Assunzione – Concorso rivolto alla categoria C – Mancata ammissione al concorso – Candidati provvisti di diploma universitario
T-40/95	28 marzo 1996	V. / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Regime disciplinare – Destituzione – Motivazione – Circostanze aggravanti
T-13/95	18 aprile 1996	Nicolaos Kyrpitsis / Comitato economico e sociale delle Comunità europee	Dipendenti – Avviso di posto vacante – Trasferimento – Interesse del servizio – Rigetto di una candidatura – Motivazione
T-113/95	23 aprile 1996	Giuseppe Mancini / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Ricevibilità – Termine per la presentazione del reclamo
T-6/94	24 aprile 1996	A. / Parlamento europeo	Dipendenti – Assenza irregolare – Retribuzione – Art. 60 dello Statuto – Irricevibilità
T-274/95	25 aprile 1996	Antonio Castellacci / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Assegno di famiglia – Requisito di residenza – Assegno per persona equiparata ad un figlio a carico – Ripetizione dell'indebito

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-82/95	14 maggio 1996	Carmen Gómez de Entería y Sánchez / Parlamento europeo	Dipendenti – Dispensa dall'impiego – Art. 50 dello Statuto – Tutela degli interessi del dipendente in causa
T-326/94	15 maggio 1996	Konstantinos Dimitriadis / Corte dei conti delle Comunità europee	Dipendenti – Rapporto informativo – Risarcimento danni
T-148/95	21 maggio 1996	W / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Invalidità permanente parziale – Intervento chirurgico
T-153/95	21 maggio 1996	Raymond Kaps / Corte di giustizia delle Comunità europee	Dipendenti – Concorso – Commissione giudicatrice – Prova orale – Decisione della commissione giudicatrice di non includere un candidato nell'elenco di riserva – Portata dell'obbligo di motivazione – Portata del sindacato giurisdizionale
T-140/94	22 maggio 1996	Enrique Gutiérrez de Quijano y Llorens / Parlamento europeo	Dipendenti – Ricorso d'annullamento – Domanda di risarcimento danni – Trasferimento interistituzionale – Art. 29, n. 1, dello Statuto
T-92/94	5 giugno 1996	Rodolfo Maslias / Parlamento europeo	Dipendenti – Assegno di famiglia – Redditi professionali del coniuge superiori al massimale statutario – Revoca retroattiva del beneficio dell'assegno – Ripetizione dell'indebito
T-262/94	6 giugno 1996	Jean Baiwir / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Eccezione d'illegittimità – Concordanza tra reclamo e ricorso – Nuovo metodo di calcolo dei profili di carriera per le categorie B, C e D alla Commissione – Elenco dei dipendenti considerati più meritevoli ai fini della promozione – Artt. 5, n. 3, e 45 dello Statuto – Principio di non discriminazione – Manifesti errori di valutazione dei fatti e del diritto – Ricorso per risarcimento danni
T-391/94	6 giugno 1996	Jean Baiwir / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Atto che arreca pregiudizio – Termini fissati dallo Statuto – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-110/94	11 giugno 1996	Beatriz Sánchez Mateo / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Trasferimento di una parte della retribuzione nella moneta di uno Stato membro diverso dal paese della sede dell'istituzione – Irricevibilità
T-111/94	11 giugno 1996	Giovanni Ouzounoff Popoff / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Trasferimento di una parte della retribuzione nella moneta di uno Stato membro diverso dal paese della sede dell'istituzione – Irricevibilità
T-118/95	11 giugno 1996	Miguel Anacoreta Correia / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Procedimento di assunzione – Posto di grado A 1
T-147/95	11 giugno 1996	Geneviève Pavan / Parlamento europeo	Dipendenti – Assegno di famiglia – Assegno proveniente da altra fonte – Art. 67, n. 2, dello Statuto
T-150/94	18 giugno 1996	Juana de la Cruz Vela Palacios / Comitato economico e sociale delle Comunità europee	Dipendenti – Ricorso di annullamento e domanda di risarcimento danni – Ricevibilità – Presentazione di un reclamo tramite telecopia – Rapporto informativo – Ritardo – Motivazione di un giudizio peggiorativo rispetto a un rapporto informativo precedente – Danno morale
T-293/94	18 giugno 1996	Juana de la Cruz Vela Palacios / Comitato economico e sociale delle Comunità europee	Dipendenti – Ricevibilità – Atto che arreca pregiudizio – Rapporto intermedio di valutazione – Dovere di lealtà – Sanzione disciplinare
T-573/93	19 giugno 1996	Manuel Francisco Caballero Montoya / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Persona equiparata a figlio a carico – Art. 2, n. 4, dell'allegato VII dello Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Illegittimità – Applicazione erronea – Effetto retroattivo
T-41/95	21 giugno 1996	Andrew Macrae Moat / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Ricorso per risarcimento danni – Esecuzione di una sentenza che annulla una nomina – Ritardo nella redazione del rapporto informativo

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-91/95	26 giugno 1996	Lieve de Nil e Christiane Impens / Consiglio dell'Unione europea	Dipendenti – Concorso interno cosiddetto di «rivalutazione» – Provvedimenti di esecuzione di una sentenza di annullamento – Art. 176 del Trattato CE – Nuove prove – Nuovo inquadramento – Irretroattività – Danni morali e materiali – Risarcimento
T-500/93	28 giugno 1996	Y / Corte di giustizia delle Comunità europee	Dipendenti – Ricorso di annullamento – Procedimento disciplinare – Diritti della difesa – Prova testimoniale – «Legittima difesa» – «Exceptio veritatis» – Circostanze attenuanti – Motivazione – Ricorso per risarcimento danni – Danno morale
T-587/93	11 luglio 1996	Elena Ortega Urretavizcaya / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Agenti temporanei – Offerta – Contratto di agente temporaneo – Modifica del grado e delle mansioni – Legittimo affidamento
T-102/95	11 luglio 1996	Jean-Pierre Aubineau / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Agenti temporanei – Contratto di assunzione – Trasferimento – Sede di servizio
T-170/95	11 luglio 1996	Paolo Carrer / Corte di giustizia delle Comunità europee	Dipendenti – Concorso – Commissione giudicatrice – Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento della prova orale da parte di un candidato – Principio della parità di trattamento – Violazione del bando di concorso – Valutazione della commissione giudicatrice
T-158/94	19 settembre 1996	François Brunagel / Parlamento europeo	Dipendenti – Procedimento di assunzione – Applicazione dell'art. 29, n. 2, dello Statuto – Valutazione delle attitudini professionali dei candidati – Sviamento di potere – Non discriminazione – Motivazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-386/94	19 settembre 1996	Alain-Pierre Allo / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Procedimento di promozione al grado A3 detto di «seconda trafia» – Ricorso di annullamento – Fascicolo personale – Mancanza di rapporti informativi – Ricorso per risarcimento danni
T-182/94	24 settembre 1996	Ricardo Marx Esser e Casto Del Amo Martinez / Parlamento europeo	Dipendenti – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Elenco degli elettori – Cancellazione, al termine della votazione, dei dipendenti in aspettativa per motivi personali
T-185/95	24 settembre 1996	Giovanni Sergio / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Trasferimento di diritti a pensione – Disposizioni generali di esecuzione dello Statuto – Termine per la presentazione della domanda
T-192/94	26 settembre 1996	Henry Maurissen / Corte dei conti delle Comunità europee	Dipendenti – Ricorso di annullamento – Rapporto informativo – Ricevibilità – Motivazione – Controllo giurisdizionale – Limiti
T-356/94	2 ottobre 1996	Sergio Vecchi / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Avviso di posto vacante – Errore manifesto – Sviamento di potere – Motivazione – Ricevibilità
T-36/94	16 ottobre 1996	Alberto Capitanio / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Reintegrazione – Determinazione del livello d'impiego – Atto che arreca pregiudizio
T-37/94	16 ottobre 1996	Dimitrios Benecos / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Reintegrazione – Determinazione del livello d'impiego – Atto che arreca pregiudizio
T-56/94	16 ottobre 1996	Raffaele de Santis / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Avviso di posto vacante – Sviamento di procedura
T-378/94	16 ottobre 1996	Josephus Knijff / Corte dei conti delle Comunità europee	Dipendenti – Agenti temporanei assunti di concerto con le istituzioni di controllo nazionali – Applicazione della normativa relativa al loro inquadramento nel grado

Causa	Data	Parte	Oggetto
T-21/95 T-186/95	5 novembre 1996	Marco Mazzocchi- Alemanni / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Assicurazione malattia complementare per i dipendenti in servizio in un paese terzo – Modalità del rimborso di spese mediche – Applicazione di massimali
T-272/94	19 novembre 1996	Claude Brulant / Parlamento europeo	Dipendenti – Promozione – Sviamento di procedura
T-135/95	20 novembre 1996	Z / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Ricorso di annullamento – Assenza ingiustificata dal servizio – Artt. 59 e 60 dello Statuto – Certificati medici – Inabilità al lavoro
T-144/95	21 novembre 1996	Christos Michaël / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Promozione – Guida pratica della procedura di promozione – Dipendenti di categoria A – Elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli – Elenco dei dipendenti promossi – Atto che arreca pregiudizio
T-177/95	11 dicembre 1996	Patrick Barraux e a. / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Coefficiente correttore specifico
T-177/94 T-377/94	12 dicembre 1996	Henk Altmann e a. / Commissione delle Comunità europee	Impresa comune JET – Rivendicazione dello status di agente temporaneo
T-33/95	12 dicembre 1996	Maria Lidia Lozano Palacios / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Ex esperto nazionale distaccato – Indennità giornaliere – Indennità di prima sistemazione – Rimborso delle spese di trasloco – Luogo di assunzione
T-74/95	12 dicembre 1996	Viriato Monteiro da Silva / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Ex esperto nazionale distaccato – Indennità giornaliere – Indennità di prima sistemazione – Luogo di assunzione
T-99/95	12 dicembre 1996	Peter Esmond Stott / Commissione delle Comunità europee	Impresa comune JET – Rivendicazione dello status di agente temporaneo
T-130/95	12 dicembre 1996	X / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Rapporto informativo – Compilazione tardiva – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-132/95	12 dicembre 1996	Peter Gammeltoft / Commissione delle Comunità europee	Agenti temporanei – Ex esperto nazionale distaccato – Ex agente ausiliario – Indennità di prima sistemazione – Rimborso delle spese di trasloco
T-137/95	12 dicembre 1996	Paolo Mozzaglia / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Ex esperto nazionale distaccato – Indennità giornaliere – Indennità di prima sistemazione – Luogo di assunzione – Rimborso delle spese di viaggio in occasione dell'entrata in servizio

RELAZIONI ESTERNE

T-175/94	11 luglio 1996	International Procurement Services SA / Commissione delle Comunità europee	Ricorso per risarcimento danni – Gara pubblica d'appalto – Fondo europeo di sviluppo – Responsabilità extracontrattuale – Valutazione sull'origine della merce
T-485/93	24 settembre 1996	Société Louis Dreyfus et Cie / Commissione delle Comunità europee	Assistenza d'urgenza della Comunità agli Stati dell'ex Unione Sovietica – Bando di gara – Ricorso d'annullamento – Ricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Ricevibilità
T-491/93	24 settembre 1996	Richco Commodities Ltd / Commissione delle Comunità europee	Assistenza d'urgenza della Comunità agli Stati dell'ex Unione Sovietica – Bando di gara – Ricorso d'annullamento – Ricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Ricevibilità
T-494/93	24 settembre 1996	Compagnie Continentale (France) / Commissione delle Comunità europee	Assistenza d'urgenza della Comunità agli Stati dell'ex Unione Sovietica – Bando di gara – Ricorso d'annullamento – Ricevibilità
T-509/93	24 settembre 1996	Richco Commodities Ltd / Commissione delle Comunità europee	Assistenza urgente della Comunità agli Stati dell'ex Unione Sovietica – Gara d'appalto – Ricorso di annullamento – Ricevibilità

II – Indice delle altre decisioni del Tribunale di primo grado nel 1996

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-219/95 R	22 dicembre 1995	Marie-Thérèse Danielsson e a. / Commissione delle Comunità europee	Eperimenti nucleari effettuati da uno Stato membro – Domanda di provvedimenti provvisori – Art. 34 del Trattato Euratom – Domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione riguardante esperimenti nucleari
T-228/95 R	12 febbraio 1996	S. Lehrfreund Ltd / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee	Protezione degli animali – Regolamento – Divieto di importazione di pellicce – Sospensione dell'esecuzione
T-41/96 R	3 giugno 1996	Bayer AG / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza – Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione
T-194/95 intv I	25 giugno 1996	Area Cova, SA, e a. / Consiglio dell'Unione europea	Intervento
T-76/96 R	13 luglio 1996	The National Farmers' Union e a. / Commissione delle Comunità europee	Politica agricola comune – Misure di emergenza in materia di tutela della sanità – Procedimento sommario – Istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione relativa a misure di emergenza contro l'encefalopatia spongiforme bovina
T-52/96 R	12 luglio 1996	Sogecable, SA / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza – Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori

III – Statistiche giudiziarie

Riassunto delle attività del Tribunale di primo grado nel 1994, nel 1995 e nel 1996

Tabella 1: Attività generale del Tribunale nel 1994, nel 1995 e nel 1996

Tabella 2: Cause promosse nel 1994, nel 1995 e nel 1996

Tabella 3: Cause definite nel 1994, nel 1995 e nel 1996

Tabella 4: Cause pendenti al 31 dicembre di ciascun anno

Cause promosse nel 1994, nel 1995 e nel 1996

Tabella 5: Natura del ricorso

Tabella 6: Base del ricorso

Cause definite nel 1996

Tabella 7: Modo di definizione

Tabella 8: Base del ricorso

Varie

Tabella 9: Andamento generale

Tabella 10: Esito dei ricorsi contro pronunce del Tribunale dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996

Riassunto delle attività del Tribunale di primo grado nel 1994, nel 1995 e nel 1996

Tabella 1: Attività generale del Tribunale nel 1994, nel 1995 e nel 1996 ¹

	1994	1995	1996
Cause promosse	409	253	229
Cause definite	412	(442)	172
Cause pendenti	433	(628)	(659)

¹ In questa tabella e nelle tabelle figuranti nelle pagine che seguono, le cifre indicate fra parentesi (*cifre lorde*) indicano il numero totale di cause *indipendentemente* dalle riunioni di cause connesse (un numero di causa = una causa). Le *cifre nette* indicano il numero di cause *tenuto conto* della riunione di cause connesse (una serie di cause riunite = una causa).

Tabella 2: Cause promosse nel 1994, nel 1995 e nel 1996^{1 2}

Natura dei procedimenti	1994	1995	1996
Ricorsi	316	165	122
Ricorsi di dipendenti	81	79	98
Procedimenti speciali	12	9	9
Totale	409³	253⁴	229⁵

¹ In questa tabella e nelle tabelle figuranti nelle pagine che seguono, il termine «ricorso» si riferisce a tutti i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, diversi dai ricorsi di dipendenti delle Comunità europee.

² Sono considerati «procedimenti speciali» (in questa tabella e nelle tabelle che seguono): l'opposizione avverso una sentenza (art. 38 Statuto CE; art. 122 del regolamento di procedura Tribunale); l'opposizione di terzo (art. 39 Statuto CE; art. 123 del regolamento di procedura Tribunale); la revocazione di una sentenza (art. 41 Statuto CE; art. 125 del regolamento di procedura Tribunale); l'interpretazione di una sentenza (art. 40 Statuto CE; art. 129 del regolamento di procedura Tribunale); la liquidazione delle spese (art. 92 del regolamento di procedura Tribunale); il gratuito patrocinio (art. 94 del regolamento di procedura Tribunale).

³ Di cui 14 cause rinviate dalla Corte il 18 aprile 1994.

⁴ Di cui 32 cause in materia di quote di latte.

⁵ Di cui 5 cause in materia di quote di latte.

Tabella 3: Cause definite nel 1994, nel 1995 e nel 1996

Natura dei procedimenti	1994		1995		1996	
Ricorsi	339	(358)	125	(186)	87	(98) ¹
Ricorsi di dipendenti	767	(78)	62	(64)	76	(79)
Procedimenti speciali	6	(6)	11	(15)	9	(9)
Totale	412	(442)	198	(265)	172	(186)

Tabella 4: Cause pendenti al 31 dicembre di ciascun anno

Natura dei procedimenti	1994		1995		1996	
Ricorsi	321	(512) ²	305	(491) ³	339	(515) ⁴
Ricorsi di dipendenti	103	(106)	118	(121)	133	(140)
Procedimenti speciali	9	(10)	4	(4)	4	(4)
Totale	433	(628)	427	(616)	476	(659)

¹ Di cui 8 cause in materia di quote di latte.

² Di cui 258 cause in materia di quote di latte.

³ Di cui 231 cause in materia di quote di latte.

⁴ Di cui 227 cause in materia di quote di latte.

Cause promosse nel 1994, nel 1995 e nel 1996

Tabella 5: Natura del ricorso

Natura del ricorso	1994	1995	1996
Ricorsi di annullamento	135	120	89
Ricorsi per carenza	7	9	15
Ricorsi per risarcimento danni	174	36	14
Ricorsi – clausola compromissoria	–	–	4
Ricorsi di dipendenti	81	79	98
Totalle	397¹	244²	220³
<i>Procedimenti speciali</i>			
Gratuito patrocinio	4	1	2
Liquidazione delle spese	6	7	5
Interpretazione o revocazione di una sentenza	2	–	2
Opposizione avverso una sentenza	–	1	–
Totalle	12	9	9
Totalle generale	409	253	229

¹ Di cui 173 cause in materia di quote di latte.

² Di cui 32 cause in materia di quote di latte.

³ Di cui 5 cause in materia di quote di latte.

Tabella 6: Base del ricorso

Base del ricorso	1994	1995	1996
Articolo 173 del Trattato CE	120	116	79
Articolo 175 del Trattato CE	4	9	15
Articolo 178 del Trattato CE	174	36	14
Articolo 181 del Trattato CE	—	—	4
Totale Trattato CE	298	161	112
Articolo 33 del Trattato CECA	14	3	10
Articolo 35 del Trattato CECA	2	—	—
Totale Trattato CECA	16	3	10
Articolo 146 del Trattato CEEA	1	1	—
Articolo 148 del Trattato CEEA	1	—	—
Articolo 151 del Trattato CEEA	—	—	—
Totale Trattato CEEA	2	1	—
Statuto del personale	82	79	98
Totale	398	244	200
Articolo 92 del regolamento di procedura	5	7	5
Articolo 94 del regolamento di procedura	4	1	2
Articolo 122 del regolamento di procedura	—	1	—
Articolo 125 del regolamento di procedura	2	—	1
Articolo 129 del regolamento di procedura	—	—	1
Totale procedimenti speciali	11	9	9
Totale generale	409	253	229

Cause definite nel 1996

Tabella 7: **Modo di definizione**

Modo di definizione	Ricorsi	Ricorsi di dipendenti	Procedimenti speciali	Totale
<i>Sentenze</i>				
Ricorso irricevibile	13 (13)	7 (8)	— —	20 (21)
Non luogo a provvedere	1 (1)	— —	— —	1 (1)
Ricorso infondato	16 (20)	28 (28)	— —	44 (48)
Ricorso parzialmente fondato	5 (8)	20 (21)	— —	25 (29)
Ricorso fondato	4 (8)	11 (11)	— —	15 (19)
Sentenza interlocutoria	2 —	— —	— —	2 —
Totale delle sentenze	41 (50)	66 (68)	— —	107 (118)
<i>Ordinanze</i>				
Cancellazione dal ruolo	34 (34)	6 (7)	1 (1)	41 (42)
Ricorso irricevibile	11 (11)	3 (3)	— —	14 (14)
Incompetenza	— —	— —	— —	— —
Non luogo a provvedere	3 (3)	1 (1)	— —	4 (4)
Ricorso fondato	— —	— —	— —	— —
Ricorso parzialmente fondato	— —	— —	6 (6)	6 (6)
Ricorso infondato	— —	— —	2 (2)	2 (2)
Dichiarazione di incompetenza	— —	— —	— —	— —
Totale delle ordinanze	48 (48)	10 (11)	9 (9)	67 (68)
Totale	89 (98)	76 (79)	9 (9)	174 (186)

Tabella 8: **Base del ricorso**

Base del ricorso	Sentenze		Ordinanze		Totale	
Articolo 173 del Trattato CE	36 (45)		35 (35)		71 (80)	
Articolo 175 del Trattato CE	— —		4 (4)		4 (4)	
Articolo 178 del Trattato CE	4 (4)		8 (8)		12 (12)	
Totale Trattato CE	40 (49)		47 (47)		87 (96)	
Articolo 33 del Trattato CECA	1 (1)		— —		1 (1)	
Articolo 146 del Trattato CEEA	— —		1 (1)		1 (1)	
Statuto del personale	66 (68)		10 (11)		76 (79)	
Articolo 92 del regolamento di procedura	— —		7 (7)		7 (7)	
Articolo 94 del regolamento di procedura	— —		2 (2)		2 (2)	
Totale procedimenti speciali	— —		9 (9)		9 (9)	
Totale generale	107 (118)		67 (68)		174 (186)	

Varie

Tabella 9: Andamento generale

	1994	1995	1996
Cause promosse dinanzi al Tribunale ¹	409	253	229
Cause pendenti dinanzi al Tribunale al 31 dicembre	433 (628)	427 (616)	476 (659)
Cause definite	412 (442)	198 (265)	172 (186)
Sentenze pronunciate	60 (70)	98 (128)	107 (118)
Numero di decisioni del Tribunale impugnate ²	13 [94]	48 [131]	27 [122]

¹ Procedimenti speciali compresi.

² Le cifre in corsivo fra parentesi indicano il totale delle decisioni impugnabili — sentenze, ordinanze di irricevibilità, ordinanze emesse in procedimento sommario e ordinanze di non luogo a provvedere — relativamente alle quali il termine d'impugnazione è scaduto o contro le quali è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte.

Tabella 10: **Esito dei ricorsi contro pronunce del Tribunale di primo grado¹**
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 (sentenze e ordinanze)

	Infondato	Ricorso manifestamente infondato	Ricorso manifestamente irricevibile	Ricorso manifestamente irricevibile e infondato	Annnullamento senza rinvio	Annnullamento parziale senza rinvio	Totale
Ambiente e consumatori	2	—	—	—	—	—	2
Concorrenza	6	1	—	—	—	—	7
Diritto delle imprese	—	1	—	—	—	—	1
Diritto delle istituzioni	—	2	—	—	—	—	2
Politica regionale	—	1	—	—	—	—	1
Politica sociale	1	—	—	—	—	—	1
Relazioni esterne	—	—	—	2	—	—	2
Statuto del personale	—	2	5	1	1	1	10
Totale	9	7	5	3	1	1	26

Definiti con decisione della Corte di giustizia.

C – ATTIVITÀ DEI GIUDICI NAZIONALI IN MATERIA DI DIRITTO COMUNITARIO

Dati statistici

I servizi della Corte di giustizia si adoperano al fine di ottenere una conoscenza più completa possibile delle decisioni relative al diritto comunitario emesse dai giudici nazionali.

La seguente tabella riassuntiva indica, suddiviso per Stati membri, il numero di decisioni pronunciate dai giudici nazionali tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996 e repertoriate nello schedario tenuto dalla Divisione «Ricerca e documentazione» della Corte di giustizia. Vi sono comprese tutte le decisioni, indipendentemente dal fatto che siano state emesse o meno a seguito di pronunce pregiudiziali della Corte.

In una colonna a parte, intitolata «Decisioni relative alla Convenzione di Bruxelles», sono riportate le decisioni attinenti alla Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968.

Va ricordato che tale tabella riassuntiva ha un valore puramente indicativo, in quanto lo schedario che le è servito da base è necessariamente incompleto.


**Tabella riassuntiva, per Stato membro, delle decisioni
in materia di diritto comunitario
emesse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996**

Stato membro	Decisioni emesse in materia di diritto comunitario (esclusa la Convenzione di Bruxelles)	Decisioni relative alla Convenzione di Bruxelles	Totale
Belgio	60	21	81
Danimarca	13	6	19
Germania	187	14	201
Grecia	21	—	21
Spagna	155	1	156
Francia	124	17	141
Irlanda	12	6	18
Italia	234	3	237
Lussemburgo	4	—	4
Paesi Bassi	224	26	250
Austria	12	—	12
Portogallo	7	—	7
Finlandia	7	—	7
Svezia	9	—	9
Regno Unito	115	23	138
Totale	1 184	117	1 301

Allegato II

Corte di giustizia

L'amministrazione: organigramma sintetico (1)



Tribunale di primo grado

Presidente e membri del Tribunale di primo grado

Gabinetti del presidente e dei membri

Cancelliere H. JUNG

Cancelleria
B. PASTOR BORGONON
J. PALACIO GONZALEZ

Servizi della Corte (2)

Allegato III

Pubblicazioni ed informazioni di carattere generale

Testi delle sentenze e delle conclusioni

1. Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado

La Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, pubblicata nelle lingue ufficiali delle Comunità, è la sola fonte autentica da cui possa citarsi la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella del Tribunale di primo grado.

L'ultimo fascicolo annuale della Raccolta contiene l'indice cronologico delle decisioni pubblicate, l'indice delle cause per ordine numerico, l'indice alfabetico delle parti, l'indice degli articoli citati, l'indice alfabetico delle materie e, dal 1991, un nuovo indice analitico che contiene tutte le massime, accompagnate dalle serie corrispondenti («parole chiave»), compilate per le decisioni pubblicate.

Negli Stati membri e in taluni paesi terzi la Raccolta è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente opera (prezzo della Raccolta 1995 e 1996: 170 ECU, IVA esclusa). Per quanto riguarda gli altri paesi, gli ordini vanno del pari indirizzati agli uffici di vendita menzionati. Per altre informazioni rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

2. Raccolta della giurisprudenza comunitaria «Pubblico impiego»

Dal 1994 la Raccolta della giurisprudenza comunitaria «Pubblico impiego» contiene tutte le sentenze del Tribunale di primo grado relative al pubblico impiego comunitario, pubblicate ciascuna nella rispettiva lingua processuale ed accompagnate da un riassunto nella lingua ufficiale scelta dall'abbonato. Essa contiene inoltre le massime delle sentenze pronunciate dalla Corte in tale materia su ricorso contro sentenze del Tribunale, mentre il testo completo delle sentenze è pubblicato, come sempre, nella Raccolta generale. L'accesso alla Raccolta «Pubblico impiego» è reso più facile da indici anch'essi disponibili in tutte le lingue.

Negli Stati membri e in taluni paesi terzi la Raccolta è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente opera (prezzo: 70 ECU, IVA esclusa). Per quanto riguarda gli altri paesi, gli ordini vanno indirizzati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, L-2985 Lussemburgo. Per altre

informazioni rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

Il prezzo dell'abbonamento ad entrambe le pubblicazioni sopra descritte è di 205 ECU, IVA esclusa. Per altre informazioni, rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

3. Le sentenze della Corte e del Tribunale e le conclusioni degli avvocati generali

Possono venire ordinate per iscritto, precisando la lingua desiderata, se ancora disponibili, alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo, in testo offset e dietro corresponsione di un importo forfettario per documento, attualmente pari a 600 BFR, IVA esclusa, e suscettibile di variazioni nel tempo. La domanda non sarà presa in considerazione una volta pubblicato il fascicolo della Raccolta contenente la sentenza o le conclusioni desiderate.

Gli interessati già abbonati alla Raccolta della giurisprudenza possono sottoscrivere un abbonamento, in una o più lingue ufficiali delle Comunità, alle versioni offset dei testi figuranti nella Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, ad eccezione dei testi figuranti esclusivamente nella Raccolta «Pubblico impiego». Il prezzo dell'abbonamento annuo è attualmente fissato in 12 000 BFR, IVA esclusa.

Altre pubblicazioni

1. Documenti editi dalla Cancelleria della Corte di giustizia

- a) Raccolta di testi sull'organizzazione, sulle competenze e sulla procedura della Corte

Questo volume raccoglie le disposizioni che interessano la Corte ed il Tribunale di primo grado e che si trovano *passim* nei Trattati, nel diritto derivato e in varie convenzioni. L'edizione del 1993 è aggiornata al 30 settembre 1992. Un indice ne facilita la consultazione.

L'opera è disponibile nelle lingue ufficiali (ad eccezione del finlandese e dello svedese) al prezzo di 13,50 ECU, IVA esclusa, agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente opera.

b) Calendario delle udienze della Corte

Il calendario delle udienze viene fissato settimanalmente. Può essere modificato ed ha quindi un valore puramente informativo.

È disponibile su richiesta da rivolgere alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

2. Documenti editi dalla Divisione «Stampa e Informazione» della Corte di giustizia

a) Attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Bollettino d'informazione settimanale, ottenibile mediante abbonamento, sulle attività giudiziarie della Corte e del Tribunale di primo grado, contenente il riassunto per sommi capi delle sentenze pronunciate, le conclusioni degli avvocati generali e gli estremi delle nuove cause promosse nella settimana precedente. La pubblicazione menziona anche gli avvenimenti più importanti della vita dell'Istituzione.

L'ultimo numero dell'anno contiene sempre un indice analitico delle sentenze e delle altre decisioni emesse dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado nel corso dell'anno, nonché dati statistici.

b) Relazione annuale

Pubblicazione in cui vengono riassunte le attività giudiziarie della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nonché le attività connesse (convegni e giornate di studio per magistrati, visite, seminari ecc.). Questo documento contiene numerosi dati statistici e i testi dei discorsi pronunciati in occasione delle udienze solenni della Corte.

Le richieste concernenti i documenti sopra citati, disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità (ed in particolare, dal 1995, anche in finlandese e svedese), vanno indirizzate per iscritto, con menzione della lingua prescelta, alla Divisione "Stampa e Informazione" della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo. Il servizio è gratuito.

3. Documenti editi dalla Direzione «Biblioteca, ricerca e documentazione» della Corte di giustizia

3.1. Biblioteca

a) Bibliografia recente

Elenco bimestrale comprendente la rilevazione sistematica di tutte le pubblicazioni (monografie e articoli) acquisite o spogliate durante il periodo di riferimento. La bibliografia è suddivisa in due parti:

- parte A: pubblicazioni giuridiche sull'integrazione europea;
- parte B: teoria generale del diritto, del diritto internazionale, del diritto comparato e dei diritti nazionali.

Le richieste relative a queste pubblicazioni devono essere inviate alla Divisione «Biblioteca» della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

b) Bibliografia giuridica dell'integrazione europea

Pubblicazione annuale basata sulle acquisizioni di opere monografiche e sullo spoglio dei periodici durante l'anno di riferimento nel campo del diritto comunitario. A partire dall'edizione 1990 la bibliografia è divenuta una pubblicazione ufficiale delle Comunità europee. Essa contiene oltre 4 000 riferimenti bibliografici, reperibili mediante indici analitici e mediante l'indice degli autori.

La bibliografia annuale è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina di quest'opera al prezzo di 32 ECU, IVA esclusa.

3.2. Ricerca e documentazione

a) Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario

La Corte di giustizia delle Comunità europee pubblica il «Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario», che presenta, in maniera sistematica, sia la sua giurisprudenza sia una selezione di pronunce dei giudici degli Stati membri.

L'opera comprende due serie, che possono essere acquistate separatamente e che riguardano i seguenti settori:

Serie A: Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado, esclusa quella relativa al pubblico impiego europeo e quella relativa alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Serie D: Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e dei giudici degli Stati membri relativa alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La serie A contiene la giurisprudenza dal 1977 in poi. I vari fascicoli a fogli mobili pubblicati dal 1983 saranno presto sostituiti da un'edizione consolidata relativa al periodo 1977-1990. La versione francese è già disponibile e le versioni danese, inglese, italiana, olandese e tedesca sono in preparazione. Prezzo: 100 ECU, IVA esclusa.

In futuro la serie A sarà oggetto di una pubblicazione quinquennale in tutte le lingue ufficiali delle Comunità. La prima di queste pubblicazioni si riferirà al periodo 1991-1995. Saranno disponibili aggiornamenti annuali che, in un primo tempo, verranno pubblicati soltanto in lingua francese.

La serie D, il cui primo fascicolo è stato pubblicato nel 1981, copre attualmente, dopo la pubblicazione del fascicolo 5 (febbraio 1993) nelle versioni danese, francese, inglese, italiana e tedesca (la versione olandese sarà disponibile nel corso del 1997), la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dal 1976 al 1991 e la giurisprudenza dei giudici degli Stati membri dal 1973 al 1990.

Prezzo: 40 ECU, IVA esclusa.

b) Index A-Z

Pubblicazione informatizzata che contiene un elenco numerico di tutte le cause promosse dal 1954 dinanzi alla Corte e al Tribunale di primo grado, un elenco alfabetico dei nomi delle parti e un elenco degli organi giurisdizionali nazionali che hanno proposto domande pregiudiziali alla Corte. L'*Index A-Z* rinvia alla pubblicazione della pronuncia nella Raccolta della giurisprudenza. Questa pubblicazione è disponibile in francese e in inglese ed è aggiornata ogni anno. Prezzo: 25 ECU, IVA esclusa.

c) Note (Riferimenti delle note della dottrina relative alle sentenze della Corte)

Questa pubblicazione elenca le note della dottrina relative alle sentenze della Corte e del Tribunale di primo grado e ne fornisce i riferimenti. È aggiornata ogni anno. Prezzo: 15 ECU, IVA esclusa.

Le diverse pubblicazioni di cui sopra possono essere ordinate presso uno dei punti di vendita indicati nell'ultima pagina della presente opera.

Oltre alle pubblicazioni destinate ad una diffusione commerciale, i servizi «Ricerca e documentazione» approntano vari strumenti di lavoro a uso interno, tra i quali si segnalano:

d) Bollettino periodico della giurisprudenza

Raccoglie, su base trimestrale, semestrale e annuale, l'insieme delle massime delle sentenze della Corte e del Tribunale di primo grado destinate a comparire in seguito nella Raccolta della giurisprudenza. È strutturato secondo un piano sistematico identico a quello del Repertorio, così da prefigurare, per un dato periodo, tale Repertorio e può fornire all'utente servizi analoghi. È disponibile in francese.

e) Giurisprudenza in materia di pubblico impiego comunitario

Pubblicazione in francese che raccoglie, secondo un piano sistematico, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado che riguarda il contenzioso del pubblico impiego comunitario.

f) Giurisprudenza nazionale in materia di diritto comunitario

La Corte ha costituito una banca di dati informatizzati che ricomprende la giurisprudenza dei giudici degli Stati membri relativa al diritto comunitario. È possibile, partendo da questa banca dati, pubblicare in francese, a seconda dell'andamento dei lavori di analisi e di codificazione, indici di pronunce repertoriate (con indicazioni sommarie del contenuto) sia per Stato membro sia per materia.

Le richieste relative a queste pubblicazioni devono essere inviate alla Direzione «Biblioteca, ricerca e documentazione» della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

Banche dati

CELEX

Il sistema automatizzato di documentazione per il diritto comunitario CELEX (*Communitatis Europeae Lex*), gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e alimentato dalle istituzioni comunitarie, comprende la legislazione, la giurisprudenza, gli atti preparatori e le interrogazioni parlamentari, nonché le misure nazionali di esecuzione delle direttive.

Per quanto riguarda più specificamente la giurisprudenza, CELEX contiene il testo integrale delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, comprese le massime compilate per ciascuna causa. Vi figurano anche i riferimenti alle conclusioni degli avvocati generali nonché, a partire dal 1987, il testo integrale di queste. La giurisprudenza viene aggiornata settimanalmente.

Il sistema CELEX è disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione. Le versioni finlandese e svedese sono state rese accessibili nel corso del 1996.

RAPID - OVIDE/EPISTEL

La base dati RAPID, gestita dal Servizio del portavoce della Commissione delle Comunità europee, e la base dati OVIDE/EPISTEL del Parlamento europeo contengono la versione francese del *Bollettino delle attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee* (v. sopra).

Le versioni on line ufficiali di CELEX e RAPID sono offerte da Eurobases mediante distributori nazionali autorizzati.

Infine, una serie di prodotti d'informazione on line e CD-ROM sono realizzati su licenza. Per ottenere ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo.

L'indirizzo della Corte di giustizia è il seguente:

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2925 Lussemburgo

Telefono: 4303-1

Telex della Cancelleria: 2510 CURIA LU

Indirizzo telegрафico: CURIA

Telefax della Corte: 4303 2600

Telefax della Divisione «Stampa e Informazione»: 4303 2500

Corte di giustizia delle Comunità europee

**Relazione annuale 1996 — Compendio dell'attività della Corte di giustizia
e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

1998 — 227 pagg. — 17,6 x 25 cm

ISBN 92-829-0356-7

Venta • Salg • Verkauf • Πωλήσεις • Sales • Vente • Vendita • Verkoop • Venda • Myynti • Försäljning

BELGIQUE/BELGIË

Jean De Lannoy
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202
B-1180 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 538 08 04
Fax (32-2) 538 08 41
E-mail: jean.de.lannoy@infoverb.be
URL: <http://www.jean-de-lannoy.be>

La librairie européenne/De Europese Boekhandel

Rue de la Loi 244/Weistraat 244
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 26 39
Fax (32-2) 735 08 60
E-mail: mail@libeurop.be
URL: <http://www.libeurop.be>

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad

Rue de Louvain 40-42/Lauvenseweg 40-42

B-1000 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 552 22 11

Fax (32-2) 511 01 84

DANMARK

J. H. Schultz Information A/S
Herstedsvej 10-12
DK-2620 Albertslund
Tel. (45) 43 63 23 00
Fax (45) 43 63 19 69
E-mail: schultz@schultz.dk
URL: <http://www.schultz.dk>

DEUTSCHLAND

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Vertriebsabteilung
Amsterdamer Straße 192
D-50735 Köln
Tel. (49-221) 97 66 80
Fax (49-221) 97 66 82 78
E-mail: vertrieb@bundesanzeiger.de
URL: <http://www.bundesanzeiger.de>

Nur für Veröffentlichungen des Gerichtshofes

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Straße 449
D-50393 Köln
Tel. (49-221) 94 373-0
Fax (49-221) 94 373-901

ΕΛΛΑΣ/GREECE

G. C. Eleftheroudakis SA
International Bookstore
Panepistimiou 17
GR-10556 Athens
Tel. (30-1) 331 41 80/1/2/3/4/5
Fax (30-1) 323 98 21
E-mail: slebooks@netor.gr

ESPAÑA

Boletín Oficial del Estado
Tráfico, 27
E-28071 Madrid
Tel. (34) 915 38 21 11 (Libros)/
913 84 17 15 (Suscripciones)
Fax (34) 915 38 21 21 (Libros)/
913 84 17 14 (Suscripciones)
E-mail: clientes@com.boe.es
URL: <http://www.boe.es>

Mundi Prensa Libros, SA

Casteló, 37
E-28001 Madrid
Tel. (34) 915 38 37 00
Fax (34) 915 38 39 98
E-mail: lpb@mundiprensa.es
URL: <http://www.mundiprensa.com>

FRANCE

Journal officiel
Service des publications des CE
26, rue Desaix
F-75727 Paris Cedex 15
Tel. (33) 140 58 77 31
Fax (33) 140 58 77 00

IRELAND

Government Supplies Agency
Publications Section
4-5 Harcourt Road
Dublin 2
Tel. (353-1) 661 31 11
Fax (353-1) 475 27 60

ITALIA

Licosa SpA
Via Duca di Calabria, 1/1
Casella postale 552
I-50125 Firenze
Tel. (39-55) 64 54 15
Fax (39-55) 64 12 57
E-mail: licosa@fbicc.it
URL: <http://www.licosa.it>

LUXEMBOURG

Messageries du livre SARL
5, rue Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
Tel. (352) 40 10 20
Fax (352) 49 06 61
E-mail: mdl@pt.lu
URL: <http://www.mdl.lu>

Abonnements:

Messageries Paul Kraus
11, rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tel. (352) 49 98 86 8
Fax (352) 49 98 88 44
E-mail: mpk@pt.lu
URL: <http://www.mpk.lu>

NETHERLAND

SDU Servicecentrum Uitgevers
Christoffel Plantijnstraat 2
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. (31-70) 378 98 80
Fax (31-70) 378 97 83
E-mail: sdu@sdu.nl
URL: <http://www.sdu.nl>

ÖSTERREICH

Manz'sche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung GmbH
Kohlmarkt 16
A-1014 Wien
Tel. (43-1) 53 16 11 00
Fax (43-1) 53 16 11 67
E-mail: manz@manz.co.at
URL: <http://www.austria.EU.net:81/manz>

PORTUGAL

Distribuidora de Livros Bertrand Ltd.[®]
Grupo Bertrand, SA
Rua das Terras dos Vales, 4-A
Apartado 60037
P-2700 Amadora
Tel. (351-21) 495 90 50
Fax (351-21) 496 02 55

Imprensa Nacional-Casa de Moeda, EP

Rua Marquês Sá da Bandeira, 16-A
P-1050 Lisboa Codex
Tel. (351-1) 353 03 99
Fax (351-1) 353 02 94
E-mail: del@incm@mail.telepac.pt
URL: <http://www.incm.pt>

SUOMI/FINLAND

Akateeminen Kirjakauppa/Akademiska
Bokhandeln
Keskuskatu 1/Centralgatan 1
PL/PB 128
FIN-00100 Helsinki/Helsingfors
P.O./In (358-9) 121 44 18
Fax (358-9) 121 44 35
Sähköposti: akatilaus@stockmann.fi
URL: <http://www.akateeminen.com>

SVERIGE

BTJ AB
Traktorvägen 11
S-221 82 Lund
Tfn. (46-46) 18 00 00
Fax (46-46) 30 79 47
E-post: bjur@pub@bj.se
URL: <http://www.bjt.se>

UNITED KINGDOM

The Stationery Office Ltd
International Sales Agency
51 New Elm Lane
London SW15 5DR
Tel. (44-171) 873 90 90
Fax (44-171) 873 84 63
E-mail: spanquines@theso.co.uk
URL: <http://www.the-stationery-office.co.uk>

ISLAND

Bokabud Larusar Blöndal
Skláðuvöndur, 2
IS-101 Reykjavík
Tel. (354) 551 56 50
Fax (354) 552 53 60

NORGE

Swets Norge AS
Ostengenveien 18
Boks 6512 Elterstad
N-0600 Oslo
Tel. (47-22) 97 45 00
Fax (47-22) 97 45 45

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Euro Info Center Schweiz
c/o OSEC
Stampfenbachstraße 85
PF 492
CH-8035 Zürich
Tel. (41-1) 365 53 15
Fax (41-1) 365 54 11
E-mail: eics@osec.ch
URL: <http://www.osec.ch/eics>

БЪЛГАРИЈА

Europress Euromedia Ltd
59, blvd Vitosha
BG-1000 Sofia
Tel. (359-2) 980 37 66
Fax (359-2) 980 42 30
E-mail: Milena@mbbox.cit.bg
URL: <http://www.europress.bg>

ČESKÁ REPUBLIKA

NIS-prodroma
Havelkova 22
CZ-130 00 Praha 3
Tel. (352) 24 23 14 86
Fax (352) 24 23 11 14
E-mail: nkposp@decnis.cz
URL: <http://www.nis.cz>

CYPRUS

Cyprus Chamber of Commerce
and Industry
PO Box 1455
CY-1509 Nicosia
Tel. (357-2) 66 95 00
Fax (357-2) 66 10 44
E-mail: info@ccci.org.cy

ESTI

Eesti Keupandus- ja Tööstuskoda (Estonian
Chamber of Commerce and Industry)
Toom-Kooli 17
EE-0001 Tallinn
Tel. (372) 646 02 44
Fax (372) 646 02 45
E-mail: einto@koda.ee
URL: <http://www.koda.ee>

MAGYARORSZÁG

Euro Info Service
Európa Ház
Margit körút 1!
PO Box 475
H-1396 Budapest 62
Tel. (36-1) 350 80 25
Fax (36-1) 350 90 32
E-mail: eurinfo@mail.matav.hu
URL: <http://www.eurinfo.hu/index.htm>

MALTA

Miller Distributors Ltd
Malta International Airport
PO Box 25
MLA 0025
Tel. (356) 66 44 88
Fax (356) 67 67 99
E-mail: gwrith@usa.net

POLSKA

Aras Polonia
Krakowskie Przedmieście 7
Skr. pocztowa 1001
PL-00-950 Warszawa
Tel. (48-22) 826 62 01
Fax (48-22) 826 62 40
E-mail: ars_pol@bevy.hsn.com.pl

ROMÂNIA

Euromedia
Str. G-ral Berthelot Nr 41
RO-70749 Bucuresti
Tel. (40-1) 315 44 03
Fax (40-1) 315 44 03

SLOVAKIA

Centrum VTI SR
Nám. Slobody, 9
SK-81223 Bratislava
Tel. (421-7) 53 11 83 64
Fax (421-7) 53 11 83 64
E-mail: europ@ibb.sitk.stuba.sk
URL: <http://www.sitk.stuba.sk>

SLOVENIA

Gospodarski Vestnik
Dunajska cesta 5
SLO-1000 Ljubljana
Tel. (386) 611 33 03 54
Fax (386) 611 33 11 28
E-mail: repanske@gvestnik.si
URL: <http://www.gvestnik.si>

TÜRKIYE

Dünya İnfotel AS
100, YIL Mahallesi 34400
TR-80050 Bağcılar/Istanbul
Tel. (90-212) 629 46 89
Fax (90-212) 629 46 27

AUSTRALIA

Hunter Publications
PO Box 404
3067 Abbotsford, Victoria
Tel. (61-3) 94 17 53 61
Fax (61-3) 94 19 71 54
E-mail: jpavies@ozemail.com.au

CANADA

Renouf Publishing Co. Ltd
5369 Chemin Canelet Road Unit 1
K1J 9Z3 Ottawa, Ontario
Tel. (1-613) 745 26 65
Fax (1-613) 745 26 60
E-mail: order.dept@renoufbooks.com
URL: <http://www.renoufbooks.com>

EGYPT

The Middle East Observer
41 Sherif Street
Cairo
Tel. (20-2) 393 97 32
Fax (20-2) 393 97 32

HRVATSKA

Mediagrade Ltd
Pavla Hatzia 1
HR-10000 Zagreb
Tel. (385-1) 43 03 92
Fax (385-1) 43 03 92

INDIA

EBIC India
3rd Floor, Y. B. Chavan Centre
Gen. J. Bhowali Marg.
400 021 Mumbai
Tel. (91-22) 282 60 64
Fax (91-22) 285 45 64
E-mail: ebic@giabm01.vsnl.net.in
URL: <http://www.ebicindia.com>

ISRAËL

ROY International
PO Box 13056
61130 Tel Aviv
Tel. (972-2) 627 16 34
Fax (972-2) 627 12 19

Sub-agent for the Palestinian Authority:

Index Information Services
PO Box 19502
Jerusalem
Tel. (972-2) 627 16 34
Fax (972-2) 627 12 19

JAPAN

PSI-Japan
Asahi Sanbancho Plaza #206
7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102
Tel. (81-3) 32 34 69 21
Fax (81-3) 32 34 69 15
E-mail: books@psi-japan.co.jp
URL: <http://www.psi-japan.com>

MALAYSIA

EBIC Malaysia
Level 7, Wisma Hong Leong
18 Jalan Perak
50450 Kuala Lumpur
Tel. (60-3) 262 62 98
Fax (60-3) 262 61 98
E-mail: ebic-ki@mol.net.my

PHILIPPINES

EBIC Philippines
19th Floor, PS Bank Tower
Sen. Gil J. Puyat Ave. cor. Tindalo St.
Makati City
Metro Manila
Tel. (63-2) 759 66 80
Fax (63-2) 759 66 90
E-mail: accpcom@globe.com.ph
URL: <http://www.accp.com.ph>

RUSSIA

CCEC

60-iyelya Oktyabrya Av. 9
117312 Moscow
Tel. (70-95) 135 52 27
Fax (70-95) 135 52 27

SOUTH AFRICA

Saito House
NO 5 Esterhazy Street
PO Box 782 706
2146 Sandton
Tel. (27-11) 883 37 37
Fax (27-11) 883 65 65
E-mail: emailstar@ide.co.za
URL: <http://www.saito.co.za>

SOUTH KOREA

Information Centre for Europe (ICE)
204 Wao Sol Parket
355-18, Seogyo Dong, Mapo Ku
12, 100-80 Seocho
Tel. (82-2) 322 53 03
Fax (82-2) 322 53 14
E-mail: euinfo@shinbiro.com

THAILAND

EBIC Thailand
29 Vanissa Building, 8th Floor
Soi Chidom
Phloenchit
10330 Bangkok
Tel. (66-2) 655 06 27
Fax (66-2) 655 06 28
E-mail: ebicthk@ksc15.ith.com
URL: <http://www.ebicthk.org>

UNITED STATES OF AMERICA

Berman Associates
4611-F Assembly Drive
Lanham MD20706
Tel. (1-800) 274 44 47 (toll free telephone)
Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)
E-mail: query@berman.com
URL: <http://www.berman.com>

**ANDERE LÄNDER/OTHER COUNTRIES/
AUTRES PAYS**

Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer
Wahl / Please contact the sales office of
your choice / Veuillez vous adresser au
bureau de vente de votre choix

ISBN 92-829-0356-7



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg



9 789282 903568 >